SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 aprile 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Regione Puglia:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 78

MINISTERO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 30 marzo 2005.

Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.

DECRETO 30 marzo 2005.

Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento, per la trasmissione in via telematica o su supporto informatico alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da parte dei pubblici ufficiali abilitati.

05A03328-05A03329

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 6 aprile 2005, n. **67.**

Attuazione della direttiva 2003/32/CE concernente i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti d'origine animale;

Vista la rettifica alla direttiva 2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti d'origine animale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'8 gennaio 2005, serie L 6/10;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato *A*;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2005;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le prescrizioni del presente decreto sono dirette a escludere o limitare i rischi di trasmissione a pazienti o a terzi, in normali condizioni d'uso, di encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST), tramite dispositivi medici fabbricati utilizzando tessuti animali resi non vitali o prodotti non vitali derivati da tessuto animale.

2. Il presente decreto si applica ai tessuti animali ottenuti da animali della specie bovina, ovina e caprina, nonchè da cervi, alci, visoni e gatti.

3. Il collagene, la gelatina e il sego utilizzati per la fabbricazione di dispositivi medici presentano, come requisiti minimi, quelli necessari ai fini dell'idoneità al consumo umano.

4. Il presente decreto non si applica ai dispositivi medici di cui al comma 1 qualora questi non siano destinati ad entrare in contatto con il corpo umano o siano destinati ad entrare in contatto solo con superfici cutanee intatte.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 46 del 1997», si applicano le seguenti definizioni:

a) cellula: la più piccola unità organizzata di qualsiasi forma vivente capace di esistenza indipendente e di autorigenerarsi in ambiente idoneo;

b) tessuto: una organizzazione di cellule e/o di componenti extracellulari;

c) derivato: un materiale ottenuto da un tessuto animale mediante un processo di fabbricazione, come, ad esempio, collagene, gelatina, anticorpi monoclinali;

d) non vitale: non suscettibile di metabolismo o moltiplicazione;

e) agenti trasmissibili: entità patogene non classificate, prioni ed entità quali gli agenti dell'encefalopatia spongiforme bovina e dello scrapie;

f) riduzione, eliminazione o rimozione: un processo mediante il quale vengono ridotti, eliminati o rimossi gli agenti trasmissibili al fine di prevenire infezioni o reazioni patogene;

g) disattivazione: un processo mediante il quale viene ridotta la capacità di agenti trasmissibili di causare infezioni o reazioni patogene;

h) Paese di origine: il Paese in cui l'animale è nato, è stato allevato e/o è stato macellato;

i) materiali di base: le materie prime o altri prodotti di origine animale e dai quali, o tramite i quali, vengono fabbricati i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3.

Valutazione di conformità

1. Prima di presentare domanda di valutazione della conformità a norma dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del 1997, i produttori dei dispositivi medici di cui all'articolo 1, comma 1, applicano il sistema di analisi e gestione del rischio di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 4.

Verifica nei confronti degli organismi notificati

1. I Ministeri della salute e delle attività produttive verificano che gli organismi notificati a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 46 del 1997 abbiano conoscenze aggiornate dei dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, al fine di valutarne la conformità con il decreto legislativo n. 46 del 1997 e con le modalità di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. Se sulla base della verifica di cui al comma 1 è necessario che i Ministeri della salute e delle attività produttive modifichino i compiti degli organismi notificati, essi notificano tali modificazioni alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

Art. 5.

Analisi e gestione del rischio

1. Le procedure di valutazione della conformità per i dispositivi medici di cui all'articolo 1, comma 1, comprendono la valutazione della loro conformità ai requisiti essenziali stabiliti dal decreto legislativo n. 46 del 1997 e alle modalità di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. Gli organismi notificati valutano la strategia di analisi e di gestione del rischio seguita dal fabbricante e, in particolare, quanto segue:

a) le informazioni fornite dal fabbricante;

b) la giustificazione dell'uso di tessuti animali o di derivati;

c) i risultati di studi in materia di eliminazione e/o disattivazione, o di ricerca nella letteratura scientifica;

d) il controllo da parte del fabbricante sulle fonti delle materie prime, sui prodotti finiti e sui subappaltatori;

e) la necessità di verifica degli aspetti relativi all'approvvigionamento, comprese le forniture da parte di terzi.

3. Nella valutazione dell'analisi e della gestione del rischio eseguita nel corso della procedura di valutazione della conformità, gli organismi notificati tengono conto del certificato di idoneità EST rilasciato per i materiali di base dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali, di seguito denominato certificato EST, ove questo sia disponibile.

4. Ad esclusione dei dispositivi medici che usano materiali di base per i quali è stato rilasciato un certificato EST, gli organismi notificati chiedono, per il tramite del Ministero della salute, il parere delle autorità competenti degli altri Stati membri sulla loro valutazione e sulle conclusioni dell'analisi e gestione del rischio sui tessuti o i derivati da utilizzare nel dispositivo medico effettuata dal produttore.

5. Prima di rilasciare un certificato di esame CE della progettazione o un certificato CE di conformità del tipo, gli organismi notificati tengono debito conto di eventuali osservazioni ricevute nei tre mesi seguenti la data in cui è stato richiesto il parere delle autorità nazionali.

Art. 6.

Autorità competente per la garanzia di conformità

1. Il Ministero della salute adotta i provvedimenti necessari per garantire che i dispositivi medici di cui all'articolo 1, comma 1, siano immessi in commercio e messi in servizio solo se conformi al decreto legislativo n. 46 del 1997 e alle modalità di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. Il Ministero della salute comunica alla regione territorialmente interessata, per opportuna conoscenza, l'elenco degli stabilimenti che fabbricano i dispositivi di cui al comma 1.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. I titolari di un certificato di esame CE della progettazione o di un certificato CE di conformità del tipo rilasciato per un dispositivo medico di cui all'articolo 1, comma 1, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedono agli organismi di cui all'articolo 4, un certificato complementare di esame CE della progettazione o un certificato complementare CE di conformità del tipo che attesti l'osservanza delle modalità di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. Fino al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto è consentita l'immissione in commercio e la messa in servizio dei dispositivi medici di cui all'articolo 1, comma 1, per i quali è stato rilasciato un certificato di esame CE della progettazione o un certificato CE di conformità del tipo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché il titolare di tale certificato abbia richiesto il certificato integrativo di cui al comma 1 entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, si applica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 46 del 1997.

2. Le spese relative al rilascio dei certificati complementari, di cui al comma 1 dell'articolo 7, sono a carico del richiedente, sulla base del costo effettivo del servizio.

Art. 9.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. L'applicazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO 1
(Art. 3, comma 1)

1. ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO.

1.1. GIUSTIFICAZIONE DELL'USO DI TESSUTI ANIMALI O DERIVATI.

Il fabbricante, in base alla sua strategia globale di analisi e di gestione del rischio per ogni specifico dispositivo medico, giustifica la decisione di usare tessuti animali o loro derivati di cui all'art. 1, specificando specie animali e tessuti, tenuto conto dei benefici clinici attesi, del possibile rischio residuo e delle eventuali alternative.

1.2. PROCEDURA DI VALUTAZIONE.

Per garantire elevati livelli di tutela dei pazienti o degli utenti, il fabbricante di dispositivi che impiegano i tessuti animali o loro derivati di cui al punto 1.1. applica un adeguato e documentato sistema di analisi e gestione dei rischi che consideri i vari aspetti della EST. Egli individua i rischi associati a tali tessuti o derivati, documenta le misure per minimizzare il rischio di trasmissione e dimostra l'accettabilità del rischio residuo insito nel dispositivo che impiega i tessuti o i derivati, tenuto conto del suo campo d'impiego e del relativo beneficio atteso.

La sicurezza del dispositivo medico, dal punto di vista della sua capacità di trasmettere un agente trasmissibile, dipende dai fattori descritti ai punti da 1.2.1. a 1.2.7., che vanno analizzati, valutati e gestiti. I provvedimenti combinati determinano la sicurezza del dispositivo.

Occorre tener conto di due elementi fondamentali.

Essi sono:

la selezione dei materiali di base (tessuti o derivati) ritenuti sicuri dal punto di vista di una possibile contaminazione da parte di agenti trasmissibili, ai sensi dei punti 1.2.1., 1.2.2. e 1.2.3., tenendo conto della successiva lavorazione;

l'applicazione di tecniche produttive che rimuovano o disattivino gli agenti trasmissibili nei materiali di partenza controllati o nei derivati, ai sensi del punto 1.2.4.

Occorre inoltre tenere conto delle caratteristiche del dispositivo medico e dell'uso che di esso verrà fatto, ai sensi dei punti 1.2.5., 1.2.6. e 1.2.7.

Nel mettere in atto la strategia di analisi e di gestione del rischio occorre tenere nel debito conto i pareri espressi dai comitati scientifici competenti ed, eventualmente, i pareri del Comitato per le specialità medicinali ad uso umano (CPMP), i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

1.2.1. *Animali come fonte di materiale.*

Il rischio di EST dipende dalle specie, dai ceppi e dalla natura del tessuto di partenza. Poiché i più alti livelli di infettività da EST si verificano nell'arco di un periodo di incubazione di diversi anni, l'approvvigionamento da esemplari giovani è ritenuto un fattore di riduzione del rischio. Vanno esclusi animali a rischio come animali morti, macellati d'urgenza e sospettati di essere affetti da EST.

1.2.2. *Paesi di origine.*

In attesa di classificare i Paesi in base alla loro qualifica sanitaria con riguardo alla encefalopatia spongiforme bovina (ESB) a norma del regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, per valutare il rischio del Paese di origine si applica il rischio geografico di ESB (RGE). L'RGE è un indicatore qualitativo della probabilità in un determinato momento di trovare, in un Paese, uno o più bovini clinicamente o preclinicamente affetti da ESB. Se tale presenza è confermata, l'RGE indica il livello di infezione secondo la seguente tabella.

Livello RGE	Presenza di uno o più bovini clinicamente o preclinicamente affetti da agenti dell'ESB in un Paese/in una regione geografica
I	Altamente improbabile
II	Improbabile ma da non escludere
III	Probabile ma non confermato o confermato, a basso livello
IV	Confermato, a livello più elevato

Alcuni fattori influenzano il rischio geografico dell'ESB associato all'uso di tessuti grezzi o loro derivati provenienti da determinati Paesi. Tali fattori sono definiti all'articolo 2.3.13. del codice zoosanitario internazionale dell'UIE (Ufficio internazionale delle epizoozie), disponibile presso il sito web www.oie.int

Il comitato scientifico direttivo ha valutato il rischio geografico di ESB (RGE) di vari Paesi terzi e degli Stati membri e proseguirà la valutazione per tutti i Paesi che hanno richiesto la qualifica sanitaria con riguardo all'ESB, in base ai fattori definiti dall'UIE.

1.2.3. *Natura dei tessuti di base.*

Il produttore terrà conto della classificazione dei rischi dei vari tipi di tessuto di base. Il tessuto animale di cui si entra in possesso va sottoposto al controllo e alla ispezione singola da parte di un veterinario; occorrerà certificare che la carcassa animale è adatta al consumo umano.

Il produttore garantirà la non insorgenza di rischi di infezione al momento della macellazione.

Il produttore non si servirà di tessuto animale o derivati classificati ad alta infettività potenziale di EST, a meno che approvvigionarsi di tali materiali non sia necessario in circostanze eccezionali, dati i grandi benefici per i pazienti e la mancanza di un tessuto di base alternativo.

Saranno inoltre applicate le disposizioni del regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

1.2.3.1. Ovini e caprini.

Alla luce delle attuali conoscenze, in base ai titoli degli agenti trasmissibili nei tessuti e liquidi organici di ovini e caprini infettati per via naturale da scrapie clinico è stata redatta una classificazione della infettività di tali specie animali. Il parere del 22-23 luglio 1999 del Comitato scientifico di coordinamento (SSC) su «The policy of bree-

ding and genotyping of sheep» è corredato in allegato di una tabella, successivamente aggiornata nel parere dell'SSC su «TSE infectivity distribution in ruminant tissues (state of knowledge, December 2001)», approvato il 10-11 gennaio 2002.

La classificazione può essere rivista alla luce di nuovi risultati scientifici (per esempio, i pertinenti pareri dai Comitati scientifici, come il comitato per le specialità medicinali ad uso umano (CPMP) e i provvedimenti della Commissione che regolano l'uso di materiale a rischio di EST. Un elenco dei riferimenti ai documenti/pareri pertinenti sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea non appena la decisione della Commissione sarà stata adottata.

1.2.3.2. Bovini.

I materiali specifici a rischio (SRM) elencati nel regolamento (CE) n. 999/2001 vanno considerati ad alto potenziale di trasmissione di EST.

1.2.4. *Disattivazione o rimozione di agenti trasmissibili.*

1.2.4.1. Per i dispositivi medici che non possono essere sottoposti ad un procedimento di disattivazione/eliminazione senza subire una degradazione inaccettabile, il fabbricante farà affidamento essenzialmente sul controllo dell'approvvigionamento.

1.2.4.2. Per gli altri dispositivi, se il fabbricante dichiara che i processi di fabbricazione sono tali da rimuovere o disattivare gli agenti trasmissibili, tali dichiarazioni vanno comprovate mediante documentazione appropriata.

Informazioni tratte da ricerche e analisi sulla pertinente letteratura scientifica possono essere usate per sostenere i fattori di disattivazione/eliminazione, purché i processi specifici citati dalla letteratura siano comparabili a quelli usati per il dispositivo sanitario. Tali ricerche e analisi devono anche coincidere con i pareri scientifici disponibili adottati da un comitato scientifico dell'UE. Tali pareri serviranno da riferimento in caso di pareri contrastanti.

Se la ricerca nella letteratura non conferma le dichiarazioni, il fabbricante deve effettuare uno specifico studio scientifico in materia di disattivazione e/o eliminazione, che consideri i seguenti elementi:

il rischio identificato, associato al tessuto;

identificazione dei pertinenti agenti modello;

giustificazione della scelta delle specifiche combinazioni di agenti modello;

identificazione della fase prescelta per l'eliminazione e/o disattivazione degli agenti trasmissibili;

calcolo dei fattori di riduzione.

Una relazione finale dovrà individuare parametri e limiti del processo di fabbricazione che rivestono importanza critica per l'efficacia del processo di disattivazione o eliminazione.

Dovranno essere applicate idonee procedure documentate per garantire il rispetto dei parametri di fabbricazione convalidati durante le operazioni di produzione ordinaria.

1.2.5. *Quantitativo di tessuto animale di partenza o suo derivato richiesto per la produzione di un singolo dispositivo medico.*

Il fabbricante deve valutare la quantità di tessuti grezzi o loro derivati necessari per la produzione di un singolo dispositivo medico. Qualora si applichi un processo di depurazione, il fabbricante deve valutare la possibilità di concentrazione dei livelli di agenti trasmissibili presenti nei tessuti animali di base o nei loro derivati.

1.2.6. *Tessuti o derivati di origine animale che vengono a contatto con pazienti e utenti.*

Il fabbricante prenderà in considerazione:

i) la quantità di tessuti animali o loro derivati;

ii) l'area di contatto: la sua superficie, il tipo (per esempio, cute, tessuto mucoso, cervello, ecc.) e sua condizione (per esempio, se è intatto o danneggiato);

iii) il tipo di tessuti o loro derivati che vengono a contatto con pazienti e/o utenti;

iv) la prevedibile durata del contatto del dispositivo con il corpo (compreso l'effetto di bioassorbimento).

Si deve tenere conto del numero dei dispositivi medici che potrebbero essere utilizzati in una determinata procedura.

1.2.7. *Via di somministrazione.*

Il fabbricante terrà conto della via di somministrazione raccomandata nelle informazioni sul prodotto, da quelle a rischio più elevato (contatto con il sistema nervoso centrale) a quelle a rischio più basso (applicazione su cute priva di lesioni).

1.3. REVISIONE DELLA VALUTAZIONE.

Il fabbricante deve definire e mantenere una procedura sistematica per controllare l'informazione sul suo dispositivo medico o dispositivi simili, raccolta nella fase successiva alla produzione. L'informazione andrà valutata, data la sua rilevanza per la sicurezza, in base ai seguenti elementi:

a) detenzione di rischi in precedenza non identificati;

b) possibilità che il rischio originariamente stimato non sia più accettabile;

c) altri fattori tali da invalidare la valutazione originaria.

Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui sopra, i risultati della valutazione devono essere considerati come input di ritorno del processo di gestione del rischio.

Alla luce di tali nuove informazioni deve essere effettuata una revisione delle procedure per la gestione del rischio inerente al dispositivo medico in questione (compresa la giustificazione della scelta dei tessuti di origine animale o loro derivati). Se è possibile che si modifichi il rischio residuo o la sua accettabilità, dovrà esserne riesaminata e giustificata l'incidenza sulle misure di controllo del rischio precedentemente attuate.

I risultati di tale valutazione devono essere documentati.

2. VALUTAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI APPARTENENTI ALLA CLASSE III DA PARTE DI ORGANISMI NOTIFICATI.

Per i dispositivi medici appartenenti alla classe III a norma della regola 17 dell'allegato *IX* del decreto legislativo n. 46 del 1997, i fabbricanti devono trasmettere agli organismi notificati di cui all'art. 4 del presente decreto tutte le informazioni pertinenti per consentire una valutazione della loro strategia di analisi e di gestione del rischio. Qualsiasi nuova informazione in materia di rischio di EST raccolta dal fabbricante e pertinente rispetto ai dispositivi di sua fabbricazione dovrà essere trasmessa all'organismo notificato.

Qualsiasi eventuale variazione in materia di approvvigionamento, raccolta, trattamento e disattivazione/eliminazione che possa modificare i risultati delle procedure di gestione del rischio applicate dal fabbricante va trasmessa all'organismo notificato per una ulteriore approvazione preventiva.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione è il seguente:

«L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concerne «Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici».

— La direttiva 2003/32/CE, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 26 aprile 2003, n. L 105 concerne: «Modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE per i dispositivi medici fabbricati con tessuti d'origine animale»;

— La legge 31 ottobre 2003, n. 306 concerne: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003»;

— Il testo dell'art. 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 14. *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

Nota all'art. 2:

— Per il titolo del decreto legislativo n. 46 del 1997, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— L'art. 11, comma 1, del citato decreto legislativo n. 46 del 1997, è il seguente:

«Art. 11. *(Valutazione della conformità)*. — 1. Per i dispositivi appartenenti alla classe III, ad esclusione dei dispositivi su misura e dei dispositivi destinati ad indagini cliniche, il fabbricante deve, ai fini dell'apposizione della marcatura CE:

a) seguire la procedura per la dichiarazione di conformità CE (sistema completo di assicurazione di qualità) di cui all'allegato II, oppure

b) seguire la procedura relativa alla certificazione CE di conformità del tipo di cui all'allegato III, unitamente:

1) alla procedura relativa alla verifica CE di cui all'allegato IV, oppure

2) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia di qualità della produzione) di cui all'allegato V.».

Note all'art. 4:

— L'art. 15, del citato decreto legislativo n. 46 del 1997, è il seguente:

«Art. 15. *(Organismi designati ad attestare la conformità)*. — 1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all'art. 11, nonché i compiti specifici per i quali sono stati autorizzati, i soggetti che soddisfano i requisiti fissati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto è disciplinato il procedimento di autorizzazione e fino alla sua entrata in vigore, i requisiti e le prescrizioni procedimentali sono fissati, rispettivamente, negli allegati XI e XII.

2. I soggetti interessati inoltrano istanza al Ministero della sanità che provvede d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla relativa istruttoria ed alla verifica dei requisiti. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro novanta giorni; decorso tale termine si intende rifiutata.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e può essere rinnovata. L'autorizzazione è revocata quando i requisiti di cui al comma 1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate gravi o reiterate irregolarità da parte dell'organismo.

4. All'aggiornamento delle prescrizioni, nonché all'aggiornamento dei requisiti in attuazione di norme comunitarie, si provvede con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Il Ministero della sanità e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigilano sull'attività degli organismi designati. Il Ministero della sanità per il tramite del Ministero degli affari esteri notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi designati ad espletare le procedure di certificazione ed ogni successiva variazione.

5-*bis*. L'organismo designato fornisce agli altri organismi notificati ed al Ministero della sanità tutte le informazioni sui certificati sospesi o ritirati e, su richiesta, sui certificati rilasciati o rifiutati. Esso mette inoltre a disposizione, su richiesta, tutte le informazioni supplementari pertinenti.

5-*ter*. Qualora un organismo designato constati che i requisiti pertinenti della presente direttiva non sono stati o non sono più soddisfatti dal fabbricante oppure che un certificato non avrebbe dovuto essere rilasciato, esso sospende, ritira o sottopone a limitazioni il certificato rilasciato, tenendo conto del principio della proporzionalità, a meno che la conformità con tali requisiti non sia assicurata mediante l'applicazione di appropriate misure correttive da parte del fabbricante. L'organismo designato informa il Ministero della sanità in caso di sospensione, ritiro o limitazioni del certificato o nei casi in cui risulti necessario l'intervento del Ministero della sanità. Il Ministero della sanità informa gli altri Stati membri e la Commissione europea.

5-*quater*. L'organismo designato fornisce al Ministero della sanità, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni e i documenti pertinenti, compresi i documenti di bilancio, necessari per verificare la conformità con i requisiti di cui all'allegato XI e al decreto 1° luglio 1998, n. 318, del Ministro della sanità.».

Nota all'art. 5:

— L'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 46 del 1997, è il seguente:

«Art. 1. *(Definizioni).* — 1. Il presente decreto si applica ai dispositivi medici ed ai relativi accessori. Ai fini del presente decreto gli accessori sono considerati dispositivi medici a pieno titolo. Nel presente decreto e nei suoi allegati i dispositivi medici ed i loro accessori vengono indicati con termine «dispositivi».

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 46 del 1997, si veda in nota all'art. 5.

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 46 del 1997, si veda in nota all'art. 6.

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 46 del 1997:

«Art. 25 *(Norma di rinvio).* — 1. Alle procedure di valutazione della conformità dei dispositivi disciplinati dal presente decreto, a quelle finalizzate alla designazione degli organismi, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.».

05G0090

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n. **68.**

Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 27, commi 8, lettera *e)*, e 9, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con legge 21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 20 maggio 2004;

Vista la nota del 29 marzo 2004, con la quale è stato richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2005;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche e le modalità per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) busta di trasporto, il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificata;

b) Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA», l'organismo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come modificato dall'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) dati di certificazione, i dati inseriti nelle ricevute indicate dal presente regolamento, relativi alla trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata;

d) dominio di posta elettronica certificata, l'insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete;

e) log dei messaggi, il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni effettuate mediante posta elettronica certificata tenuto dal gestore;

f) messaggio di posta elettronica certificata, un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati;

g) posta elettronica certificata, ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;

h) posta elettronica, un sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici;

i) riferimento temporale, l'informazione contenente la data e l'ora che viene associata ad un messaggio di posta elettronica certificata;

l) utente di posta elettronica certificata, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi ente, associazione o organismo, nonché eventuali unità organizzative interne ove presenti, che sia mittente o destinatario di posta elettronica certificata;

m) virus informatico, un programma informatico avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Art. 2.

Soggetti del servizio di posta elettronica certificata

1. Sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata:

a) il mittente, cioè l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;

b) il destinatario, cioè l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;

c) il gestore del servizio, cioè il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata.

Art. 3.

Trasmissione del documento informatico

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:

«1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.».

Art. 4.

Utilizzo della posta elettronica certificata

1. La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge.

2. Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.

3. La volontà espressa ai sensi del comma 2 non può comunque dedursi dalla mera indicazione dell'indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto.

4. Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare la esplicita volontà di accettare l'invio di posta elettronica certificata mediante indicazione nell'atto di iscrizione al registro delle imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.

5. Le modalità attraverso le quali il privato comunica la disponibilità all'utilizzo della posta elettronica certificata, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del medesimo o l'eventuale cessazione della disponibilità, nonché le modalità di conservazione, da parte dei gestori del servizio, della documentazione relativa sono definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 17.

6. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'articolo 6.

7. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15.

Art. 5.

Modalità della trasmissione e interoperabilità

1. Il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente al proprio gestore di posta elettronica certificata viene da quest'ultimo trasmesso al destinatario direttamente o trasferito al gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il destinatario stesso; quest'ultimo gestore provvede alla consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

2. Nel caso in cui la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tra diversi gestori, essi assicurano l'interoperabilità dei servizi offerti, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Art. 6.

Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna

1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.

2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.

3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.

6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

7. Nel caso in cui il mittente non abbia più la disponibilità delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati, le informazioni di cui all'articolo 11, detenute dai gestori, sono opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 7.

Ricevuta di presa in carico

1. Quando la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tramite più gestori il gestore del destinatario rilascia al gestore del mittente la ricevuta che attesta l'avvenuta presa in carico del messaggio.

Art. 8.

Avviso di mancata consegna

1. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all'invio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Art. 9.

Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto

1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *dd)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

2. La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Art. 10.

Riferimento temporale

1. Il riferimento temporale e la marca temporale sono formati in conformità a quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

2. I gestori di posta elettronica certificata appongono un riferimento temporale su ciascun messaggio e quotidianamente una marca temporale sui log dei messaggi.

Art. 11.

Sicurezza della trasmissione

1. I gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta di trasporto.

2. Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata, i gestori mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito log dei messaggi. I dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per trenta mesi.

3. Per la tenuta del registro i gestori adottano le opportune soluzioni tecniche e organizzative che garantiscano la riservatezza, la sicurezza, l'integrità e l'inalterabilità nel tempo delle informazioni in esso contenute.

4. I gestori di posta elettronica certificata prevedono, comunque, l'esistenza di servizi di emergenza che in ogni caso assicurano il completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute.

Art. 12.

Virus informatici

1. Qualora il gestore del mittente riceva messaggi con virus informatici è tenuto a non accettarli, informando tempestivamente il mittente dell'impossibilità di dar corso alla trasmissione; in tale caso il gestore conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo le modalità definite dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

2. Qualora il gestore del destinatario riceva messaggi con virus informatici è tenuto a non inoltrarli al destinatario, informando tempestivamente il gestore del mittente, affinché comunichi al mittente medesimo l'impossibilità di dar corso alla trasmissione; in tale

caso il gestore del destinatario conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo le modalità definite dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Art. 13.

Livelli minimi di servizio

1. I gestori di posta elettronica certificata sono tenuti ad assicurare il livello minimo di servizio previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Art. 14.

Elenco dei gestori di posta elettronica certificata

1. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo.

2. Le pubbliche amministrazioni ed i privati che intendono esercitare l'attività di gestore di posta elettronica certificata inviano al CNIPA domanda di iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata.

3. I richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata diversi dalle pubbliche amministrazioni devono avere natura giuridica di società di capitali e capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro.

4. I gestori di posta elettronica certificata o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione devono, inoltre, possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

5. Non possono rivestire la carica di rappresentante legale, di componente del consiglio di amministrazione, di componente del collegio sindacale, o di soggetto comunque preposto all'amministrazione del gestore privato coloro i quali sono stati sottoposti a misure di prevenzione, disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione non inferiore ad un anno per delitti contro la pubblica amministrazione, in danno di sistemi informatici o telematici, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria.

6. Il richiedente deve inoltre:

a) dimostrare l'affidabilità organizzativa e tecnica necessaria per svolgere il servizio di posta elettronica certificata;

b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia della posta elettronica e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate;

c) rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all'articolo 17;

d) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate;

e) utilizzare per la firma elettronica, di cui all'articolo 9, dispositivi che garantiscono la sicurezza delle informazioni gestite in conformità a criteri riconosciuti in ambito europeo o internazionale;

f) adottare adeguate misure per garantire l'integrità e la sicurezza del servizio di posta elettronica certificata;

g) prevedere servizi di emergenza che assicurano in ogni caso il completamento della trasmissione;

h) fornire, entro i dodici mesi successivi all'iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata, dichiarazione di conformità del proprio sistema di qualità alle norme ISO 9000, successive evoluzioni o a norme equivalenti, relativa al processo di erogazione di posta elettronica certificata;

i) fornire copia di una polizza assicurativa di copertura dei rischi dell'attività e dei danni causati a terzi.

7. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione, la domanda si considera accolta qualora il CNIPA non abbia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.

8. Il termine di cui al comma 7 può essere interrotto una sola volta esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

9. Il procedimento di iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata di cui al presente articolo può essere sospeso nei confronti dei soggetti per i quali risultano pendenti procedimenti penali per delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

10. I soggetti di cui al comma 1 forniscono i dati, previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 17, necessari per l'iscrizione nell'elenco dei gestori.

11. Ogni variazione organizzativa o tecnica concernente il gestore ed il servizio di posta elettronica certificata è comunicata al CNIPA entro il quindicesimo giorno.

12. Il venire meno di uno o più requisiti tra quelli indicati al presente articolo è causa di cancellazione dall'elenco.

13. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività esercitata dagli iscritti all'elenco di cui al comma 1.

Art. 15.

Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi dell'Unione europea

1. Può esercitare il servizio di posta elettronica certificata il gestore del servizio stabilito in altri Stati membri dell'Unione europea che soddisfi, conformemente alla legislazione dello Stato membro di stabilimento, formalità e requisiti equivalenti ai contenuti del presente decreto e operi nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 17. È fatta salva in particolare, la possibilità di avvalersi di gestori stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea che rivestono una forma giuridica equipollente a quella prevista dall'articolo 14, comma 3.

2. Per i gestori di posta elettronica certificata stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea il CNIPA verifica l'equivalenza ai requisiti ed alle formalità di cui al presente decreto e alle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Art. 16.

Disposizioni per le pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente l'attività di gestione del servizio di posta elettronica certificata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici o privati, rispettando le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento.

2. L'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata rilasciate a privati da pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, costituisce invio valido ai sensi del presente decreto limitatamente ai rapporti intrattenuti tra le amministrazioni medesime ed i privati cui sono rilasciate le caselle di posta elettronica certificata.

3. Le pubbliche amministrazioni garantiscono ai terzi la libera scelta del gestore di posta elettronica certificata.

4. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative.

Art. 17.

Regole tecniche

1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie definisce, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sentito il Ministro per la funzione pubblica, le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata. Qualora le predette regole riguardino la certificazione di sicurezza dei prodotti e dei sistemi è acquisito il concerto del Ministro delle comunicazioni.

Art. 18.

Disposizioni finali

1. Le modifiche di cui all'articolo 3 apportate all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo A) si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
Registo n. 4, Ministeri istituzionali, foglio n. 332

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

— Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni».

— Si riporta il testo dell'art. 27, commi 8, lettera *e)* e 9, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione):

«8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) - d) omissis;

e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati.

9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. - Testo A), come modificato dal decreto qui pubblicato: (Vedi allegato).

— La legge 21 giugno 1986, n. 317, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1986, n. 151, reca «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il Presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come modificato dall'art. 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.):

«1. È istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 14, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 14, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *dd)* del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A):

«*dd)* FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

«Art. 26 *(Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali)*. — 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono posse-

dere i requisiti di professionalità onorabilità e indipendenza stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

2-*bis*. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto della banca si applica il comma 2.

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.».

La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1956, n. 227, reca «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1965, n. 138, reca «Disposizioni contro la mafia».

Nota all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A).

«2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Garante per la protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale.».

Note all'art. 18:

— Per l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A) si vedano le note alle premesse.

«Art. 14 (R) *(Trasmissione del documento informatico)*. — 1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.

3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.».

05G0091

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2005.

Accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento del Consiglio dei Ministri;

Considerato che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha rassegnato, in data 20 aprile 2005, le dimissioni proprie e dei colleghi Ministri componenti il Consiglio medesimo;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni che il Presidente del Consiglio dei Ministri on. dott. Silvio Berlusconi ha presentato in nome proprio e dei colleghi Ministri componenti il Consiglio medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 46

05A04249

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2005.

Accettazione delle dimissioni dei Sottosegretari di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni rassegnate, per le rispettive cariche, dai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Sottosegretari di Stato presso i Ministeri.

Art. 2.

I Sottosegretari di Stato dimissionari restano in carica per il disbrigo degli affari correnti sino alla nomina dei nuovi Sottosegretari di Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 47

05A04250

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2005.

Nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale sono state accettate le dimissioni che il Presidente del Consiglio dei Ministri, on. dott. Silvio Berlusconi ha presentato in nome proprio e dei colleghi Ministri componenti il Consiglio medesimo;

Considerato che l'on. dott. Silvio Berlusconi ha accettato l'incarico, conferitogli in data 22 aprile 2005, di formare il Governo;

Decreta:

L'on. dott. Silvio Berlusconi è nominato Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 48

05A04251

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2005.

Nomina dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati Ministri senza portafoglio:

a) l'on. professor Giulio Tremonti;

b) il sen. dottor Roberto Calderoli;

c) l'on. professor Giorgio La Malfa;

d) il dott. Stefano Caldoro;

e) l'on. Mario Baccini;

f) il sen. professor Enrico La Loggia;

g) l'on. avvocato Carlo Giovanardi;

h) il dott. ingegnere Lucio Stanca;

i) l'on. Stefania Prestigiacomo;

l) l'on. avvocato Mirko Tremaglia;

m) l'on. Gianfranco Micciché.

Sono nominati Ministri:

degli Affari esteri: l'on. dott. Gianfranco Fini;

dell'Interno: l'on. dott. Giuseppe Pisanu;

della Giustizia: il sen. ing. Roberto Castelli;

della Difesa: l'on. prof. Antonio Martino;

dell'Economia e delle finanze: il prof. Domenico Siniscalco;

delle Attività produttive: l'on. dott. Claudio Scajola;

delle Comunicazioni: l'on. Mario Landolfi;

delle Politiche agricole e forestali: l'on. Giovanni Alemanno;

dell'Ambiente e della tutela del territorio: l'on. Altero Matteoli;

delle Infrastrutture e dei trasporti: il prof. ing. Pietro Lunardi;

del Lavoro e delle politiche sociali: l'on. avv. Roberto Maroni;

della Salute: il sig. Francesco Storace;

dell'Istruzione, dell'università e della ricerca: la dott.ssa Letizia Moratti;

per i Beni e le attività culturali: l'on. prof. Rocco Buttiglione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, 23 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 49.

05A04252

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2005.

Nomina del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo, dott. Gianni Letta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Gianni Letta, è nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, 23 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 50.

05A04253

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2005.

Attribuzione delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri al Ministro degli affari esteri on. dott. Gianfranco Fini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto l'art. 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 2005 con il quale è stato nominato Ministro degli affari esteri l'on. dott. Gianfranco Fini, deputato al Parlamento;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al Ministro degli affari esteri on. dott. Gianfranco Fini, deputato al Parlamento, sono attribuite le funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, 23 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 51.

05A04254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2005.

Attribuzione delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio on. prof. Giulio Tremonti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della costituzione;

Visto l'art. 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 2005 con il quale è stato nominato Ministro senza portafoglio l'on. prof. Giulio Tremonti, deputato al Parlamento;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al Ministro senza portafoglio on. prof. Giulio Tremonti, deputato al Parlamento, sono attribuite le funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 52

05A04255

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 2005.

Nomina dei Sottosegretari di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri che i Sottosegretari di Stato sono chiamati a coadiuvare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

on. Paolo Bonaiuti;

on. Aldo Brancher;

on. dott. Antonio (Nuccio) Carrara;

on. Gianfranco Conte;

on. Giovanni Dell'Elce;

dott. Alberto Giorgio Gagliardi;

avv. Luciano Gasperini;

sen. Learco Saporito;

sen. Cosimo Ventucci;

agli Affari esteri:

sen. Roberto Antonione;

sen. Giampaolo Bettamio;

sig.ra Margherita Boniver;

on. Giuseppe Drago;

sen. Alfredo Luigi Mantica;

all'Interno;

dott. Maurizio Balocchi;

sen. Antonio D'Alì;

on. Gianpiero D'Alia;

dott. Alfredo Mantovano;

on. Michele Saponara;

alla Giustizia:

sen. Pasquale Giuliano;

on. Jole Santelli;

on. Giuseppe Valentino;

on. Luigi Vitali;

alla Difesa:

on. Filippo Berselli;

sen. Francesco Bosi;

on. Salvatore Cicu;

sen. Rosario Giorgio Costa;

all'Economia e finanze:

on. Maria Teresa Giovanna Armosino;

prof. Mario Baldassarri;

on. Manlio Contento;
on. Daniele Molgora;
sen. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas;
on. Michele Giuseppe Vietti;

alle Attività produttive:
on. Giovan Battista Caligiuri;
avv. Roberto Cota;
on. Giuseppe Galati;
on. Adolfo Urso;
on. Mario Carlo Maurizio Valducci;

alle Comunicazioni:
sen. Massimo Baldini;
on. Paolo Romani;

alle Politiche agricole e forestali:
on. Teresio Delfino;
on. Gianpaolo Dozzo;
on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;

all'Ambiente e alla tutela del territorio:
arch. Francesco Nucara;
on. Stefano Stefani;
on. Roberto Tortoli;

alle Infrastrutture e trasporti:
on. Federico Bricolo;
dott. Mauro Del Bue;
on. Ugo Giovanni Martinat;
sig. Silvano Moffa;
on. Nino Sospiri;
on. Mario Tassone;
dott. Paolo Uggè;
on. Guido Walter Cesare Viceconte;

al Lavoro e alle politiche sociali:
prof. Alberto Brambilla;
on. Francesco Saverio Romano;
on. Roberto Rosso;
dott. Maurizio Sacconi;
sen. Grazia Sestini;
on. Pasquale Viespoli;

alla Salute:
sen. Elisabetta Alberti Casellati;
sen. Cesare Cursi;
on. Domenico Di Virgilio;
dott. Domenico Zinzi;

all'Istruzione, università e ricerca:
on. Valentina Aprea;
on. Guido Possa;
avv. Giovanni Ricevuto;
sen. Maria Grazia Siliquini;

ai Beni e attività culturali:
on. Nicola Bono;
on. Antonio Martusciello;
on. Mario Pescante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

MARTINO, *Ministro della difesa*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

LANDOLFI, *Ministro delle comunicazioni*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

STORACE, *Ministro della salute*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

BUTTIGLIONE, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 53

05A04256

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2005.

Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 2005, concernente la nomina dei Ministri senza portafoglio;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Ai sottoelencati Ministri senza portafoglio sono conferiti i seguenti incarichi:

al sen. dott. Roberto Calderoli le riforme istituzionali e la devoluzione;

all'on. prof. Giorgio La Malfa le politiche comunitarie;

al dott. Stefano Caldoro l'attuazione del programma di Governo;

all'on. Mario Baccini la funzione pubblica;

al sen. prof. avv. Enrico La Loggia gli affari regionali;

all'on. avv. Carlo Giovanardi i rapporti con il Parlamento;

al dott. ing. Lucio Stanca l'innovazione e le tecnologie;

all'on. Stefania Prestigiacomo le pari opportunità;

all'on. avv. Mirko Tremaglia gli italiani nel Mondo;

all'on. Gianfranco Micciché lo sviluppo e coesione territoriale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 aprile 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2005
Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 54

05A04257

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 11 febbraio 2005.

Misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane. (Direttiva n. 1/2005).

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario generale

Alla Corte dei conti - Ufficio del Segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del Segretario generale

Alle Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300/1999

All'ARAN

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Agli enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)

Agli enti di pubblici (ex art. 70 del d.lgs. n. 165/2001)

Agli enti di ricerca (tramite il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

Alle istituzioni universitarie (tramite il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

e, per conoscenza

All'ANCI

All'UPI

All'UNCEM

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni

Alla Conferenza dei rettori delle università italiane

1. PREMESSA.

Il primo gennaio del 2004 è entrato in vigore il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», d'ora in poi denominato «Codice», nel quale sono raccolte, in forma di testo unico, tutte le disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed alle attività connesse.

Il Testo rappresenta il primo modello di codificazione organica della privacy in Europa e tiene conto sia del quadro normativo comunitario (direttive n. 95/46/CE e n. 2002/58/CE) che di quello internazionale.

La disciplina del Codice, analogamente a quella dettata dalla normativa previgente, si innesta in un contesto prevalentemente orientato alla pubblicità dell'azione amministrativa, ad opera della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle altre disposizioni di settore, e conferma la graduazione dei differenti livelli di tutela previsti all'interno della generale categoria dei dati personali predisponendo garanzie più rigorose in relazione ai dati sensibili.

Il Codice offre al cittadino un sistema di garanzie articolato e al contempo semplificato che, nell'individuare tutti gli strumenti idonei ad una piena realizzazione del diritto alla protezione dei dati personali, costituisce il presupposto per la fruizione di tutti gli altri diritti fondamentali dell'individuo che a quel diritto sono naturalmente collegati.

In tale quadro i principi ricordati nel testo unico informano tutti gli aspetti della vita sociale e dell'azione delle pubbliche amministrazioni ed in particolare, per quanto interessa in questa sede, anche gli aspetti relativi alla gestione delle risorse umane in tutti gli aspetti organizzativi, di sicurezza e di benessere.

2. I PRINCIPI E GLI OBBLIGHI.

Appare opportuno ricordare in questa sede i principi che derivano dal Codice in materia di protezione dei dati personali ai quali l'azione amministrativa dovrà ispirarsi e che sono destinati ad esercitare una grande influenza sull'esercizio della potestà organizzativa delle pubbliche amministrazioni.

Il «diritto alla protezione dei dati personali» quale prerogativa fondamentale della persona, è stato introdotto nell'ordinamento in attuazione dell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 e deve considerarsi quale diritto autonomo e distinto rispetto al diritto alla riservatezza sostanziandosi nel diritto del suo titolare di conoscere e controllare la circolazione delle informazioni che lo riguardano.

Il Codice, che ha dunque affermato, all'art. 1, il diritto alla protezione dei dati personali, mira a garantire che il trattamento di queste informazioni «si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali» (art. 2).

Un principio generale del sistema di garanzie approntato dal Codice che deve guidare l'azione amministrativa è costituito dal principio di «necessità del trattamento dei dati personali», da intendersi quale principio che integra quello di «pertinenza e non eccedenza» dei dati trattati (già individuato dalla legge n. 675 del 1996) con riferimento alla configurazione di sistemi informativi e programmi informatici. Tale regola prescrive di predisporre i sistemi informativi e i programmi informatici in modo da utilizzare al minimo dati personali ed identificativi escludendone il trattamento quando le finalità perseguite possono essere raggiunte mediante l'uso di dati anonimi o di modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (art. 3). Deve essere, inoltre, ricordato che il principio di necessità costituisce un presupposto di liceità del trattamento dei dati personali ed il mancato rispetto di questo e degli altri presupposti comporta conseguenze rilevanti per l'amministrazione. Infatti il Codice, nel dettare le regole per tutti i trattamenti ha sancito l'inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (art. 11, comma 2).

Il diritto alla protezione dei dati personali potrà, pertanto, essere garantito solo se le amministrazioni titolari dei trattamenti ispireranno la loro attività ai principi sanciti dal Codice e conseguentemente, oltre ad ottemperare agli obblighi espressamente previsti, adotteranno una serie di comportamenti concreti, azioni e provvedimenti organizzativi coerenti con i principi che regolano la materia.

In particolare, il trattamento dei dati personali da parte delle pubbliche amministrazioni è consentito solo qualora sia necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali rispettando gli eventuali altri presupposti e limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti. Al riguardo è il caso di sottolineare che, salvo quanto previsto per i trattamenti posti in essere dagli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici (parte II del Codice), le pubbliche amministrazioni non devono chiedere il consenso dell'interessato.

I dati sensibili possono, invece, essere trattati soltanto se il trattamento risulta autorizzato da un'espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite (articoli 18, 19, 20 e 22 del Codice. Per i dati sensibili v. più diffusamente infra la parte relativa ai «Regolamenti»).

È inoltre, imposto alle amministrazioni l'obbligo di garantire la sicurezza nella gestione dei dati e dei sistemi in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Pertanto le amministrazioni, o i soggetti affidatari di servizi e sistemi per conto delle stesse, dovranno adottare tutte le cautele consentite dalle moderne tecnologie prevenendo i rischi derivanti dall'organizzazione e gestione delle banche dati e dei sistemi informativi (articoli 31-35 e disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B al Codice). Analoghe cautele dovranno essere adottate nella gestione di tutti gli atti ed i provvedimenti che comportano l'utilizzo di dati personali e sensibili.

Nell'ambito del predetto obbligo generale di contenere nella misura più ampia possibile determinati rischi, i titolari del trattamento sono tenuti in ogni caso ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati mediante l'adozione delle «misure minime» di sicurezza individuate nel Titolo V, Capi I e II, della Parte II del Codice o che saranno individuate ai sensi dell'art. 58, comma 3, in relazione ai trattamenti effettuati per finalità di difesa o coperti da segreto di Stato.

La disciplina del Codice, infine, è informata dal principio di semplificazione in base al quale l'elevato grado di tutela dei diritti è assicurato nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità di esercizio del diritto alla protezione dei dati personali e degli altri diritti e libertà fondamentali dell'interessato e degli adempimenti in capo ai titolari del trattamento (art. 2, comma 2).

Disposizioni in deroga o ad integrazione della disciplina generale sono poste dal Codice in relazione a specifici settori di interesse per l'attività amministrativa, quali l'ambito giudiziario, negli articoli da 46 a 52, i trattamenti eseguiti dalle forze di polizia, negli articoli da 53 a 57, e quelli attinenti alla difesa e sicurezza dello Stato, di cui all'art. 58.

3. Finalità della direttiva.

La presente direttiva è finalizzata a richiamare l'attenzione delle amministrazioni sulle prescrizioni del Codice che incidono maggiormente nel settore pubblico, richiedendo l'adozione di efficaci scelte organizzative per tradurre sul piano sostanziale le garanzie previste dal legislatore, nonché sulle conseguenze connesse alla loro mancata attuazione.

L'entrata in vigore del nuovo Codice comporta, per le pubbliche amministrazioni, la necessità di ripensare le proprie attività e la propria organizzazione al fine di consentire una piena ed effettiva garanzia dei diritti in esso affermati.

Infatti, le tematiche relative alla privacy investono le amministrazioni nella quasi totalità delle proprie attività, assumendo significativo rilievo nello svolgimento di molti dei compiti istituzionali loro affidati dall'ordinamento, come ad esempio, la gestione delle risorse umane.

In considerazione di ciò, il Codice (art. 176) ha aggiunto il comma 1-*bis* al comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto le amministrazioni dovranno attuare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, in aggiunta ai criteri indicati nella medesima disposizione.

Da quanto premesso emerge la necessità di provvedere all'adozione degli strumenti necessari per l'attuazione pratica delle previsioni del Codice, quali:

regolamenti indicanti i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati e le operazioni che possono essere eseguite su di essi in relazione al perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico qualora manchi una specifica indicazione legislativa (articoli 20, 21 e 22);

le informative all'interessato (art. 13);

la notificazione al Garante nei casi previsti dall'art. 37;

le eventuali comunicazioni al Garante (art. 39);

le misure minime di sicurezza e, in particolare, il documento programmatico sulla sicurezza (art. 34, comma 1, lettera *g)* e regola n. 19 dell'allegato B al Codice).

Occorrerà, inoltre, procedere a puntuali ricognizioni dei dati trattati alla luce delle disposizioni vigenti e alla revisione delle modalità di gestione degli stessi, ponendo particolare attenzione alla necessità di garantire agli interessati l'esercizio del diritto di accesso ai dati che li riguardano e degli altri diritti sanciti dall'art. 7 del Codice, nonché alle problematiche relative all'accesso ai documenti amministrativi ed alla necessità di contemperare le esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa con quelle di tutela del diritto alla protezione dei dati personali.

Pertanto ci si rivolge ai dirigenti ed ai funzionari preposti alle unità di loro competenza perché nell'ambito delle attività di direzione, coordinamento e controllo degli uffici dei quali sono responsabili adottino tutte le misure utili a garantire il rispetto e la piena attuazione dei principi sanciti dal Codice, prevengano i rischi presenti nelle singole attività e adottino, conseguentemente, tutti gli atti, le soluzioni organizzative ed i comportamenti necessari.

4. Classificazione dei dati e tipologia dei relativi adempimenti.

4.1. Dati personali.

L'art. 4, comma 1, lettera *b)* del Codice definisce dati personali «qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale».

Alle pubbliche amministrazioni è consentito il trattamento dei dati personali quando risponda alla necessità di esercitare le proprie funzioni istituzionali. Pertanto, salvo quanto previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici (si vedano le disposizioni della parte II del Codice), le medesime non debbono chiedere il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 18.

In particolare, il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito anche in assenza di una specifica previsione normativa purché sia finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione, mentre la comunicazione di questi dati da una pubblica amministrazione ad un'altra o a privati oppure la loro diffusione è possibile solo quando vi sia una espressa previsione normativa, come indicato all'art. 19.

Nel caso in cui le amministrazioni abbiano necessità di fornire tali informazioni ad un'altra pubblica amministrazione, sempre ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali, ma in assenza di idonea previsione normativa, possono però informarne preventivamente il Garante, ai sensi dell'art. 39 del Codice. In base a tale nuovo meccanismo, decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante, l'operazione di comunicazione dei dati può essere avviata, ferma restando la possibilità di una diversa determinazione dell'Autorità adottata anche successivamente al decorso del termine.

Deve essere effettuata una preventiva comunicazione al Garante, a norma dell'art. 39, anche nel caso di trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto da un programma di ricerca biomedica o sanitaria, conformemente a quanto dispone l'art. 110 del Codice.

Sulle amministrazioni titolari del trattamento grava inoltre l'obbligo di notificare al Garante i trattamenti di dati personali che sono elencati nel comma 1 dell'art. 37 del Codice. Tale adempimento deve essere effettuato prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere delle operazioni che debbono essere effettuate (salvo, ovviamente, l'obbligo di notificare le eventuali modifiche del trattamento o la sua cessazione). In base agli articoli 37 e 38, la notificazione si intende validamente effettuata solo se inviata telematicamente utilizzando le modalità indicate dal Garante tramite il modello all'uopo predisposto e disponibile sul sito dell'Autorità (www.garanteprivacy.it). Al riguardo si segnala che, con provvedimento n. 1 del 31 marzo 2004, disponibile anch'esso sul sito dell'Autorità, sono stati individuati alcuni trattamenti di dati non suscettibili, in concreto, di recare pregiudizio agli interessati e quindi sottratti all'obbligo di notificazione di cui al citato art. 37.

Si rammenta infine che sulla base della disciplina del Codice configura una «comunicazione» di dati personali il dare conoscenza di tali informazioni ad uno o più soggetti diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Non può considerarsi tale, invece, la comunicazione effettuata nei confronti dell'interessato, del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, del responsabile o dell'incaricato (art. 4, comma 1, lettera *l*).

4.2. Regole generali per il trattamento dei dati.

Le regole generali, comuni a tutti i trattamenti di dati, sono rinvenibili negli articoli da 11 a 17 del Codice.

4.2.1. Modalità del trattamento e requisiti dei dati.

In particolare, l'art. 11, nell'indicare le modalità del trattamento e i requisiti dei dati, individua anche i presupposti di liceità del trattamento. Secondo la disciplina introdotta dal Codice, il mancato rispetto dei presupposti sanciti da tale disposizione e delle altre norme rilevanti in materia trattamento di dati personali comporta l'inutilizzabilità dei dati (art. 11, comma 2).

4.2.2. Titolare, responsabile, incaricati.

Per quanto riguarda i soggetti che effettuano il trattamento, l'art. 28 chiarisce che il «titolare del trattamento», nel caso delle pubbliche amministrazioni, coincide con l'entità nel suo complesso ovvero con l'unità o l'organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, anziché con la persona fisica incardinata nell'organo o preposta all'ufficio.

Per le strutture amministrative complesse si suggerisce di avvalersi della facoltà accordata al titolare dall'art. 29 del Codice di designare uno o più «responsabili del trattamento», fra i soggetti che, per qualità professionali e personali, forniscano idonea garanzia del rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Tale designazione deve essere accompagnata dalla specificazione analitica per iscritto dei compiti affidati e dalla vigilanza periodica sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite e sul generale rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, come previsto dal comma 5 dell'art. 29.

A chiusura del sistema è posta la previsione relativa agli «incaricati del trattamento», i soli che possono materialmente effettuare le operazioni di trattamento di dati personali. Gli incaricati operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, previa designazione espressa per iscritto, contenente la puntuale individuazione dell'ambito del trattamento loro consentito e l'indicazione delle istruzioni cui devono attenersi nello svolgimento del trattamento. Per semplificare tale adempimento, in considerazione della frequenza con cui il personale viene soggetto a rotazione e avvicendamento all'interno delle strutture amministrative, il Codice considera equivalente alla designazione nominativa degli incaricati, la preposizione del personale ad un'unità organizzativa (ad esempio, tramite un ordine di servizio) per la quale venga altresì individuato per iscritto l'ambito del trattamento consentito agli addetti che operano all'interno della medesima unità.

4.2.3. Informativa agli interessati.

A tutela dell'esercizio del diritto alla protezione dei dati personali il Codice pone in capo ai titolari del trattamento l'obbligo, previsto dall'art. 13, di fornire agli interessati un'adeguata informativa. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali deve pertanto essere informato oralmente o per iscritto, fra l'altro, delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati, della eventuale obbligatorietà del loro conferimento, delle conseguenze relative al rifiuto di fornire i dati, dei diritti esercitabili dal medesimo interessato, nonché dei dati identificativi del titolare del trattamento e del responsabile. Nel caso di designazione di più responsabili, il Codice introduce un'ulteriore semplificazione dando possibilità di riportare nell'informativa all'interessato gli estremi identificativi di un solo responsabile indicando contestualmente le modalità attraverso le quali è conoscibile l'elenco completo e aggiornato dei responsabili (ad esempio, attraverso l'indicazione del sito istituzionale dell'amministrazione in cui l'elenco è eventualmente pubblicato).

4.3. Dati sensibili.

L'art. 4, comma 1, lettera *d)* del Codice definisce dati sensibili «i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».

Il trattamento dei dati sensibili è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. Qualora una disposizione di legge non specifichi i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati e le operazioni che possono essere svolte su di essi, le amministrazioni sono tenute ad identificare e rendere pubblici i tipi di dati utilizzabili e le operazioni eseguibili, in relazione al perseguimento di finalità ritenute dalla legge di rilevante interesse pubblico, aggiornando ed integrando tale identificazione periodicamente (art. 20, commi 1, 2 e 4, del Codice). Al riguardo, la parte II del Codice individua alcune attività di rilevante interesse pubblico, tra le quali assumono rilievo per le pubbliche amministrazioni, a titolo esemplificativo, le attività finalizzate all'applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi (art. 59), o della normativa in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti o abilitazioni (art. 68), le attività socio-assistenziali (art. 73) e quelle volte all'instaurazione e alla gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro (art. 112).

Nel caso in cui invece le amministrazioni intendano porre in essere un trattamento di dati sensibili che non risulti previsto espressamente da una disposizione normativa di rango primario, esse possono richiedere al Garante se siano ravvisabili i presupposti di rilevante interesse pubblico che ne autorizzano il trattamento, secondo il meccanismo previsto dall'art. 26, comma 2, del Codice. In tal caso, il trattamento è consentito soltanto se l'amministrazione interessata provveda altresì ad identificare e rendere pubblici i tipi di dati utilizzabili e le operazioni eseguibili con un atto di natura regolamentare (art. 20, comma 3, del Codice, al riguardo, v. più diffusamente infra la parte relativa ai «Regolamenti»).

4.4. Dati giudiziari.

L'art. 4, comma 1, lettera *e)* del Codice definisce «dati giudiziari» i dati personali idonei a rivelare provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale indicati dall'art. 3, comma 1, lettere da *a)* ad *o)* e da *r)* ad *u)* del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

È possibile per le pubbliche amministrazioni trattare tali informazioni quando ciò sia previsto da una norma di legge oppure da un provvedimento del Garante che specifichi espressamente le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, i dati personali che possono essere utilizzati e le operazioni di trattamento eseguibili. Nel caso in cui la legge specifichi soltanto le finalità di rilevante interesse pubblico, valgono le prescrizioni relative al trattamento dei dati sensibili, di cui all'art. 20, commi 2 e 4, del Codice per quanto riguarda la necessità di individuare e rendere pubblici attraverso un atto di natura regolamentare i tipi di dati utilizzabili e le operazioni eseguibili (art. 21).

4.5. Regolamenti.

Gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice prevedono che, quando una disposizione di legge abbia specificato le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati e le operazioni che possono essere svolte su di essi, le amministrazioni dovranno adottare un apposito regolamento con il quale identificare e rendere pubblici, a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, i tipi di dati utilizzabili e le operazioni eseguibili, in relazione ai fini istituzionali perseguiti e nel rispetto dei principi affermati dall'art. 22 del Codice. L'adozione di tali provvedimenti postula la previa ricognizione di tutte le attività poste in essere dal soggetto pubblico che comportano un trattamento di dati sensibili o giudiziari, nonché la valutazione della indispensabilità dei dati utilizzati e delle operazioni svolte nell'ambito di tali attività rispetto alle finalità di volta in volta perseguite. I dati trattati vanno indicati per categorie (ad esempio, dati sulla salute, vita sessuale, sull'origine razziale, sull'origine etnica, ecc.), tenendo conto che le tipologie di dati non individuate nel regolamento non potranno essere trattate.

In altri termini, tramite tali regolamenti dovrà risultare chiaro ai cittadini il collegamento tra le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dalle amministrazioni in relazione ai compiti ad esse attribuiti dall'ordinamento e le modalità con cui vengono effettivamente utilizzate le informazioni che li riguardano. Al fine di dare efficacia al sistema di garanzie delineato dal Codice per i dati sensibili e giudiziari è pertanto necessario che le amministrazioni provvedano a tale identificazione, ove mancante, tramite atti di natura regolamentare, entro il 31 dicembre 2005, previa acquisizione del parere di conformità del Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, del Codice (art. 3, decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito con legge 27 luglio 2004, n. 188, che modifica l'art. 181, comma 1, lettera *a)* del Codice). L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni è poi aggiornata e integrata periodicamente, come indicato dall'art. 20 del Codice.

Per rendere più agevole e rapida l'adozione di tali atti, il Codice prevede che il parere del Garante possa essere formulato anche su schemi tipo. Nel caso in cui gli schemi regolamentari predisposti dalle amministrazioni corrispondano ai modelli su cui il Garante ha reso un parere conforme, non sarà quindi necessario sottoporli caso per caso allo specifico esame da parte dell'Autorità.

A tal fine, si esortano le amministrazioni ad avviare ogni iniziativa utile ad identificare settori di attività, comuni a più amministrazioni, per i quali si possa procedere ad un'elaborazione congiunta di schemi tipo da sottoporre all'attenzione del Garante, anche attraverso i progetti che questo Dipartimento avvierà in collaborazione con il Formez.

4.6. Criteri applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

L'art. 22 indica i criteri applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari. In primo luogo, le pubbliche amministrazioni devono prestare particolare atten-

zione alla prevenzione di possibili danni per l'interessato, conformando il trattamento di queste informazioni in modo da prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

In tale contesto assume uno specifico rilievo il principio di indispensabilità, in base al quale possono essere trattati soltanto i dati sensibili e giudiziari indispensabili allo svolgimento di funzioni istituzionali che non potrebbero essere adempiute altrimenti (mediante il ricorso a dati anonimi o dati personali di diversa natura).

Analogamente, sui dati sensibili e giudiziari indispensabili, le amministrazioni possono effettuare unicamente le operazioni di trattamento strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità consentite nei singoli casi.

Rispetto alla normativa previgente, è confermato infine il divieto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute.

4.7. Sicurezza dei dati.

Una particolare attenzione è posta dal Codice, negli articoli 31 e seguenti, alle tematiche della sicurezza dei dati e dei sistemi.

Il Codice distingue in proposito le misure di sicurezza da adottare in:

misure idonee e preventive volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, i rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 31);

misure minime, indicate negli articoli 34 e 35 secondo le modalità applicative analiticamente specificate nell'allegato B) al Codice e diversificate a seconda che il trattamento sia effettuato o meno con strumenti elettronici, ovvero da individuare, ai sensi dell'art. 58, comma 3, in relazione ai trattamenti effettuati per finalità di difesa o coperti da segreto di Stato (art. 33).

La distinzione rileva ai fini sanzionatori perché, mentre l'inosservanza delle misure «minime» configura una condotta penalmente rilevante, ai sensi dell'art. 169 del Codice, l'inosservanza delle misure «idonee» rende il trattamento illecito e, nel caso in cui si cagioni un danno all'interessato, espone l'autore del danno ad eventuali azioni risarcitorie da parte del soggetto leso (art. 15 del Codice).

In particolare, l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza è punita con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 10 mila euro a 50 mila euro. In questo caso è però previsto il meccanismo del «ravvedimento operoso» applicabile a coloro i quali adempiano puntualmente alle prescrizioni impartite dal Garante una volta accertato il reato ed effettuino un pagamento in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda, ottenendo così l'estinzione del reato.

4.8. Documento programmatico sulla sicurezza.

Fra le misure minime di sicurezza previste dal Codice rientra anche il Documento programmatico sulla sicurezza (Dps), obbligatorio per chi effettua un trattamento di dati sensibili e giudiziari con l'ausilio di strumenti elettronici. Tale documento deve contenere, in particolare, l'analisi dei rischi che incombono sui dati personali, l'individuazione degli accorgimenti da adottare per prevenire la loro eventuale distruzione, perdita accidentale o gli accessi abusivi e la pianificazione degli interventi formativi nei riguardi del personale. Il Dps deve essere adottato, dall'organo, ufficio o persona fisica a ciò legittimata in base all'ordinamento dell'amministrazione e predisposto (o aggiornato per le amministrazioni che erano già tenute a redigere o ad aggiornare il Dps in base alla previgente disciplina) al più tardi entro il 30 giugno 2005 (art. 6, decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 che modifica l'art. 180 del Codice). Decorso il periodo transitorio connesso all'entrata in vigore del Codice, secondo quanto precisato dal Garante nel parere del 22 marzo 2004, e, quindi a partire dal 2006, il termine per aggiornare annualmente il Dps rimarrà fissato alla scadenza del 31 marzo di ogni anno, come dispone la regola tecnica n. 19 dell'allegato B) al Codice.

Le amministrazioni che per obiettive ragioni di natura tecnica non possono, in tutto o in parte, applicare entro il 30 giugno 2005 le misure minime introdotte dalla nuova disciplina con riferimento agli elaboratori elettronici e ai programmi utilizzati possono avvalersi di un termine più ampio per l'adeguamento (30 settembre 2005, secondo quanto dispone l'art. 6 del decreto-legge citato), purché predispongano un documento, avente data certa, nel quale sono descritti tali impedimenti tecnici e lo conservino presso la propria struttura. Nell'attesa di adeguare la propria dotazione tecnologica, l'amministrazione è però tenuta ad adottare ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti, in modo da evitare i rischi, indicati dall'art. 31 del Codice, di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

5. Accesso ai dati e accesso ai documenti.

5.1. Accesso ai dati personali.

È opportuno rammentare alcuni elementi di rilievo introdotti dal Codice in materia di accesso ai dati personali.

Com'è noto, il Codice riconosce all'interessato vari diritti nei confronti delle pubbliche amministrazioni che trattano i suoi dati personali, tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenerne l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco se trattati in violazione di legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi (art. 7).

Per esercitare tali diritti l'interessato deve presentare una richiesta all'amministrazione titolare del trattamento (o al responsabile, qualora l'amministrazione si sia avvalsa di tale facoltà) senza particolari formalità (art. 9). La richiesta, se non fa riferimento ad un particolare trattamento o a specifici dati o categorie di dati personali, deve ritenersi riferita a tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dall'amministrazione (art. 10) e può riguardare anche informazioni di tipo valutativo, salvo per quanto attiene alla loro rettifica o integrazione (art. 8, comma 4).

L'amministrazione destinataria della richiesta è tenuta a fornire un riscontro compiuto ed analitico all'interessato nel termine di 15 giorni dal suo ricevimento, ovvero di 30 giorni, dandone comunicazione all'interessato, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo (art. 146). Il riscontro può essere fornito anche oralmente, tuttavia, in presenza di una specifica istanza, l'amministrazione è tenuta a trasporre i dati su supporto cartaceo o informatico o a trasmetterli all'interessato per via telematica (art. 10).

Si esortano pertanto le amministrazioni a predisporre idonei meccanismi e procedure volti a dare piena attuazione alle disposizioni del Codice in materia di accesso ai dati, in modo da agevolare l'accesso da parte degli interessati alle informazioni che li riguardano, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad una accurata selezione dei dati relativi a singoli soggetti, e da semplificare le modalità e ridurre i tempi per il riscontro agli interessati anche nell'ambito degli uffici per le relazioni con il pubblico.

5.2. Accesso ai dati e accesso ai documenti amministrativi.

Occorre sottolineare, infine, alcuni elementi che differenziano il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti introdotti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali dal diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione. Si tratta, infatti, come ricordato più volte dal Garante, di due diversi ed autonomi diritti di accesso che differiscono in termini di oggetto e di presupposti del loro esercizio.

Il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti sanciti dal Codice riguardano i dati personali (anziché ad atti e documenti) e possono essere esercitati dalle persone cui i dati si riferiscono senza particolari formalità e limitazioni, ad eccezione di taluni diritti che richiedono una specifica situazione (ad esempio, la rettifica può essere richiesta solo in relazione a dati inesatti e la cancellazione solo nei confronti di dati utilizzati in violazione di legge) e dei casi di esclusione tassativamente indicati dal Codice (art. 8). In particolare, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai dati, l'interessato non è tenuto ad esplicitare le ragioni della sua richiesta di accesso, che può concernere soltanto le informazioni riferite alla propria persona e non può essere estesa ai dati relativi a terzi.

Il diritto di accesso ai documenti è, invece, garantito solo in riferimento a documenti della pubblica amministrazione e di determinati altri soggetti da parte di chiunque sia portatore di un interesse personale e qualificato per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché da parte di amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

Per ciò che concerne le modalità di riscontro al richiedente, nel caso di esercizio del diritto di accesso ai dati, l'amministrazione è tenuta ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutte le informazioni di carattere personale che riguardano l'interessato, riportate anche su supporto informatico, e a comunicarle a quest'ultimo in forma idonea a renderle facilmente comprensibili. A differenza dell'accesso ai documenti, l'amministrazione non pertanto è obbligata ad esibire o a consegnare copia all'interessato di atti o documenti contenenti le informazioni che lo riguardano o (eventualmente) anche dati relativi a terze persone, a meno che l'estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa e le informazioni relative ai richiedenti e ai terzi siano intrecciate al tal punto da risultare incomprensibili se scomposte o private di alcuni elementi (art. 10, commi 4 e 5).

5.3. Tutela giurisdizionale.

Per quanto riguarda la tutela in sede giudiziaria del diritto di accesso ai dati personali e degli altri diritti sanciti dal Codice, la nuova disciplina prevede che «tutte le controversie riguardanti, comunque, l'applicazione delle disposizioni del Codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione» competono all'autorità giudiziaria ordinaria (art. 152).

In relazione alla tutela in sede giudiziaria del diritto di accesso agli atti amministrativi, la legge n. 241/1990 ha disposto, invece, all'art. 25, comma 5, che contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento dell'accesso è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al Tribunale amministrativo regionale.

Al riguardo è emerso un indirizzo nella giurisprudenza amministrativa, in via generale condiviso anche dalla Corte di Cassazione (si veda Cassazione civile, sez. un., 28 maggio 1998, n. 5292), in base al quale si deve riconoscere l'esistenza di una giurisdizione esclusiva amministrativa per quanto riguarda le valutazioni di legittimità degli atti amministrativi che decidono sulla richiesta di accesso, a prescindere dalla consistenza della posizione giuridica fatta valere e ciò anche nei casi in cui l'amministrazione, nel perseguire i propri interessi abbia agito quale soggetto di diritto privato (si veda Consiglio di Stato, sez. IV, 3 agosto 1995, n. 589).

6. TEMATICHE DI INTERESSE IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE.

Com'è noto poiché la pubblica amministrazione si caratterizza per essere una organizzazione produttiva basata sul lavoro, la gestione delle risorse umane, fra le attività da essa compiute, riveste un ruolo essenziale che si interseca con la potestà organizzativa attribuita alle amministrazioni. In tale ambito, occorre porre una particolare attenzione ai principi posti dal Codice.

I profili relativi alla tutela della riservatezza sono ben noti alle pubbliche amministrazioni ed in particolare agli uffici cui compete la gestione del personale. Questi ultimi detengono ed acquisiscono un numero elevato di informazioni relative ai dipendenti dell'amministrazione. Da ciò deriva la necessità di una preliminare ricognizione delle proprie attività alla luce delle norme vigenti che deve essere costantemente aggiornata. Al riguardo, vale la pena di ricordare alcuni dei problemi emersi in questi ultimi anni ed evidenziati in diverse occasioni dal Garante.

Dal momento che le pubbliche amministrazioni raccolgono, sempre più spesso attraverso tecnologie informatiche, un numero rilevante di dati, sia in relazione ai compiti di istituto, sia in relazione alla gestione del personale dipendente (per tutte le fasi relative al rapporto di lavoro, dall'accesso all'estinzione), occorre rammentare in primo luogo che la configurazione e la gestione di queste banche dati deve essere realizzata nel rispetto del principio di necessità sancito dall'art. 3 del Codice (v. più diffusamente supra la parte relativa ai «Principi e gli obblighi»).

In via generale, nel titolo VIII della Parte II del Codice, intitolato «Lavoro e previdenza sociale», l'art. 112, considera di rilevante interesse pubblico una serie di trattamenti di dati sensibili e giudiziari attinenti ai lavoratori e finalizzati all'instaurazione e alla gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. Tra tali trattamenti sono compresi, in particolare, quelli effettuati al fine di accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, o la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio (art. 112, comma 2, lettera *c*), di adempiere agli obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico del personale, nonché ai relativi obblighi retributivi, fiscali e contabili (lettera *d*), di adempiere a specifici obblighi o compiti previsti in materia di igiene e sicurezza del lavoro (lettera *e*), di svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile dei dipendenti (lettera *g*).

In particolare, in tema di pubblicazione di graduatorie delle procedure di selezione del personale, si sottolinea la necessità di verificare che le indicazioni contenute nelle graduatorie non comportino la divulgazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di utilizzare, piuttosto, diciture generiche o codici numerici, in modo da non incorrere nel divieto di diffondere i dati attinenti alla salute sancito dall'art. 22, comma 8, del Codice.

Analoghe cautele devono essere adottate nella redazione di graduatorie relative alla concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti o abilitazioni. L'inserimento in tali atti, destinati alla pubblicazione, di informazioni riguardanti lo stato di salute degli iscritti (ad esempio relative allo stato di disabilità di un componente il nucleo familiare di uno dei beneficiari) contrasta, infatti, con la disciplina sulla protezione dei dati personali che vieta ai soggetti pubblici, autorizzati a concedere specifici benefici connessi all'invalidità civile, di diffondere i dati relativi allo stato di salute dei soggetti beneficiari (art. 68 del Codice). L'adozione di tali accorgimenti, peraltro, non deve pregiudicare la possibilità per le persone a ciò legittimate di accedere ad eventuali altre informazioni relative agli iscritti in graduatoria, anche sensibili, in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia di accesso alla documentazione amministrativa.

Un altro aspetto che, oltre ad impegnare particolarmente le amministrazioni, ha suscitato alcuni interventi giurisprudenziali, riguarda le richieste di accesso agli elaborati concorsuali. Sul punto si rimanda, più in generale, alla parte successiva nella quale si richiamano gli attuali orientamenti giurisprudenziali in tema di diritto di accesso agli atti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

Sul versante della gestione dei dati personali dei dipendenti molti sono gli aspetti di rilievo. Per quanto concerne i dati contenuti nei fascicoli personali, il Garante ha avuto modo in alcune occasioni di sottolineare che le certificazioni mediche rese a giustificazione di assenze per malattia devono contenere soltanto la prognosi e non la diagnosi relativa alla patologia sofferta dal lavoratore. L'amministrazione, che non è legittimata a trattare questi dati, deve quindi adoperarsi per oscurare le diagnosi eventualmente riportate su certificati medici già detenuti ed adottare opportuni accorgimenti anche verso lavoratori e medici affinché vengano prodotti soltanto certificati dai quali risulti la sussistenza e la durata dello stato di incapacità del lavoratore, senza alcuna indicazione diagnostica.

Inoltre l'art. 113 del Codice richiama il disposto dell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il quale stabilisce che «è fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore».

Altro tema di grande attualità è quello della vigilanza sulle comunicazioni elettroniche e sull'utilizzo di Internet sul posto di lavoro rispetto al quale si richiama il documento di lavoro delle autorità europee di protezione dei dati riunite nel Gruppo dei Garanti europei, istituito ai sensi dell'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, adottato il 29 maggio 2002 (1), nonché la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Riguardo al tema del controllo dei lavoratori, occorre rammentare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa e le altre garanzie previste in materia di lavoro dall'art. 4 della legge n. 300/1970 richiamato dal Codice. Tali garanzie devono essere rispettate, in particolare, nel caso di installazione nei locali dell'amministrazione di impianti di videosorveglianza per motivi di sicurezza o per esigenze organizzative e dei processi produttivi, tenendo presente l'obbligo di informare, anche con formule sintetiche, i dipendenti ed i visitatori che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione (art. 13 del Codice).

Sulla specifica questione si ricordano gli indirizzi formulati dal Gruppo dei Garanti europei, nel parere dell'11 febbraio 2004, n. 4, sul trattamento dei dati personali tramite videosorveglianza (2) e il provvedimento del 29 aprile 2004 del Garante con cui sono state indicate le condizioni di liceità della installazione di sistemi di videosorveglianza. In particolare, l'Autorità ha ribadito che i soggetti pubblici possono attivare sistemi di videosorveglianza solo in quanto siano strumentali allo svolgimento delle loro funzioni istituzionali e ha affermato che tale installazione è lecita solo se è proporzionata agli scopi che si intendono perseguire (art. 11, comma 1, lettera *d)* del Codice), essendo altre misure realmente insufficienti e inattuabili (ad esempio, sistemi d'allarme o misure di protezione agli ingressi).

Al riguardo, occorre altresì valutare se sia realmente necessario raccogliere immagini dettagliate, definendo di conseguenza la dislocazione e la tipologia delle apparecchiature da installare (fisse o mobili), e limitare rigorosamente la creazione di banche dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza registrazione (ad esempio, per il controllo del flusso ad uno sportello). In armonia con il principio di necessità sancito dal Codice (art. 3), attraverso tali sistemi è poi possibile riprendere persone identificabili soltanto se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi. I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono inoltre essere informati della rilevazione dei dati (art. 13 del Codice). In proposito, si rammenta che con il provvedimento citato il Garante ha messo a disposizione un modello semplificato di informativa, la quale deve essere chiaramente visibile ed indicare chi effettua la rilevazione delle immagini e per quali scopi.

Infine, sulla base dell'art. 111 del Codice, è prevista l'adozione, attraverso un procedimento che coinvolgerà le categorie interessate, di un codice di deontologia e buona condotta relativo al trattamento dei dati personali in materia di gestione del rapporto di lavoro. Le disposizioni del codice deontologico una volta pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* a cura del Garante, previa verifica della loro conformità alle leggi e ai regolamenti, acquisiranno efficacia giuridica vincolante, poiché il loro rispetto costituirà «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali» effettuato anche da parte dei soggetti pubblici nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro (art. 12 del Codice).

7. L'accesso agli atti amministrativi e la tutela della riservatezza: Il contemperamento degli interessi e gli orientamenti giurisprudenziali.

Come noto il problema di fondo relativo all'applicabilità della normativa sulla tutela della riservatezza alle pubbliche amministrazioni è basato sulla possibile contrapposizione fra il principio della trasparenza dell'azione amministrativa, e quindi della pubblicità e conoscibilità degli atti delle pubbliche amministrazioni, sancito dalla legge n. 241/1990, ed il principio della tutela della riservatezza. Entrambi i principi derivano dalla Carta costituzionale essendo rispettivamente espressione dell'imparzialità e del buon andamento e della tutela dei diritti inviolabili della persona. Tali principi assumono una rilevanza assoluta per le pubbliche amministrazioni, poiché le norme che ne hanno dato attuazione concreta hanno permeato profondamente e diretto incisivamente l'attività amministrativa.

Nell'impianto della legge n. 241/1990 la tutela della riservatezza costituisce un limite al diritto di accesso (si veda l'art. 24, comma 2, lettera *d*), quale eccezione alla regola della accessibilità agli atti amministrativi. Tale intendimento è stato successivamente riconfermato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante il regolamento sulla disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel quale si prevede che l'interessato possa avere visione degli atti relativi al procedimento amministrativo quando ciò sia necessario per curare e difendere i propri interessi giuridici.

Negli anni successivi il dibattito si è dipanato intorno al tema della comparazione dei valori contrapposti, articolandosi essenzialmente sulla contrapposizione fra tutela del diritto alla riservatezza da un lato e tutela del diritto di accesso ai documenti per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante.

La possibilità che i regolamenti di delegificazione, ai quali la legge n. 241/1990 aveva demandato la disciplina dei limiti oggettivi all'esercizio del diritto di

accesso, fornissero elementi efficacemente dirimenti, non si è verificata, poiché questi si sono limitati, essenzialmente, ad indicare i documenti sottratti all'accesso.

Le amministrazioni, pertanto, per lungo tempo si sono trovate nella situazione di dover valutare caso per caso quale fosse l'esigenza prevalente, di fatto svolgendo una funzione di composizione degli interessi.

Alcuni punti di riferimento sono stati elaborati, soprattutto, dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale ha sempre ritenuto che dovesse sempre soccorrere la disciplina legislativa (si veda ad esempio Consiglio di Stato, sez. V, 5 maggio 1999, n. 518).

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 5 del 4 febbraio 1997, in linea con lo spirito della disciplina sulla trasparenza amministrativa, ha affermato che tale disciplina accorda prevalenza al principio di pubblicità rispetto a quello di tutela della riservatezza, consentendo l'accesso anche nei confronti di documenti contenenti dati riservati, sempre che l'istanza ostensiva sia sorretta dalla necessità di difendere i propri interessi giuridici e con il limite modale della sola visione, non essendo percorribile la modalità più penetrante e potenzialmente lesiva dell'estrazione di copia.

Con riferimento, invece, all'accesso a documenti amministrativi contenenti dati sensibili, il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, integrando la normativa sul trattamento di questi dati da parte dei soggetti pubblici (art. 16), aveva già colmato il vuoto normativo determinato dall'assenza di una espressa previsione legislativa relativa all'accesso a documenti contenenti informazioni sensibili.

Rispetto alla normativa previgente, il Codice conferma la compatibilità delle disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi con quelle in materia protezione dei dati personali, stabilendo che i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge n. 241/1990 e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso (art. 59). La nuova disciplina, inoltre, riproduce la previsione già contenuta nell'art. 16 del decreto legislativo n. 135/1999, in materia di trattamenti di dati sensibili da parte di soggetti pubblici, considerando le attività finalizzate all'applicazione della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di rilevante interesse pubblico.

Per ciò che concerne i limiti al diritto di accesso, nel caso in cui i documenti amministrativi oggetto della richiesta di accesso contengono dati attinenti la salute e la vita sessuale, il Codice, risolvendo alcuni dubbi interpretativi sorti sulla base del citato art. 16 del decreto legislativo n. 135/1999 ed in linea con l'orientamento interpretativo espresso al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa (C.d.S., sez. VI, n. 1882/2001), dispone che il trattamento dei dati sensibili finalizzato a permettere l'accesso è consentito soltanto se la situazione giuridica che si intende tutelare con la richiesta di accesso è «di rango almeno pari ai diritti dell'interessato», ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile (art. 60).

In proposito il Consiglio di Stato ha sostenuto che tale valutazione deve essere fatta in concreto «in modo da evitare il rischio di soluzioni precostituite poggianti su una astratta scala gerarchica dei diritti in contesa» (C.d.S. Sez. VI, 30 marzo 2001, n. 1882 e 9 maggio 2002, n. 2542; cfr. anche C.d.S. Sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9276). (3)

Con il provvedimento del 9 luglio 2003, il Garante ha affrontato la questione, riferendosi in particolare alle richieste di accesso a cartelle cliniche, ma fornendo indicazioni utili anche per altri tipi di documenti detenuti in ambito pubblico, la cui ostensibilità a persone diverse dall'interessato impone comunque una valutazione sul rango dei diversi diritti coinvolti da parte dell'amministrazione destinataria della richiesta di accesso.

In tale provvedimento, l'Autorità ha precisato, in particolare, che occorre avere presente, quale elemento di raffronto per il bilanciamento degli interessi, non già il diritto alla tutela giurisdizionale, che pure è costituzionalmente garantito, bensì il diritto soggettivo sottostante, che si intende far valere sulla base del materiale documentale di cui si vorrebbe avere conoscenza. La comunicazione di dati che rientrano nella sfera di riservatezza dell'interessato può ritenersi giustificata e legittima solo se il diritto del richiedente rientra nella categoria dei diritti della personalità o è compreso tra altri diritti fondamentali ed inviolabili.

Per ciò che riguarda invece l'accesso agli elaborati concorsuali, si rammenta che la giurisprudenza amministrativa propende per la tesi favorevole all'accesso. Ciò in considerazione del fatto che, essendo gli elaborati concorsuali, per loro natura destinati ad una valutazione e ad una comparazione, la riservatezza delle prove non può essere ritenuta prevalente rispetto all'esigenza di difesa di interessi giuridici. Pertanto il diritto all'accesso può essere fatto valere anche prima che si verifichi una lesione concreta e si esplica fino al diritto ad avere copia degli elaborati e dei titoli degli altri candidati (si vedano Consiglio di Stato, sez. IV, 13 gennaio 1995, n. 5; Consiglio di Stato, sez. VI, 13 settembre 1996, n. 1221). Più recentemente la giurisprudenza amministrativa ha affermato un principio di maggiore cautela, cioè quello della pertinenza, in base al quale l'accesso agli atti di una procedura concorsuale deve essere consentito, previa garanzia dell'anonimato degli

altri concorrenti, in relazione alle stesse prove sostenute dal richiedente (si veda TAR Toscana, sez. I, 9 marzo 1999, n. 146).

Le amministrazioni avvieranno tutte le iniziative di informazione e formazione dirette ad accrescere la conoscenza del Codice e della presente direttiva al fine di favorire, in particolare, l'attuazione delle regole per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari.

I Ministeri provvederanno a sollecitare le amministrazioni da esse vigilate perché predispongano, nei termini previsti, gli atti regolamentari di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice.

La presente direttiva è inviata all'Ispettorato per la funzione pubblica al quale è demandata dall'ordinamento l'attività di vigilanza e verifica dell'attuazione e corretta applicazione delle riforme amministrative, con particolare riferimento alle innovazioni più significative in tema di rapporti tra cittadini e amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto dal decreto sull'organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica in corso di pubblicazione.

Roma, 11 febbraio 2005

Il Ministro per la funzione pubblica: BACCINI

Registrata alla Corte dei conti il 4 aprile 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 224

(1) Reperibile all'indirizzo: http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/workingroup/wp2002/wpdocs02_en.htm

(2) Reperibile all'indirizzo: http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/workingroup/wp2004/wpdocs04_en.htm

(3) Su questa linea interpretativa si è mossa la giurisprudenza successiva (cfr. ad es. TAR Lazio, sez. Latina, 15 novembre 2002, n. 1179; TAR Abruzzo, sez. Pescara, 14 giugno 2002, n. 533; TAR Lazio, 8 marzo 2004, n. 4874; TAR Liguria, 26 febbraio 2004, n. 414).

05A03706

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 aprile 2005.

Riconoscimento, al sig. Al Saudi Marco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Al Saudi Marco, nato a Roma il 17 ottobre 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il riconoscimento del titolo professionale iracheno di «Ingegnere specializzato in strutture e costruzioni» come documentato dal certificato rilasciato dall'albo degli ingegneri iracheni di Baghdad - Al Mansour, cui risulta essere iscritto dall'agosto 1990, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato inoltre che ha conseguito il titolo accademico «B.Sc. Building and Construction» nell'anno 1989-1990 presso l'Università della tecnologia di Baghdad dipartimento di ingegneria civile;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 16 dicembre 2003 e del 22 febbraio 2005, in cui è stato espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore civile ambientale con l'applicazione di misure compensative;

Preso atto del parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in

special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Al Saudi Marco, nato a Roma il 17 ottobre 1968, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A, settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza sui seguenti esami: 1) Architettura tecnica, 2) urbanistica.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 4 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale:

il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

05A03754

DECRETO 4 aprile 2005.

Riconoscimento, al sig. Toppani Nicolas Pierre, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 48, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Toppani Nicolas Pierre, nato a Varennes sur Seine (Francia) il 27 gennaio 1967, cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della professione;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Diplome d'Ingenieur» conseguito presso la «Ecole Nationale Superieure d'Arts et metiers» nel luglio 1991;

Considerato che il richiedente ha dimostrato di essere in possesso di esperienza professionale di almeno due anni negli ultimi dieci, ai sensi dell'art. 3, lettera *b),* della direttiva 89/48 CEE;

Ritenuto peraltro che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - Sezione A settore industriale dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 31 marzo 2003 e del 24 febbraio 2004;

Visto il parere scritto del rappresentante di categoria;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b),* del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi dodici;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Toppani Nicolas Pierre, nato a Varennes sur Seine (Francia) il 27 gennaio 1967, cittadino francese, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A, settore industriale e l'esercizio della professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un perioo di dodici mesi. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà su: Meccanica del volo.

Roma, 4 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allgndo la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscienze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidiato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;

b) tirocinio di adattamento ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art .3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgie presso un ingegnere scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

05A03755

DECRETO 8 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Sirakova Boriana Hristova, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Sirakova Boriana Hristova, nata il 29 maggio 1969 a V. Tarnovo (Bulgaria), cittadina bulgara, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale quinquennale di «Mashinen ingener» conseguito in Bulgaria, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che la richiedente è in possesso del «Diploma za vishe obrazovanie - mashinen ingener» conseguito presso l'«Istituto Superiore di metalmeccanica ed elettrotecnica» di Sofia in data 30 giugno 1994 e rilasciato in data 31 gennaio 1995, che in Bulgaria abilita il titolare all'esercizio della professione di «ingegnere meccanico»;

Vista l'attività di collaborazione documentata dalla richiedente;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Sirakova possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Terni in data 9 ottobre 1995, rinnovato in data 9 febbraio 2002 con validità fino al 9 febbraio 2006, per motivi di lavoro autonomo;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Sirakova Boriana Hristova, nata il 29 maggio 1969 a V. Tarnovo (Bulgaria), cittadina bulgara, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) impianti elettrici.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 8 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia ed ordinamento professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore industriale.

05A03942

DECRETO 8 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Bonifazi (in Bartelt) Beatrice, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di revisore contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Bonifazi (in Bartelt) Beatrice, nata a Montecassiano il 25 settembre 1970, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Wirtschaftspruferin», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio dell'attività di revisore contabile in Italia;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «diploma di laurea in economia e commercio» conseguito presso l'«Università degli studi di Ancona» in data 31 ottobre 1996 e che detto diploma di laurea è stato equiparato ad un diploma universitario tedesco, come attestato dal «Seckretariat der standigen Konferenz der Kultusminister der Lander in der Bundesrepublik Deutschland» in data 12 ottobre 2000;

Considerato che l'istante è in possesso dell'abilitazione dell'esercizio della professione di revisore contabile, «Bestellungsurkunde-Wirtschaftsprufer» rilasciato dalla «Wirtschaftspruferkammer» di Stoccarda (ordine dei revisori contabili) in data 2 aprile 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 27 gennaio 2005;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria, in atti allegato;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Bonifazi (in Bartelt) Beatrice, nata a Montecassiano il 25 settembre 1970, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al registro dei «Revisori contabili» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto societario;

2) diritto tributario;

3) principi contabili.

Roma, 8 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

05A03946

DECRETO 8 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Luna Isaziga Julia Aurora, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Luna Isaziga Julia Aurora, nata a Ica (Perù) il 21 maggio 1957, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», di cui è in possesso, conseguito in Perù, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico del «Titulo di Abogado», conseguito presso la «Universidad de San Martin de Porres» il 14 agosto 1987;

Considerato inoltre che è iscritta presso il «Colegio de Abogados de Lima», dal 25 gennaio 1988;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 14 dicembre 2004 in cui si esprimeva parere favorevole;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Roma, come da quest'ultima confermato in data 26 luglio 2002;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Luna Isaziga Julia Aurora, nata a Ica (Perù) il 21 maggio 1957, cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto penale;

2) diritto civile;

3) diritto costituzionale;

4) diritto commerciale:

5) diritto del lavoro;

6) diritto amministrativo;

7) diritto processuale civile;

8) diritto processuale penale;

9) diritto internazionale privato;

10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana.

Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 8 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su:

1) diritto civile;

2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A03951

DECRETO 19 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Baleyeva Natalia Anatolievna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Baleyeva Natalia Anatolievna, nata il 25 marzo 1977 a Sverdlovsk (Ekaterinburg) (Federazione russa), cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «ingegnere» con specializzazione in «tecnologia della trasformazione chimica del legname» conseguito in Russia e rilasciato dall'Accademia statale tecnico forestale degli Urali di Ekaterinburg (Federazione russa) in data 21 giugno 2000, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere».

Preso atto che il titolo così conseguito conferisce in Russia il diritto ad esercitare le attività professionali di competenza della qualifica di cui è in possesso la sig.ra Baleyeva, come confermato nella nota dell'ambasciata d'Italia a Mosca del 29 agosto 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 27 gennaio 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri espresso nella seduta di cui sopra e nella nota in atti datata 21 febbraio 2005;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 — così come modificato dalla legge n. 189/2002 — e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Baleyeva possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 26 ottobre 2002, rinnovato in data 2 novembre 2004 con validità fino al 2 novembre 2006, per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Baleyeva Natalia Anatolievna, nata il 25 marzo 1977 a Sverdlovsk (Ekaterinburg) (Federazione Russa), cittadina russa, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulle seguenti materie: 1) meccanica del volo; 2) propulsione aerospaziale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 19 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore industriale.

05A03943

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 2005.

Cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, del Programma operativo nazionale «Pesca» periodo 2000-2006, inserito nel QCS Obiettivo 1 per le annualità 2004 e 2005. (Decreto n. 7/2005).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le Amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 139, che prevede, relativamente ai programmi operativi nazionali, che la copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ovvero di altre leggi di settore e, relativamente ai programmi operativi regionali, che la copertura finanziaria è posta a carico del predetto Fondo nella misura del 70 per cento della quota nazionale pubblica, rimanendo a carico delle regioni e/o degli enti locali la rimanente quota del 30 per cento;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 e n. 1263/99 del Consiglio dell'Unione europea riguardanti rispettiva-

mente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni concernenti lo strumento finanziario della pesca (SFOP);

Vista la decisione della Commissione europea C(2000) 3384 del 17 novembre 2000, di approvazione del programma operativo relativo al settore della pesca, che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall'obiettivo 1 in Italia;

Visti i propri decreti del 3 agosto 2001, del 9 novembre 2001 e 27 dicembre 2001, con i quali si è provveduto, tra l'altro, ad assicurare, per il suddetto programma operativo, il finanziamento della quota statale, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per gli anni 2000, 2001, 2002;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2003) 76 del 22 gennaio 2003, che ha modificato il piano finanziario allegato alla suddetta decisione della Commissione europea C(2000) 3384 del 17 novembre 2000, ed in particolare, l'articolazione annuale della quota di cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione, ferma restando la dotazione complessiva della stessa per l'intero periodo della programmazione;

Visto il proprio decreto n. 3 dell'11 aprile 2003 con il quale si è provveduto, per il suddetto programma operativo, alla rideterminazione del cofinanziamento statale per le annualità 2000, 2001 e 2002 in base alla succitata decisione C(2003)76 del 22 gennaio 2003;

Visto il proprio decreto n. 5 dell'11 aprile 2003 con il quale si è provveduto, tra l'altro, ad assicurare, per il suddetto programma operativo, il finanziamento della quota statale, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per l'anno 2003;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2004) 883 del 23 marzo 2004 che ha assegnato, per Stato membro, la riserva di efficacia e di efficienza per gli interventi strutturali comunitari a titolo degli obiettivi 1, 2 e 3 e dello Strumento finanziario di orientamento della pesca al di fuori delle regioni dell'obiettivo 1, ai programmi operativi, ai documenti di programmazione o ai loro assi prioritari che sono considerati efficaci ed efficienti ai sensi dell'art. 44, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1260/1999;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2004) 4689 del 30 novembre 2004, che nel recare modifica al Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1, ha assegnato la riserva di premialità nazionale del 6%;

Vista la decisione della Commissione europea C(2004) 5501 del 21 dicembre 2004 che ha ulteriormente modificato il piano finanziario allegato alla suddetta decisione della Commissione europea C (2001) 3384 del 17 novembre 2000 — già modificato dalla decisione C(2003)76 del 22 gennaio 2003 —, prevedendo un aumento della dotazione finanziaria complessiva del contributo comunitario, per un importo pari ad € 10.954.000,00, ripartito nelle annualità 2004, 2005 e 2006, derivante dall'assegnazione al programma della riserva di efficacia e di efficienza di cui all'art. 44, par. 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e della riserva di premialità nazionale;

Vista la medesima decisione della Commissione europea C(2004) 5501 del 21 dicembre 2004 che, nel modificare il piano finanziario del programma, ha altresì previsto un aumento della dotazione complessiva della quota di cofinanziamento nazionale, per un importo pari ad € 3.457.714,00, di cui € 3.407.714,00 per assicurare il corrispondente finanziamento nazionale del sopra richiamato incremento del contributo comunitario di € 10.954.000,00, ed € 50.000,00 destinati ad incrementare la dotazione finanziaria complessiva della quota nazionale riferita all'asse I (che passa da € 79.975.000,00 ad € 80.025.000,00 equalizzando la quota comunitaria), consentendo così il rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti, per le misure previste in tale asse, dall'allegato IV del Regolamento (CE) n. 2792/99;

Considerata la necessità di assicurare, per il suddetto programma operativo, il finanziamento della quota statale, a carico del Fondo di rotazione, per le annualità 2004 e 2005;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 18 febbraio 2005 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del programma operativo «Pesca», a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari ad € 12.219.992,00 per l'anno 2004 ed € 12.296.839,00 per l'anno 2005, come evidenziato nell'allegata tabella *A*, nella quale l'importo relativo all'annualità 2006 non è oggetto di assegnazione con il presente decreto.

2. Le suddette annualità saranno erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi allo stesso programma operativo «Pesca» ed effettua i controlli di competenza.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, invia al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2005

L'ispettore generale capo
AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 318

TABELLA A

Programma Operativo Nazionale "Pesca" inserito nel Q.C.S. obiettivo 1 - 2000/2006 - SFOP Anni 2004 - 2005 - 2006

(Importi in euro)

Programma operativo	Annualità	S F O P			Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987		
		Dec. C(2003) 76	Dec. C(2004) 5501 (con premialità)	Variazione	Dec. C(2003) 76	Dec. C(2004) 5501 (con premialità)	Variazione
Pesca	2004	17.400.000,00	21.021.176,00	3.621.176,00	11.055.484,00	12.219.992,00	1.164.508,00
	2005	17.500.000,00	21.149.745,00	3.649.745,00	11.155.421,00	12.296.839,00	1.141.418,00
	2006	17.500.000,00	21.183.079,00	3.683.079,00	11.155.421,00	12.307.209,00	1.151.788,00
TOTALE		**52.400.000,00**	**63.354.000,00**	**10.954.000,00**	**33.366.326,00**	**36.824.040,00**	**3.457.714,00**

05A03748

PROVVEDIMENTO 15 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Palermo.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 811 del 21 marzo 2005, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Palermo ha comunicato la chiusura dell'ufficio ubicato in via E. Amari, 95 - Palermo, determinata dallo sciopero generale del 18 marzo 2005, al quale ha aderito tutto il personale presente;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria provinciale di Palermo è accertato per il giorno 18 marzo 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2005

Il capo del dipartimento: CIOCCA

05A04077

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 marzo 2005.

Variazione tecnica del prodotto fitosanitario Ortiva, registrato al n. 10161.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto del 24 settembre 1999, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 febbraio 2001, con il quale è stato registrato al n. 10161 il prodotto fitosanitario denominato Ortiva, contenente la sostanza attiva azoxystrobin, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, preparato in stabilimenti di produzione già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 12 agosto 2003 e successiva integrazione del 19 ottobre 2004, dall'impresa medesima diretta ad ottenere l'autorizzazione alla estensione di impiego del prodotto sopraccitato alle colture di lattughe e simili, erbe fresche, sedano, pisello, fagiolo e fagiolino;

Visto il parere favorevole espresso in data 3 febbraio 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota del 15 marzo 2005 con la quale l'impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio in data 17 febbraio 2005 ed ha comunicato di voler rinunciare alla produzione presso lo stabilimento dell'impresa Diachem S.p.a. U.P.Sifa in Caravaggio (Bergamo);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata l'estensione d'impiego alle colture di lattughe e simili, erbe fresche, sedano, pisello, fagiolo e fagiolino, del prodotto fitosanitario denominato Ortiva registrato al n. 10161, con decreto del 24 settembre 1999, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 febbraio 2001, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139.

Per la sostanza attiva azoxystrobin, relativamente alle colture citate, rimangono confermati i limiti previsti nel decreto ministeriale 27 agosto 2004.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (Milano), autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981/1° febbraio 2000, importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera AFP Plant Syngenta Agribusiness - Grangemouth FK3 8XQ Scotland (UK) e confezionato nello stabilimento dell'impresa estera Enofyta Repacking & Warehouse site Agiou Thoma - 32100 Enofyta Viotias (Grecia).

È revocata la produzione presso lo stabilimento dell'impresa Diachem S.p.a. U.P.Sifa in Caravaggio (Bergamo).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 200-250-500, litri 1-5-10.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

syngenta

ORTIVA

Fungicida ad ampio spettro per il frumento, l'orzo, il riso e le colture orticole
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE

Azoxystrobin puro	g 23,2 (250 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione
AFP Plant, Syngenta Agribusiness - Grangemouth, FK3 8XQ, Scotland (UK)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10161 del 24/09/99

Partita N.:

Confezione da: ℓ 1

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
'ORTIVA' è un fungicida ad attività preventiva, curativa ed antisporulante della famiglia degli analoghi delle strobilurine. Una volta distribuito rimane in parte sulla vegetazione trattata e in parte viene assorbito e si ridistribuisce in modo uniforme all'interno delle foglie (anche con movimento translaminare e sistemico), risultando efficace a basse dosi d'impiego sulle principali malattie del frumento, dell'orzo, del riso e di varie colture orticole.
Su frumento ed orzo (per l'ampio spettro d'azione, la lunga persistenza e l'attività collaterale su diverse malattie della spiga) 'ORTIVA' determina una maggior produzione con elevata qualità; su riso l'efficacia su brusone ed elmintosporiosi consente aumenti quantitativi e qualitativi del raccolto.
'ORTIVA' è selettivo per api, bombi ed artropodi utili (es. insetti ed acari predatori, *Phytoseiulus persimilis, Encarsia formosa*), e non favorisce lo sviluppo degli acari.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
- Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare.
- Riempire la botte o il serbatoio di acqua per metà ed aggiungere direttamente il prodotto senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento mantenendo in agitazione la miscela
- Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua e AGRAL (50 ml/hl di acqua).

FITOTOSSICITA'
'ORTIVA' può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta, ad esempio la vite. Evitare la deriva del prodotto su melo, in particolare in presenza delle seguenti varietà: Gala e suoi derivati (es. Royal Gala, Mondial Gala, Galaxy), Renetta del Canadà, Mc Intosh e suoi derivati (es. Summered), Delbar estivale, Cox e suoi derivati (es. Cox's Orange Pippin).
Non utilizzare l'attrezzatura impiegata per i trattamenti con 'ORTIVA' per applicazioni sulle varietà di melo sopra indicate.
Per le colture orticole, nel caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione, si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

COMPATIBILITA'
Su frumento ed orzo 'ORTIVA' è miscibile con formulati ad azione insetticida a base di lambda-cialotrina e pirimicarb.
Sulle colture orticole in pieno campo 'ORTIVA' è miscibile con formulati ad azione insetticida a base di lambda-cialotrina, acefate, metomil, dimetoato e ad azione acaricida a base di propargite.
In ambiente protetto si consiglia di non miscelare il prodotto a formulati ad azione insetticida o acaricida.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Da non applicare con mezzi aerei.

PROTEGGERE DAL FREDDO.

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO.

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI.

Altre taglie: ml 200, ml 250, ml 500, l 5, l 10
Altri stabilimenti di produzione: ALTHALLER ITALIA s.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)
Altro stabilimento di solo confezionamento: ENOFYTA Repacking & Warehouse site, Agiou Thoma - 32100 Enofyta - Viotias (Grecia)

syngenta

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Colture	Malattie	Dosi	Epoca d'intervento
Frumento ed orzo	Oidio, Ruggini, Septoriosi, Elmintosporiosi, Rincosporiosi	0,8-1,0 l/ha	tra il 2° nodo e la fioritura
Riso	Brusone Elmintosporiosi	1,0 l/ha	tra botticella e fine spigatura

Note:
- Applicare 'ORTIVA' a carattere preventivo o, al più tardi, alla comparsa dei primi sintomi.
- Effettuare 1 o 2 applicazioni in funzione dell'andamento stagionale e della sensibilità varietale alle diverse malattie.
- Su oidio di frumento ed orzo impiegare 'ORTIVA' in miscela a prodotti a base di sostanze attive a differente meccanismo d'azione.
- Su frumento ed orzo adottare la dose più alta in presenza di forti pressioni delle malattie; i trattamenti presentano una buona azione collaterale su diverse malattie della spiga (es. fusariosi e nerume).
- Su riso trattare in asciutta; con condizioni molto favorevoli allo sviluppo del brusone, intervenire tra la botticella e l'inizio della spigatura ripetendo l'applicazione a distanza di 10-14 giorni.
- Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione (200-400 l/ha).

Cucurbitacee e Solanacee

Colture	Malattie	Dosi/hl colture protette e di pieno campo	Dosi/ha colture di pieno campo	Cadenza d'intervento
Melone, zucchino, cetriolo, cetriolino, anguria e zucca	Oidio	80 ml/hl	0,7 l/ha	7 - 10 giorni
	Peronospora	80-100 ml/hl	0,7-0,8 l/ha	5 - 7 giorni
	Didimella	80-100 ml/hl	0,7-0,8 l/ha	7 - 10 giorni
Pomodoro, peperone, melanzana	Peronospora, Alternariosi, Cladosporiosi del pomodoro	80-100 ml/hl	0,7-0,8 l/ha	7 - 10 giorni
	Oidio	80 ml/hl	0,7 l/ha	7 - 10 giorni

Altre colture orticole

Colture	Malattie	Dosi/ha	Cadenza d'intervento	Volumi d'acqua l/ha
Fragola	Oidio	0,8-1,0 l/ha	7-10 giorni	600-800
Cipolla, aglio, scalogno, porro	Peronospora (*P. schleideni*)		7-10 giorni	300-600
	Ruggine, Alternaria		10-14 giorni	
Carota	Alternaria, Oidio		10-14 giorni	300-600
Carciofo	Oidio, Peronospora		7-10 giorni	800-1000
Asparago	Ruggine, Stemfiliosi		10-14 giorni	600-800

Colture	Malattie	Dosi/ha (l/ha)	Cadenza d'intervento	Volumi d'acqua l/ha
Lattughe e simili (pieno campo)*	Bremia, sclerotinia, oidio	0,8 - 1	7- 10 giorni	600-800
Erbe fresche	Peronospora	0,8 - 1	7 - 10 giorni	600-800
Sedano (pieno campo)	Septoria, cercospora	0,8 - 1	7-10 giorni	800-1000
Pisello e pisello proteico	Antracnosi, muffa grigia, ruggini, oidio	0,8 - 1	10-14 giorni	600-800
Fagiolo e fagiolino	Ruggini	0,8 - 1	10-14 giorni	600-800

*** Per lattughe e simili sono da intendersi tutte le colture che rientrano in questo gruppo secondo la classificazione europea (lattuga, indivia, cicoria, radicchio, scarola ecc...)**

Note:
- Applicare 'ORTIVA' a carattere preventivo o, al più tardi, alla comparsa dei primi sintomi.
- Sulle colture in pieno campo (ad esclusione delle cucurbitacee), non utilizzare 'ORTIVA' per più del 30% delle applicazioni fungicide previste per ciclo colturale e per più di 3 trattamenti consecutivi.
- Sulle colture in ambiente protetto e su cucurbitacee, non effettuare più di 3 interventi per ciclo colturale, alternando ogni applicazione di 'ORTIVA' con almeno due applicazioni con prodotti a base di sostanze attive a differente meccanismo d'azione. Nel caso di più colture in successione, continuare l'alternanza tra i prodotti.
- Adottare la dose più alta o la cadenza d'intervento più breve quando vi sono condizioni molto favorevoli allo sviluppo dei patogeni (es. varietà particolarmente sensibili, andamento climatico predisponente, colture protette).
- Iniziare i trattamenti non prima di 3 settimane dal trapianto.
- Su asparago, trattare in assenza dei turioni.
- Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione.
- Per cucurbitacee e solanacee in pieno campo, quando la coltura è ben sviluppata, nel caso di trattamenti con volumi inferiori a 800 l/ha utilizzare le dosi ad ettaro specificate.
- Per le applicazioni su solanacee e cucurbitacee in ambiente protetto, fare riferimento alla concentrazione indicata dalla dose a ettolitro, non superando comunque la dose di 1 l/ha.
- Non applicare il prodotto nei semenzai e nei vivai.

Qualora si verificasse l'impossibilità di mantenere un adeguato livello di efficacia del trattamento, per evitare la selezione di ceppi resistenti agli inibitori della respirazione mitocondriale (QoI), sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura a diverso meccanismo di azione.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:

cucurbitacee, pomodoro, peperone, melanzana, fragola	3 giorni
cipolla, aglio, scalogno, carota, carciofo, lattughe e simili, erbe fresche, sedano, fagiolino	7 giorni
Fagiolo, pisello	14 giorni
porro	15 giorni
Riso	28 giorni
frumento ed orzo	35 giorni
asparago	non necessario

Attenzione: il formulato contiene una sostanza molto tossica per gli organismi acquatici.
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.
Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

05A03921

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 marzo 2005.

Sostituzione del liquidatore di quattro società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che i liquidatori delle società cooperative sottoelencate risultano integrare le previsioni di cui al citato parere;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La nomina del dott. Mini Paolo Maria residente in Roma, via Lucrezio Caro n. 63, quale liquidatore delle sottoelencate società cooperative:

cooperativa Balglo con sede in Roma, costituita in data 4 febbraio 1998, rogito notaio Corrado Badurina, rep. n. 618, B.U.S.C. n. 35272, codice fiscale n. 05455351006, in sostituzione del sig. Glonfoni Giuseppe;

cooperativa C.I.E.G. Compagnia Impianti Elettrici Generali, con sede in Roma, costituita in data 4 febbraio 1985, rogito notaio Giuseppe Pensabene Perez, rep. n. 27683, B.U.S.C. n. 28642, codice fiscale n. 06866350587, in sostituzione del sig. Sabatini Felice, deceduto;

cooperativa Mail Express con sede in Roma, costituita in data 13 aprile 1984, rogito notaio Alfredo Bandini, rep. n. 163132, B.U.S.C. n. 28289, codice fiscale n. 06511960582, in sostituzione del sig. Ferreti Vinicio, deceduto;

cooperativa Benevento, con sede in Roma, costituita in data 16 dicembre 1995, rogito notaio Mario Iannella, rep. n. 245113, B.U.S.C. 34412, codice fiscale n. 07576530583, in sostituzione del sig. Mei Italo, deceduto.

Roma, 21 marzo 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A03930

DECRETO 25 marzo 2005.

Conversione del decreto ministeriale di scioglimento con liquidatore del 18 marzo 1988 della società cooperativa edilizia «A.C.L.I. a r.l.», in Portogruaro, in decreto di scioglimento senza nomina di liquidatore.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 e sua circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996 circa il decentramento agli uffici territoriali dell'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la convenzione n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e del direttore generale della direzione generale e degli AA.GG. risorse umane e attività ispettiva - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro (già uffici e ispettorati provinciali del lavoro) delle competenze relative alla cooperazione;

Vista la nota n. 1470234 del 21 ottobre 2002 del Ministero delle attività produttive - direzione generale per gli enti cooperativi;

Acquisito il parere di massima favorevole della commissione centrale della cooperazione reso in data 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 17 luglio 2003 di «Rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1988 con il quale la società cooperativa edilizia A.C.L.I. a r.l. è stata sciolta con nomina di commissario liquidatore nella persona di Paolo Bellamio ai sensi dell'ex art. 2544 del codice civile;

Atteso che la detta procedura liquidatoria rientra nella fattispecie di cui all'art. 2 del succitato decreto ministeriale 17 luglio 2003 per quanto risulta dalla acquisita visura camerale e dalla relazione del liquidatore;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2004;

Decreta:

Il provvedimento ministeriale di scioglimento d'ufficio con nomina di liquidatore della società cooperativa edilizia «A.C.L.I. a r.l.» con sede in Portogruaro (Venezia), frazione Giussago, costituita per rogito notaio A. Pasqualis in data 3 luglio 1969, n. repertorio 28254 - posizione B.U.S.C. 1435, è convertito in provvedimento

di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 17 luglio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e verrà trasmesso agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.a.r. del Veneto entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Venezia-Mestre, 25 marzo 2005

Il direttore provinciale: MONACO

05A03713

DECRETO 1° aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Meridiana P.S.C. Sociale» a r.l., in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies*; in particolare dall'esame del verbale ispettivo si evince che la cooperativa sin dalla data di costituzione non ha mai compiuto atti di gestione né ha mai redatto bilanci d'esercizio, la compagine sociale non risulta più interessata al conseguimento dello scopo sociale, e pertanto, stante l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella riunione del 22 febbraio 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Meridiana P.S.C. Sociale» a r.l., con sede in Brindisi, posiz. n. 2731/314971 costituita per rogito notaio dott. Benedetto Petrachi in data 18 ottobre 2002, rep. n. 47886, registro imprese n. 113485 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 1° aprile 2005

Il direttore provinciale: MARZO

05A03704

DECRETO 1° aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Prodotti Pugliesi Monsignore» a r.l., in San Pietro Vernotico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies*; in particolare dall'esame del verbale ispettivo si evince che la cooperativa non svolge alcuna attività dal 1996 e che l'ultimo bilancio presentato risale al 30 giugno 1996, e pertanto, stante l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive n. 1574959 del 27 gennaio 2005 con la quale si ribadisce che nel caso specifico deve essere adottato lo scioglimento senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola Prodotti Pugliesi Monsignore» a r.l., con sede in San Pietro Vernotico, posiz. n. 1971/238397 costituita per rogito notaio dott. Luigi Colucci in data 11 gennaio 1989, rep. n. 2573, registro imprese n. 5516, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 1º aprile 2005

Il direttore provinciale: MARZO

05A03705

DECRETO 5 aprile 2005.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Alessandria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto n. 687 del 7 novembre 1996 relativo a «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Visto il decreto n. 300 del 22 dicembre 1973 con il quale il direttore del soppresso Ufficio provinciale del lavoro di Alessandria ha costituito — ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile e decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 — la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del 31 marzo 2005 con la quale la sig.ra Costanzo Mirella rassegna le proprie dimissioni, e la nota del 31 marzo 2005 prot. n. 135-GM/mc con la quale la Coldiretti di Alessandria ha proposto la sig.ra Aprile Elisabetta, in sostituzione della sig.ra Costanzo Mirella, dimissionaria;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Aprile Elisabetta è nominata membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in qualità di rappresentante dei datori di lavoro in sostituzione della sig.ra Costanzo Mirella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 5 aprile 2005

Il direttore provinciale reggente: NAPOLI

05A03700

DECRETO 6 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Cooperativa Arenese a r.l.», in Arena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 20 settembre 2004, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la proposta di questa direzione del 18 ottobre 2004 di scioglimento con nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV;

Preso atto della nota n. 1574965 del 27 ottobre 2005 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: società cooperativa «Nuova cooperativa Arenese a r.l.», con sede in Arena (Vibo Valentia), via Roma, costituita per rogito del notaio Faccioli Pasquale in Cessaniti (Vibo Valentia) n. repertorio 10967 in data 28 ottobre 1977, posizione BUSC n. 1301/155802, registro delle società n. 364 del 9 dicembre 1977 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 6 aprile 2005

Il direttore provinciale: FESTA

05A03796

DECRETO 7 aprile 2005.

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 che attribuisce agli Uffici del lavoro e della massima occupazione le funzioni amministrative di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Vista la circolare del Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/1970 del 2 febbraio 1995 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia dei lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39 del 18 marzo 1997;

Vista la legge n. 142/2003;

Visto il C.C.N.L. del settore merci e spedizioni stipulato in data 27 giugno 2002;

Visto l'accordo del 9 novembre 2004 di applicazione del C.C.N.L. trasporto e spedizione merci alle imprese cooperative di facchinaggio;

Visto il C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di carico e scarico presso il Ministero della difesa del 2001;

Considerata la necessità di procedere all'adeguamento delle tariffe di facchinaggio in vigore sino alla data del 31 gennaio 2005;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori nelle riunioni del 24 febbraio 2005 e 24 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. La tariffa oraria minima per le prestazioni di facchinaggio è di € 14,74 a decorrere dal 1° febbraio 2005 al 31 dicembre 2005.

2. La tariffa oraria sarà maggiorata delle percentuali previste dal C.C.N.L. per dipendenti da imprese di autotrasporto e spedizioni in caso di prestazione di lavoro nel giorno di sabato o di straordinario, festivo, notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 7 aprile 2005

Il dirigente: BALDI

05A03701

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 17 dicembre 2004.

Modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi, nonché i termini, la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi.

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047 e successive modificazioni con cui è stata istituita la Cassa di presidenza per l'assicurazione degli sportivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto l'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

Visto in particolare il comma 2-*bis* dell'art. 51 della citata legge, come modificato dall'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con il quale si prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2004, sono stabilite le modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi, nonché i termini, la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi;

Vista la nota del 4 agosto 2004 con la quale il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) esprime il proprio parere favorevole;

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

SOGGETTI ASSICURATI

Art. 1.

Soggetti obbligati e beneficiari delle prestazioni assicurative

1. Ai sensi del primo comma dell'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono beneficiari delle prestazioni assicurative obbligatorie tutti gli sportivi dilettanti tesserati con la qualifica di atleta, tecnico, dirigente alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva.

2. Ai fini dell'applicazione della richiamata legge 27 dicembre 2002, n. 289:

a) per atleti dilettanti si intendono tutti i tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico motorio o quale impiego del tempo libero, con esclusione di coloro che vengono definiti professionisti dagli specifici regolamenti delle organizzazioni sportive nazionali di appartenenza o che vengono ricompresi nelle previsioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

b) per dirigenti si intendono tutti i tesserati con tale qualifica alle organizzazioni di riferimento e che esercitano le proprie funzioni a livello centrale e/o periferico, ovvero in seno agli affiliati:

c) per tecnici si intendono tutti i tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori ed altre figure diversamente definite o individuate dalle organizzazioni di appartenenza che siano preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico.

Art. 2.

Premio assicurativo

1. Ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, gli sportivi dilettanti di cui all'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite delle organizzazioni sportive nazionali di riferimento, con i tempi e le modalità previsti dal presente decreto quale condizione essenziale per il rilascio della tessera associativa.

Capo II

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3.

Ambito di applicazione della tutela assicurativa

1. L'assicurazione obbligatoria è rivolta agli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva e riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai medesimi durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle funzioni attribuite alla qualifica rivestita nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza.

2. Gli infortuni saranno ammessi al beneficio assicurativo, a condizione che le attività di cui sopra si svolgano secondo le modalità, i tempi ed in strutture o luoghi regolamentati dalle singole organizzazioni.

3. La normativa di riferimento per l'accertamento delle circostanze di cui sopra è quella vigente al momento dell'infortunio.

Art. 4.

Validità dell'assicurazione

1. L'assicurazione è prestata senza limiti di età ed è valida per il mondo intero, a condizione che le attività sportive o le funzioni di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente decreto siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti, dai calendari e dagli accordi delle organizzazioni sportive nazionali di riferimento, purché definiti in una data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio.

2. La garanzia assicurativa inizia dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio e cessa alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento.

Art. 5.

Titoli per le prestazioni assicurative

1. I titoli che danno diritto alla prestazioni assicurative sono:

a) essere tesserato in data certa antecedente all'infortunio mediante le modalità previste da ciascuna delle organizzazioni sportive di appartenenza;

b) essere in regola con il pagamento del premio assicurativo in data certa antecedente all'infortunio.

Art. 6.

Definizione di infortunio e sua indennizzabilità

1. Agli effetti dell'art. 3 del presente decreto si intende per «infortunio» l'evento improvviso di una causa violenta ed esterna che si verifichi indipendentemente dalla volontà dell'assicurato, nell'esercizio dell'attività sportiva o della funzione disciplinata dall'organizzazione per la quale risulti al momento tesserato, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.

2. Sono indennizzabili le lesioni corporali che abbiano nell'infortunio come sopra specificato la loro causa diretta, esclusiva e provata e che producano all'assicurato la morte o l'invalidità permanente entro un anno dall'infortunio denunciato.

Art. 7.

Condizioni per l'indennizzabilità dell'infortunio

1. La Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi di seguito denominata SPORTASS, corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

2. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fatto salvo quanto successivamente previsto per gli atleti disabili.

3. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, per i soli infortuni che determinano la morte dell'assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva ufficialmente indetta dalle organizzazioni sportive per le quali l'assicurato risulti tesserato, iscritta nei rispettivi calendari ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la SPORTASS liquiderà il previsto capitale qualunque sia la causa che ha determinato il decesso.

Art. 8.

Estensione della garanzia per gli allenamenti

1. L'assicurazione si estende alle conseguenze di infortuni che avvenissero durante gli allenamenti, anche individuali o isolati, purché questi siano previsti e/o disposti e/o autorizzati e/o controllati dall'organizzazione sportiva competente, anche attraverso le proprie società affiliate. In tal caso, ai fini dell'ammissione del sinistro al beneficio assicurativo, la denuncia di infortunio, sottoscritta dal legale rappresentante della struttura organizzativa alla quale riferire l'organizzazione dell'evento in occasione del quale si è verificato l'infortunio, dovrà comunque essere accompagnata da una dichiarazione sottoscritta dal maggiore esponente sportivo presente al fatto che confermi l'esistenza dei presupposti di ammissibilità sopra enunciati, assumendone la piena responsabilità della veridicità delle dichiarazioni stesse.

2. Nel caso di discipline sportive individuali, l'assicurazione non sarà operante in caso di disposizioni riguardanti la limitazione temporale o territoriale dell'esercizio della disciplina stessa, o se l'infortunio è avvenuto nel corso di attività in contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti anche locali.

3. Per quanto previsto nel presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera *e)*, dell'art. 10.

Art. 9.

Estensione della garanzia per il rischio in itinere

1. L'assicurazione è operante anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, anche come passeggeri ed in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento dell'attività prevista dal ruolo conseguente al titolo associativo in possesso dell'assicurato al momento del verificarsi dell'evento, esclusi tassativamente gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme di legge che regolano il viaggio da parte del soggetto assicurato.

2. Affinché l'infortunio possa essere ammesso al beneficio assicurativo è indispensabile che l'evento sia occorso in località compresa nella direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi dalla propria residenza al luogo deputato all'attività assicurata ed in date e/o orari coerenti con la necessità di pervenire in tempo utile sul luogo di svolgimento dell'attività assicurata, ovvero con il tempo necessario per il rientro alla residenza al termine dell'attività stessa.

Art. 10.

Esclusione della garanzia

1. L'assicurazione non è operante:

a) per eventi derivanti da uso e guida, anche come passeggero, di natanti e mezzi di locomozione subacquea e di mezzi di locomozione aerea, con esclusione delle discipline sportive per le quali detti mezzi siano lo strumento attraverso il quale esercitare l'attività;

b) per eventi derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;

c) qualora sia accertato dalle competenti strutture, in base alle normative vigenti, che l'assicurato abbia assunto sostanze dopanti in violazione delle norme sportive e di legge;

d) qualora sia accertato che l'assicurato sia affetto da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi orga-

nico-cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidi, fatto salvo quanto previsto per le attività degli atleti disabili;

e) qualora sia accertato che l'assicurato sia stato destinatario di provvedimento di squalifica o inibizione disposto in via definitiva dagli organi di giustizia sportiva delle competenti, dalle ore 24 del giorno d'inizio della sanzione, sino alle ore 00 del primo giorno successivo alla scadenza del provvedimento;

f) per eventi derivanti o che siano stati determinati da una azione delittuosa commessa dall'assicurato o da personale partecipazione come attore o provocatore a risse, tumulti, ed in genere da violazione di leggi o regolamenti comuni e sportivi;

g) nei casi di guerra, insurrezione, attentati terroristici;

h) per eventi derivanti da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;

i) per eventi derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;

j) per le conseguenze di lesioni di varici e dei tessuti alterati dalle stesse, le incarcerazioni intestinali (ernie non traumatiche e loro conseguenze), gli effetti dello spavento e del «colpo morale».

2. L'assicurazione, altresì, non è operante dalla data dell'infortunio sino alla guarigione clinica delle lesioni di infortunio, documentata alla SPORTASS con certificato medico di avvenuta guarigione. Pertanto, ove l'infortunato, autorizzato o non, riprenda l'attività sportiva prima del conseguimento della guarigione stessa, la SPORTASS non riconoscerà eventuali infortuni nei quali l'assicurato possa incorrere in tale periodo, né l'eventuale conseguente aggravamento delle precedenti lesioni.

Art. 11.

Esonero denuncia altre assicurazioni

1. Gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di denunciare altre polizze stipulate per il medesimo rischio in quanto le prestazioni definite dal successivo capo III si aggiungono a quelli di ogni altra assicurazione.

Art. 12.

Altri esoneri

1. Gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli assicurati stessi fossero affetti al momento del tesseramento o che dovessero in seguito intervenire.

Art. 13.

Rinuncia alla rivalsa

1. La SPORTASS rinuncia a favore dell'assicurato al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili del sinistro, ad eccezione di quanto stabilito all'art. 27 del presente decreto.

Capo III

PRESTAZIONI

Art. 14.

Prestazioni assicurative

1. Le prestazioni fornite dalla SPORTASS agli assicurati consistono:

a) erogazione agli aventi diritto, in caso di morte dell'assicurato di un capitale di 75.000,00 euro, con limite catastrofale di 2.500.000,00 euro. Qualora un unico evento ammissibile al beneficio assicurativo coinvolgesse più assicurati tale che la somma complessiva dei capitali assicurati superasse il predetto limite, importo sarà proporzionalmente ridotto in base al numero degli assicurati coinvolti nell'evento;

b) erogazione a favore dell'assicurato, per l'intera durata della sua vita e/o finché sussistano le condizioni che hanno comportato l'assegnazione del vitalizio, di 6.000,00 euro annui per invalidità accertate superiori al 35% e sino al 60% compreso e di 9.000,00 euro annui per invalidità superiori al 60%;

c) indennizzo per invalidità permanente da erogarsi in unica soluzione, proporzionalmente al capitale di morte di cui alla precedente lettera *a)*, da liquidarsi al definitivo accertamento di una invalidità permanente fino al 35%.

Art. 15.

Criteri per la determinazione dell'invalidità permanente

1. La determinazione del grado di invalidità permanente cui riferire la natura delle prestazioni di cui all'art. 14 del presente decreto viene effettuata in base alla tabella allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, tenuto conto che:

a) la perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali indicate in tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta;

b) per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro;

c) nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti la indennità viene stabilita mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino al limite massimo del 100 per cento. L'indennità per la perdita anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell'alluce, nella metà; per la perdita dì una falange di qualunque altro dito, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito;

d) per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale;

e) nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di riferimento, l'indennità è stabilita

tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione, esclusa in ogni caso la diminuzione della capacità sportiva;

f) in caso di perdita anatomica o funzionale di un organo o arto già minorato, le percentuali sopra indicate saranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;

g) per la perdita di elementi dentari potrà essere concessa indennità per invalidità permanente in misura da stabilirsi, caso per caso, proporzionalmente alla diminuita capacità masticatoria o fonatoria causata dalla perdita stessa.

Art. 16.

Criteri di indennizzabilità per il caso di morte

1. Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa avvenga entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la SPORTASS liquida il capitale assicurato agli eredi legittimi e testamentari.

2. Quando la morte sia avvenuta entro un anno dall'infortunio e per causa, dimostrata e provata, dello stesso, gli eventuali indennizzi o rendite che fossero state corrisposte per invalidità permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, saranno detratti dal capitale di morte da erogare agli aventi diritto.

3. Qualora, a seguito di un evento indennizzabile, il corpo dell'assicurato non venga ritrovato, la SPORTASS liquida ai beneficiari di cui al comma 1 il capitale assicurato non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta ex articoli 60 - 62 del codice civile. Tuttavia se dopo il pagamento del capitale assicurato risultasse che l'assicurato è vivo, la SPORTASS avrà diritto alla restituzione della somma pagata entro quindici giorni dalla richiesta agli eredi beneficiari.

Art. 17.

Criteri di indennizzabilità
per invalidità permanente superiore al 35%

1. Nel caso in cui l'infortunio abbia comportato quale conseguenza diretta accertata una invalidità permanente superiore al 35%, sarà erogato l'indennizzo previsto dalla lettera *b)*, punto 1, dell'art. 14.

2. I destinatari del vitalizio dovranno, pena la decadenza dal diritto assicurativo in godimento, certificare con cadenza quinquennale ed entro la scadenza anniversaria del riconoscimento dell'indennizzo di cui al precedente punto 1, il perdurare dei postumi invalidanti che hanno dato luogo all'assegnazione del vitalizio.

3. Nel caso in cui, nel corso del quinquennio, si siano verificate modificazioni migliorative o peggiorative dello stato d'invalidità accertato o successivamente confermato, il beneficiano del vitalizio dovrà darne immediata comunicazione scritta alla SPORTASS, che provvederà ad accertare il nuovo stato procedendo alla revoca, alla modifica o all'integrazione del trattamento.

4. In caso di revoca del vitalizio per sopravvenuto miglioramento che comporti una valutazione di invalidità inferiore al 35%, si darà luogo alla liquidazione dell'indennizzo per infortunio di cui alla lettera *c)*, punto 1, dell'art. 14.

5. Nessun importo è dovuto all'ente nel caso l'ammontare del vitalizio erogato sia superiore all'importo dell'indennizzo derivante dal nuovo accertamento del grado di invalidità.

6. A seguito di revoca del vitalizio, nel caso di successivo aggravamento dell'ultimo grado di invalidità accertato e conseguente all'infortunio che ha dato luogo al trattamento assicurativo, l'assicurato può far richiesta di revisione della propria posizione.

7. Nel caso di riammissione al vitalizio, le eventuali somme erogate a titolo di indennizzo ai sensi del precedente punto 4 saranno conguagliate a valere sulle successive rate del vitalizio.

8. La SPORTASS si riserva il diritto insindacabile di sottoporre l'assicurato titolare del vitalizio ad accertamenti medici volti a verificare lo stato ed il grado di invalidità.

9. L'assicurato non potrà rifiutarsi, pena la decadenza dal diritto al trattamento assicurativo in godimento, di sottoporsi agli accertamenti medici.

Art. 18.

Indennizzo per prestazioni aggiuntive

1. Oltre alle prestazioni previste dal precedente art. 14, la SPORTASS riconosce indennizzi per le seguenti prestazioni aggiuntive, purché avvenute in occasione di eventi indennizzabili ai sensi del presente decreto:

a) nel caso di morte di un tesserato genitore, il previsto capitale in caso di morte spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanto beneficiari sarà aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50% della totale;

b) per gli assicurati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età alla data dell'infortunio, saranno rimborsate le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito, sino all'importo massimo di 1.500,00 euro;

c) nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi che comportino all'assicurato ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento, saranno rimborsate le relative spese documentate sino all'importo massimo di euro 500,00;

d) nel caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento involontario di sostanze che comporti almeno un ricovero con pernottamento in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, saranno rimborsate spese documentate sino all'importo massimo di euro 500,00;

e) nel caso di ricovero dell'assicurato in istituto di cura, a seguito di diagnosi di assideramento, congela-

mento, colpi di sole o di calore e folgorazione, verranno rimborsate spese sostenute sino all'importo massimo di euro 500,00;

f) se l'infortunio, a causa dell'entità delle lesioni dovesse comportare l'impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, dovesse comportare la perdita dell'anno scolastico, sarà corrisposto un indennizzo di euro 1.500,00.

Capo IV

DETERMINAZIONE DEL PREMIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 19.

Determinazione del premio

1. I premi assicurativi, suddivisi per fasce di rischio, sono indicati nella tabella allegata al presente decreto.

2. Allo scadere del terzo anno dall'emanazione del presente regolamento e, successivamente, ogni cinque anni, il Presidente della SPORTASS relazionerà alle autorità competenti sull'andamento tecnico della gestione assicurativa obbligatoria.

3. Sulla base delle relazioni di cui al precedente punto 2, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, saranno adottati gli opportuni provvedimenti di assestamento sia in termini di prestazioni che di premi.

Art. 20.

Modalità di pagamento del premio

1. Il pagamento del premio a favore della SPORTASS dovrà essere effettuato per il tramite delle organizzazioni sportive nazionali cui l'assicurato chiede il rilascio del tesseramento, contestualmente alla trasmissione alla SPORTASS medesima degli elenchi nominativi suddivisi per distinti soggetti di cui alla tabella *«A»* e per fascia di premio, con l'indicazione della data di effettivo avvenuto tesseramento. Gli elenchi faranno fede per l'ammissione al beneficio assicurativo del tesserato.

L'importo del premio potrà essere addebitato ai soggetti destinatari dell'obbligo assicurativo nei modi che ogni singola organizzazione sportiva nazionale di riferimento riterrà più opportuni.

Art. 21.

Mancato versamento del premio

1. In mancanza del versamento del premio, qualora l'assicurato possa esibire la tessera associativa per la qualifica rivestita al momento del sinistro, comunque rilasciata dalla struttura organizzativa deputata a tale compito dai regolamenti delle organizzazioni ci cui all'art. 1 antecedentemente alla data dell'infortunio, la SPORTASS provvederà ad erogare la prevista prestazione, salvo quanto stabilito al successivo art. 27.

Capo V

DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ATLETI DISABILI

Art. 22.

Atleti disabili

1. Per gli sportivi dilettanti tesserati alla Federazione Italiana Sport Disabili, avuto riguardo alla necessità di individuare particolari condizioni di assicurabilità, saranno emanate speciali disposizioni, fermo restando quanto previsto all'art. 31 del presente decreto.

Capo VI

NORME E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Art. 23.

Procedure

1. Le denunce degli infortuni, compresi quelli che hanno determinato il decesso degli assicurati, dovranno essere redatte su apposito modulo fornito dalla SPORTASS ed inviate a quest'ultima a cura dell'infortunato o suoi aventi causa entro quindici giorni dal fatto.

2. Nessuna denuncia d'infortunio potrà in alcun caso essere presa in considerazione trascorsi i termini di prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 2952 del codice civile.

3. La denuncia d'infortunio compilata in ogni sua parte e controfirmata dal legale rappresentante della società sportiva che con tale atto assume la piena responsabilità delle dichiarazioni rese nella denuncia stessa in ordine alle modalità e circostanze di fatto, di tempo e di luogo in cui ebbe a verificarsi il sinistro, dovrà essere corredata da copia della seguente documentazione:

a) copia del certificato medico attestante l'idoneità fisica alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

b) dichiarazione di non essere sottoposto a provvedimenti di squalifica o inibizione;

c) certificazione medica attestante la lesione subita.

4. Avvenuto l'infortunio deve sottoporsi alle cure di un medico e seguire le prescrizioni dei sanitari al fine di ridurre al minimo le conseguenze delle lesioni.

5. Nel caso l'infortunio abbia comportato il ricovero, all'atto della dimissione dovrà essere trasmessa alla SPORTASS copia della relativa cartella clinica.

6. Nel caso l'infortunio comporti la necessità di successive visite e/o controlli sanitari, l'assicurato o gli aventi causa dovranno trasmettere alla SPORTASS copia della relativa certificazione per la valutazione del decorso clinico.

7. L'infortunato, i suoi familiari, gli aventi causa, devono consentire alle visite dei medici della SPORTASS ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria.

8. Entro quindici giorni dalla cessazione delle cure mediche l'infortunato o gli aventi causa dovrà presentare alla SPORTASS il certificato di guarigione recante l'indicazione dell'eventuale grado di invalidità permanente, anche se non richiestogli. In tale certificato dovranno essere descritte dettagliatamente la natura ed il carattere dei postumi residuati dalla lesione, il valore dei postumi stessi in rapporto alla diminuzione della capacità generica lavorativa applicata alla tabella di cui al precedente punto 1 dell'art. 15.

9. L'assicurato o i suoi aventi causa decadono da ogni diritto alle prestazioni nel caso di inosservanza delle prescrizioni per l'infortunio sopra riportate e del pari decadono da ogni diritto ove fossero incorsi in erronee, false o reticenti dichiarazioni.

10. Nel caso che dalla documentazione prodotta risulti una invalidità permanente, la SPORTASS, trascorso il necessario periodo di stabilizzazione dei postumi, provvederà ad insindacabile giudizio a sottoporre l'infortunato ad accertamento medico-fiduciario, al fine di stabilire definitivamente l'esistenza e l'entità dell'invalidità permanente, oggetto di indennizzo.

11 Nel caso di morte dell'assicurato, a seguito di dichiarazione di ammissibilità al beneficio assicurativo da parte della SPORTASS, gli aventi causa dovranno presentare la seguente documentazione:

a) certificato di morte dell'assicurato;

b) certificato di stato di famiglia;

c) atto notorio dal quale dovrà risultare se il defunto ha lasciato testamento; in caso positivo nell'atto dovranno essere citati i termini del testamento stesso. In mancanza di testamento, nell'atto notorio, dovrà essere precisato chi siano gli eredi legittimi ed il rispettivo rapporto di parentela con il defunto.

12. Il pagamento degli indennizzi, delle rendite e/o del capitale di morte viene effettuato in Italia ed in euro, in un unica soluzione.

13. Ogni pretesa dell'assicurato o dei suoi aventi causa si avrà per abbandonata in caso di inattività per un anno dall'ultima comunicazione data o ricevuta dalla SPORTASS.

Capo VII

CONTENZIOSO

Art. 24.

Ricorso alla SPORTASS

1. Avverso le decisioni di SPORTASS in ordine al fatto dell'infortunio, alle sue cause e conseguenze, nonché alla regolarità amministrativa della pratica d'infortunio, è ammesso ricorso al Consiglio direttivo della SPORTASS su istanza motivata e documentata dell'assicurato, da depositarsi alla sede dell'ente entro quindici giorni dalla comunicazione che s'intende contestare. Il Consiglio direttivo dell'ente si pronuncerà sul ricorso entro quarantacinque giorni dal suo deposito.

Art. 25.

Foro competente

1. Le disposizioni del presente decreto e le obbligazioni che da esso derivano sono regolate dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il foro di Roma.

Capo VIII

OBBLIGHI E SANZIONI

Art. 26.

Obblighi

1. Alla verifica del pagamento del premio assicurativo, del rispetto dei tempi e delle modalità previsti dal presente decreto quale condizione essenziale per il perfezionamento delle procedure di tesseramento, sono preposte le organizzazioni sportive nazionali di riferimento.

2. La relativa documentazione dovrà essere custodita dalle sopra indicate strutture per almeno cinque anni ed esibita a richiesta della all'elenco.

Art. 27.

Sanzioni

1. La verifica circa l'esistenza di un tesseramento rilasciato in assenza di pagamento di premio comporterà, a carico della struttura responsabile del rilascio della tessera, una sanzione pari a trenta volte il premio indicato alla tabella *A* allegata al presente decreto.

2. Al verificarsi delle condizioni previste all'art. 21, la SPORTASS eserciterà nei confronti dell'organizzazione sportiva nazionale di riferimento il diritto di rivalsa spettante a norma dell'art. 1916 del codice civile.

TITOLO II

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA PRATICA SPORTIVA

Capo I

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Art. 28.

Prevenzione

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, la SPORTASS, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Scienza dello Sport del C.O.N.I. implementa il sistema informativo per la raccolta, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, dei dati sugli infortuni sportivi ed in particolare per:

a) la valutazione e l'elaborazione dei predetti dati;

b) la valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione e di educazione sanitaria messe in atto;

c) la redazione dei piani riferiti ai rischi più gravi e diffusi per prevenire i fenomeni e rimuovere le cause di nocività;

d) la stesura di una relazione annuale sul numero degli infortuni e sulle loro cause e formule proposte in tema di informazione, formazione ed assistenza ai fini della prevenzione degli infortuni negli ambienti di svolgimento dell'attività sportiva e per limitare i rischi nella pratica delle discipline sportive.

Art. 29.

Attività di informazione ed educazione

1. La SPORTASS, d'intesa con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, individua le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza nell'ambito sportivo e per la predisposizione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni derivanti dall'esercizio della pratica sportiva. I predetti programmi sono rivolti prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggior rischio e promuovono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle soluzioni preventive.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.

Altri soggetti ed organizzazioni sportive

1. Le norme del presente decreto sono applicabili anche nei confronti dei tesserati alle organizzazioni sportive a carattere nazionale diverse da quelle indicate dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, a condizione che dette organizzazioni ne facciano espressa richiesta.

2. Le norme del presente decreto sono altresì applicabili nei confronti dei soggetti non previsti dall'art. 4, comma 205, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a condizione che le organizzazioni sportive nazionali di riferimento ne facciano espressa richiesta.

3. La SPORTASS, valutati i contenuti tecnico-sportivi delle attività, potrà a suo insindacabile giudizio accogliere le richieste o rifiutarle.

Art. 31.

Termini

1. Per i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 così come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già titolari di copertura assicurativa con l'ente pubblico SPORTASS, le garanzie assicurative in essere rimangono efficaci fino alla loro prima scadenza anniversaria.

Roma, 17 dicembre 2004

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 234

TABELLA *A*

N.	Federazioni sportive nazionali	Atleti agonistici tecnici *Premio in euro*	Atleti non agonistici *Premio in euro*
1	Aero Club d'Italia - piloti velivoli a motore e vela	550,00	450,00
	Aero Club d'Italia - volo libero (deltaplano, parapendio e similari)	150,00	130,00
	Aero Club d'Italia - piloti ultralleggeri	180,00	150,00
	Aero Club d'Italia - modellisti	4,00	3,50
2	Automobil Club d'Italia - piloti	20,00	5,00
	Automobil Club d'Italia - piloti karting	20,00	5,00
3	Federazione italiana atletica leggera	3,00	2,50
4	Federazione italiana baseball - softball.	3,00	2,50
5	Federazione italiana badminton	2,50	1,50
6	Federazione italiana bocce	1,50	1,00
7	Federazione italiana gioco calcio. . . .	16,00	5,00
8	Federazione italiana canoa kayak . . .	4,00	2,00
9	Federazione italiana canottaggio. . . .	4,00	2,00
10	Federazione italiana ciclistica	45,50	41,00
12	Federazione italiana discipline armi sportive da caccia	6,00	4,00
13	Federazione ginnastica d'Italia	4,50	2,50
14	Federazione italiana golf	5,00	3,00
15	Federazione italiana giuoco handball	6,50	2,00
16	Federazione italiana hokey	3,00	2,00
17	Federazione italiana hokey e pattinaggio	5,00	3,50
18	Federazione italiana lotta, judo, karate, arti marziali - lotta	7,50	1,50
	Federazione italiana lotta, judo, karate, arti marziali - judo.	7,00	1,50
	Federazione italiana lotta, judo, karate, arti marziali - karate e am	3,00	1,50

N.	Federazioni sportive nazionali	Atleti agonistici tecnici *Premio in euro*	Atleti non agonistici *Premio in euro*
19	Federazione italiana pesistica e cultura fisica	4,00	2,00
21	Federazione italiana motociclistica	50,00	6,00
22	Federazione italiana motonautica	80,00	5,00
23	Federazione italiana nuoto	3,50	2,00
24	Federazione italiana pallacanestro	6,00	5,00
25	Federazione italiana pallavolo	4,50	2,50
26	Federazione italiana pentathlon moderno	15,00	5,00
27	Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee	5,50	4,50
28	Federazione pugilistica italiana	21,00	8,00
29	Federazione italiana rugby	35,50	15,50
30	Federazione italiana scherma	4,50	2,50
31	Federazione italiana sci nautico	7,00	5,00
32	Federazione italiana sport del ghiaccio	4,00	3,00
34	Federazione italiana sport equestri	21,50	11,50
35	Federazione italiana sport invernali	11,50	9,00
36	Federazione italiana taekwondo	4,50	3,00
37	Federazione italiana tennis	5,00	2,50
38	Federazione italiana tennistavolo	1,50	1,00
39	Unione italiana tiro a segno	1,50	1,00
40	Federazione italiana tiro a volo	2,50	1,50
41	Federazione italiana tiro con l'arco	2,50	1,50
42	Federazione italiana triathion	5,00	2,50
43	Federazione italiana vela	5,00	2,50

N.	Discipline associate	Atleti agonistici *Premio in euro*	Atleti non agonistici *Premio in euro*
1	Federazione arrampicata sportiva italiana	5,00	3,00
2	Federazione italiana bridge	1,50	1,00
3	Federazione italiana biliardo sportivo	1,50	1,00
4	Federazione italiana kendo	2,50	1,50
5	Federazione italiana sport bowling	2,50	1,50
6	Federazione italiana kick boxing	5,00	2,00
7	Federazione italiana sportiva twirling	2,50	1,50
8	Federazione canottaggio sedile fisso	4,00	2,00
9	Federazione cricket italiana	3,00	2,00
10	Federazione italiana dama	1,50	1,00
11	Federazione italiana giuoco squash	5,00	2,50
12	Federazione italiana pallapugno	3,00	1,50
13	Federazione italiana sport orientamento	3,00	1,50
14	Federazione scacchistica italiana	1,50	1,00
15	Federazione italiana sport silenziosi	3,50	1,50
16	Federazione italiana danza sportiva	2,00	1,00
17	Federazione italiana wu shu - kung fu	5,00	3,00
18	Federazione italiana pallatamburello	2,00	1,50
19	Federazione italiana giochi e sport tradizionali	2,50	1,50
20	Federazione italiana surfing	5,00	2,50

N.	Discipline associate	Atleti agonistici *Premio in euro*	Atleti non agonistici *Premio in euro*
1	Associazione centri sportivi italiani	3,50	1,50
2	Centro nazionale sportivo fiamma	3,50	1,50
3	Centro nazionale sportivo libertas	3,50	1,50
4	Centro sportivo italiano	3,50	1,50
5	Ente nazionale democratico d'azione sociale	3,50	1,50
6	Polisportive giovanili salesiane	3,50	1,50
7	Movimento sportivo promozionale Italia	3,50	1,50
8	Associazione italiana cultura e sport	3,50	1,50
9	Centri sportivi aziendali industriali	3,50	1,50
10	Centro sportivo educativi nazionale	3,50	1,50
11	Centro universitario sportivo italiano	3,50	1,50
12	Unione italiana sport per tutti	3,50	1,50
13	Unione sportiva ACLI	3,50	1,50
14	Opere sportive Italia	3,50	1,50
15	Alleanza sportiva italiana	3,50	1,50

	Premio in euro
Dirigenti delle F.S.N. - D.S.A. - E.P.S.	2,50
Federazione italiana cronometristi	7,00
Federazione medico sportiva italiana	5,00
Federazione italiana sport Disabili	1,00

05A03859

DECRETO 1º febbraio 2005.

Modifiche al decreto 24 settembre 2004, recante «Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali».

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'art. 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004, il quale prevede che «con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti e delle direzioni generali e dei relativi compiti»;

Visto, in particolare, l'art. 19, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004, il quale prevede che con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione ed alla organizzazione degli uffici periferici del Ministero;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2004 recante «Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Rilevata l'esigenza di procedere ad alcune modifiche del sopra citato decreto ministeriale 24 settembre 2004, in coerenza con il nuovo assetto del Ministero delineato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004;

Sentite le organizzazioni sindacali il 28 gennaio 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche agli allegati 1 e 2, al riepilogo dei dirigenti di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica ed al riepilogo degli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 24 settembre 2004, contenute nell'allegato *A* al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo.

Roma, 1° febbraio 2005

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 272

ALLEGATO *A*

A) Nell'allegato 1 al decreto ministeriale 24 settembre 2004, denominato «Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali - amministrazione centrale», il prospetto relativo al Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione è sostituito dal seguente:

DIPARTIMENTO PER LA RICERCA
L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE

Uffici dirigenziali di supporto al capo del Dipartimento n. 3

Servizio ispettivo . . . . n. 1

(dirigenti con funzioni ispettive n. 25*)

Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione:

Uffici dirigenziali . . . . n. 4

Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione:

Uffici dirigenziali . . . . n. 3

Totale . . . n. 11

* Escluso il responsabile del servizio ispettivo.

B) All'allegato 2 del decreto ministeriale 24 settembre 2004, denominato «Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali - amministrazione periferica», sono apportate le seguenti modifiche:

a) il prospetto relativo al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna è sostituito dal seguente:

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna:

1) Direzione amministrativa dell'Emilia-Romagna - con sede a Bologna;
2) Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia con sede a Bologna;
3) Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Parma e Piacenza con sede a Parma;
4) Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini - con sede a Ravenna;
5) Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Modena e Reggio Emilia - con sede a Modena;
6) Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Parma e Piacenza con sede a Parma;
7) Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini con sede a Bologna;
8) Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna con sede a Bologna.

Conseguentemente il totale complessivo del prospetto relativo al dipartimento per i beni culturali e paesaggistici è così rideterminato:

Totale complessivo n. 83

b) nel prospetto relativo al Dipartimento per i beni archivistici e librari - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali le parole «10. Biblioteca Estense di Modena» sono sostituite dalle seguenti: «10. Biblioteca Estense Universitaria di Modena».

c) il prospetto relativo al riepilogo dei dirigenti di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica è sostituito dal presente:

RIEPILOGO DIRIGENTI DI LIVELLO NON GENERALE AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

Uffici di diretta collaborazione del Ministro . . . . n. 5

Totale . . . n. 5

Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici:

Amministrazione centrale . . . . n. 16

Amministrazione periferica . . . . n. 83

Soprintendenze dotate di autonomia Direzione amministrativa della Soprintendenza archeologica di Pompei . . . . . . n. 7

Totale . . . n. 106

Dipartimento per i beni archivistici e librari:

Amministrazione centrale . . . . n. 10

Amministrazione periferica . . . . n. 71

Totale . . . n. 81

Dipartimento per la ricerca l'innovazione e l'organizzazione:

Amministrazione centrale + dirigenti ispettori. . . . . n. 36

Amministrazione periferica . . . . n. 8

Totale . . . n. 44

Dipartimento per lo spettacolo e lo sport:

Amministrazione centrale . . . . n. 11

Totale . . . n. 11

Totale complessivo . . . n. 247

d) il prospetto relativo al riepilogo degli allegati 1 e 2 è sostituito dal presente:

RIEPILOGO ALLEGATI 1 e 2

Dotazione organica (decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004 Tabella *A*. n. 247

Uffici centrali . . . . n. 48*

Uffici di diretta collaborazione del Ministro . . . . n. 5

Uffici periferici . . . . n. 162

Soprintendenze dotate di autonomia ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 368/1998 e successive modificazioni (Soprintendenza speciale per il polo museale romano, Soprintendenza speciale per il polo museale fiorentino, Soprintendenza speciale per il polo museale napoletano, Soprintendenza speciale per il polo museale veneziano e Soprintendenza archeologica di Roma). . . . . n. 5

Soprintendenza dotata di autonomia ai sensi dell'art. 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 (Soprintendenza archeologica di Pompei e Direzione amministrativa) . . . . n. 2

Dirigenti con funzioni ispettive . . . . n. 25**

Totale complessivo . . . n. 247

* Ivi compreso il responsabile del Servizio ispettivo.

** Escluso il responsabile del servizio ispettivo che viene conteggiato nel numero degli uffici centrali.

05A03952

DECRETO 4 aprile 2005.

Riconoscimento, al sig. Piccioni Luca, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SPETTACOLO DAL VIVO E LO SPORT

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il Sig. Piccioni Luca, nato a La Spezia il 10 gennaio 1973, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci nella disciplina sci alpino conseguito in Francia in data 9 febbraio 2000, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci, con particolare riferimento alla Regione Emilia Romagna;

Udito il parere della Conferenza dei servizi espresso nella seduta del 16 febbraio 2005;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci nella disciplina sci alpino conseguito in Francia in data 9 febbraio 2000 dal sig. Piccioni Luca, nato a La Spezia il 10 gennaio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino e quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei maestri di sci dell'Emilia Romagna.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2005

Il direttore generale: NASTASI

05A03707

DECRETO 4 aprile 2005.

Riconoscimento, al sig. Stella Alberto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SPETTACOLO DAL VIVO E LO SPORT

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Stella Alberto, nato ad Aosta l'8 marzo 1970, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci nella disciplina sci di fondo conseguito in Francia in data 30 marzo 2000, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci, con particolare riferimento alla Regione Valle d'Aosta;

Udito il parere della Conferenza dei servizi espresso nella seduta del 16 febbraio 2005;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci di fondo;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci nella disciplina sci di fondo conseguito in Francia in data 30 marzo 2004 dal sig. Stella Alberto, nato ad Aosta l'8 marzo 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci di fondo e quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei maestri di sci della Valle d'Aosta.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2005

Il direttore generale: NASTASI

05A03708

DECRETO 4 aprile 2005.

Riconoscimento, al sig. Vaudagnotto Gianlorenzo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SPETTACOLO DAL VIVO E LO SPORT

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Vaudagnotto Gianlorenzo, nato ad Aosta il 24 settembre 1972, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci nella disciplina sci alpino conseguito in Francia in data 18 gennaio 2005, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci, con particolare riferimento alla Regione Valle d'Aosta;

Udito il parere della Conferenza dei servizi espresso nella seduta del 16 febbraio 2005;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci nella disciplina sci alpino conseguito in Francia in data 18 gennaio 2005 dal sig. Vaudagnotto Gianlorenzo, nato ad Aosta il 24 settembre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino e quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei maestri di sci della Valle d'Aosta.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica taliana.

Roma, 4 aprile 2005

Il direttore generale: NASTASI

05A03709

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 febbraio 2005.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone terrestri e lagunari e di impianti a fune.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il medesimo art. 2, comma 6, in base al quale una quota non inferiore al cinque per cento dei contributi assegnati in base al predetto comma 5 deve essere utilizzata dalle regioni per finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale;

Visto l'art. 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) con il quale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, secondo quanto specificato nella relativa tabella 1, di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2002, per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 6, della legge n. 194/1998;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 16 del 17 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001, registro n. 2, foglio n. 262 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio – con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 144, comma 1, della legge n. 388/2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 30/TPL dell'8 maggio 2002, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 15.493.706,97 pari a L. 30 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e fino all'anno 2016;

Vista la direttiva prot. n. 22630 del 31 dicembre 2004 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2005 al Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Considerato di dover procedere, per il corrente anno, al pagamento sul capitolo 8151 – piano di gestione 6 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 15.493.706,97 a favore delle regioni a statuto ordinario, come indicato nella colonna n. 4 della tabella allegata al citato decreto interministeriale 016/TPL/2001;

Decreta:

Per le finalità di cui alle premesse si autorizza il pagamento della somma di € 15.493.706,97, per l'anno finanziario 2005, sul capitolo 8151 piano di gestione 6 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'Unità previsionale di base 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del decreto interministeriale n. 016/TPL del 17 maggio 2001.

I singoli importi sono da versare sui C/C che ogni regione intrattiene presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ord.	Quote competenza 2005	C/c n.
Abruzzo	514.546,01	31195
Basilicata	446.993,45	31649
Calabria	534.532,89	31789
Campania	1.730.027,32	31409
Emilia Romagna	1.063.178,17	30864
Lazio	2.146.962,97	31183
Liguria	776.389,66	32211
Lombardia	2.330.718,34	30268
Marche	542.899,49	31118
Molise	258.899,84	31207
Piemonte	1.327.810,69	31930
Puglia	1.025.063,65	31601
Toscana	1.189.142,01	30938
Umbria	355.270,70	31068
Veneto	1.251.271,78	30522
TOTALE	15.493.706,97	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2005

Il capo del Dipartimento trasporti terrestri
FUMERO

05A03697

DECRETO 28 febbraio 2005.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone terrestri e lagunari e di impianti a fune.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) con il quale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, di lire 67 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 16 del 17 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001, registro n. 2, foglio n. 262 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio –, con il quale sono stati ripartiti i contributi di cui al richiamato art. 54, comma 1 della legge n. 488/1999;

Visto il decreto dirigenziale n. 22/TPL del 27 luglio 2001, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di lire 67 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e sino all'anno 2015;

Vista la direttiva prot. n. 22630 del 31 dicembre 2004 emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2005, al Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Ritenuto di dover procedere, per il corrente anno, al pagamento sul capitolo 8151 – piano di gestione 4 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 34.602.612,00 a favore delle regioni a statuto ordinario come indicato nella colonna n. 2 della tabella allegata al citato decreto interministeriale 016/TPL/2001;

Decreta:

Si autorizza il pagamento della somma di € 34.602.612,00, per l'anno finanziario 2005, sul capitolo 8151 – piano di gestione 4 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'Unità previsionale di base 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del decreto interministeriale n. 016/TPL del 17 maggio 2001.

I singoli importi sono da versare sui C/C che ogni regione intrattiene presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ord.	Quote competenza 2005	C/c n.
Abruzzo	1.149.152,73	31195
Basilicata	998.285,35	31649
Calabria	1.193.790,10	31789
Campania	3.863.727,67	31409
Emilia Romagna	2.374.431,23	30864
Lazio	4.794.883,97	31183
Liguria	1.773.936,88	32211
Lombardia	5.205.270,95	30268
Marche	1.212.475,51	31118
Molise	578.209,63	31207
Piemonte	2.965.443,85	31930
Puglia	2.289.308,81	31601
Toscana	2.655.750,48	30938
Umbria	793.437,89	31068
Veneto	2.794.506,95	30522
TOTALE	34.602.612,00	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2005

Il capo del Dipartimento: FUMERO

05A03698

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 18 maggio 2004.

Approvazione di progetti a carattere regionale per la regione Emilia-Romagna, ai sensi della legge 30 dicembre 1988, n. 556.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto l'art. 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il Ministero delle attività produttive, al quale vengono attribuite le funzioni ed i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988 recante l'individuazione degli istituti e sezioni di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di finanziamento agevolato di cui all'art. 1 della legge n. 556/1988;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 556/1988 per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto 15 gennaio 1990 con il quale il Ministro del turismo e dello spettacolo ha approvato i progetti a carattere regionale per la Regione Emilia-Romagna;

Vista la sentenza passata in giudicato n. 1561/2003 del T.A.R. dell'Emilia-Romagna, che, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla s.r.l. Minerolea, ha annullato il suddetto decreto ministeriale 15 gennaio 1990;

Ritenuto che tale annullamento è stato pronunciato unicamente per riconosciuto vizio di difetto di motivazione quanto all'esclusione del progetto presentato dalla società Minerolea per l'ammissione ai benefici di cui alla legge n. 556/1988;

Considerato che la stessa sentenza ha individuato nel procedimento a suo tempo seguito quegli elementi non esplicitati allora dagli organi competenti, ma realmente esistenti, quali fattori motivanti l'esclusione del progetto presentato dalla s.r.l. Minerolea;

Considerato che si deve ad una mera omissione la mancata esplicitazione della non conformità del progetto alle linee del piano regionale di sviluppo turistico;

Considerato che il piano di sviluppo turistico della regione Emilia-Romagna individua, ai fini della selezione dei progetti ammissibili, dei criteri di priorità;

Considerato che, tra i criteri selettivi di priorità individuati nel citato piano di sviluppo, sono poste in prima linea le iniziative relative alla creazione di strutture tecnologiche o reti di strutture ricettive e, solo successivamente ed in ordine decrescente, otto linee d'intervento e che tra queste le opere già iniziate alla data di presentazione delle domande di contributo sono situate solo al sesto posto;

Considerato che la società s.r.l. Minerolea aveva già iniziato la costruzione del Residence Hotel, manifestando quindi autonoma capacità finanziaria, per cui l'eventuale contribuzione statale perderebbe la qualificazione d'incentivo per assumere, invece, la caratteristica di premio;

Ritenuto quindi che il progetto di costruzione di un fabbricato ad uso alberghiero sito in Bologna e denominato «Residence Hotel» della s.r.l. Minerolea non risponde pienamente alle finalità prioritarie del piano di sviluppo turistico della regione Emilia-Romagna;

Ritenuto, pertanto, di confermare l'esclusione dai benefici di cui alla legge n. 556/1988 del progetto della s.r.l. Minerolea per i riferiti motivi, nonostante abbia ricevuto una valutazione parametrica talvolta eguale ad altri progetti ammessi al finanziamento;

Ritenuto che occorre procedere, ora per allora, all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Emilia-Romagna presentati ai sensi degli articoli 1 e 2 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Emilia-Romagna di cui all'elenco già allegato al decreto ministeriale 15 gennaio 1990, che si riproduce in allegato e che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Quanto ai contributi in conto capitale ed in conto interessi, si confermano le erogazioni già intervenute e quelle ancora in corso per la parte in conto interessi sui fondi già a suo tempo interamente trasferiti alla regione Emilia-Romagna.

Roma, 18 maggio 2004

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO

Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556 articoli 1 e 2

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Bologna:					
Bologna	Novantotel Informatica Limitatamente alla seg. opera: stralcio	Novantotel	1.547	449	23,6
Bologna	Parco attrezz. Campeggi Limitatamente alla seg. opera: stralcio	Cooper Costr. a r.l.	4.000	1.162	61
Castel S. Pietro	Hotel Castello Limitatamente alla seg. opera: stralcio	Bedonia S.r.l.	1.800	523	27,5
Granarolo	Compl. Albergh. Santa Paola Limitatamente alla seg. opera: stralcio	Biemme Turismo S.r.l.	3.000	871	45,8
Dozza Imolese	Rest. Monte del Re Limitatamente alla seg. opera: stralcio	Monte del Re Resid.	5.000	1.452	76,2
Porretta Terme	Albergo Salus 2° Limitatamente alla seg. opera: stralcio	Terme Porretta S.p.A.	4.000	1.162	61,0
Ferrara:					
Ferrara	Immob. Leonardo S.A.S. Res. Ristr. Limitatamente alla seg. opera: stralcio	Immob. Leonardo S.a.s.	2.000	581	30,5
Forlì:					
Riccione	Ristr. Amm. Ex Colonia Dalmine Limitatamente alla seg. opera: stralcio	F.I.R. S.r.l.	5.100	1.481	77,8
Cesenatico-Riccione	Catena Alberghiera Franchising Giov. Limitatamente alla seg. opera: stralcio	Amaducci e altri	3.850	1.118	58,7
Rimini	Hotel Continental Limitatamente alla seg. opera: stralcio	Continental S.r.l.	2.000	581	30,5
Rimini	Centro Congressi Grand Hotel Limitatamente alla seg. opera: stralcio	Gestione S.r.l.	3.000	871	45,8
Rimini	Riammod. Grand Htl di Rimini Limitatamente alla seg. opera: stralcio	Rimini 82	2.500	726	38,1
Parma:					
Parma	Park Hotel Toscanini Limitatamente alla seg. opera: stralcio	Buia Nereo	2.000	581	30,5
Salsomaggiore Terme	Grande Alb. Centrale Bagni Limitatamente alla seg. opera: stralcio	Union Emme S.r.l.	2.000	581	30,5
Ravenna:					
Cervia	Ristr. Ampl. Hotel delle Palme Limitatamente alla seg. opera: stralcio	Turismare	2.000	581	30,5
		Totali	**43.797**	**12.720**	**668**

05A04083

DECRETO 11 aprile 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Vittorio Veneto - Cooperativa carico e scarico - Piccola società cooperativa», in Milano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 2004 con il quale l'avv. Antonio Serpico è stato nominato commissario liquidatore della società «Vittorio Veneto - Cooperativa carico e scarico - Piccola società cooperativa», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 13 ottobre 2003;

Vista la nota con la quale il nominato commissario ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Armando Cascio, nato a Napoli il 19 ottobre 1970, domiciliato in Monza (Milano), via Arosio n. 9, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Antonio Serpico, rinunciatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A03920

DECRETO 20 aprile 2005.

Fissazione, ai soli fini del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, della data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premesso che l'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, prevede che il Ministro delle attività produttive fissa con proprio decreto, ai soli fini del medesimo decreto legislativo, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico Spa relativamente al mercato elettrico;

Viste le note del Ministro delle attività produttive 30 gennaio 2004, n. 376, e 30 marzo 2004, n. 991, con cui vengono emanati indirizzi alle società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, Gestore del mercato elettrico Spa, Acquirente unico Spa ai fini dell'avvio operativo del Sistema Italia 2004, vale a dire del sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica basato su un mercato o borsa dell'energia elettrica e su un mercato o borsa del servizio di dispacciamento;

Vista la nota del Ministro delle attività produttive 24 dicembre 2004, n. 4159, con cui vengono emanati indirizzi alle società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, Gestore del mercato elettrico Spa, Acquirente unico Spa e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini della partecipazione attiva della domanda al Sistema Italia 2004;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 febbraio 2005, n. 34/05, recante «modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art.13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e al comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239» e, in particolare, l'art. 10, punto 10.1, il quale stabilisce che il provvedimento si applica, per quanto riguarda l'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a decorrere dalla data di entrata a regime del mercato elettrico, come verrà individuata dal decreto del Ministro delle attività produttive di cui all'art. 20, comma 1, dello stesso decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

Considerato che gli indirizzi di cui alla sopra richiamata nota ministeriale 24 dicembre 2004, n. 4159, prevedono che, a decorrere dal 31 dicembre 2004, sia pos-

sibile per gli operatori ammessi alle contrattazioni nel Sistema Italia 2004 la formulazione attiva di offerte di acquisto di energia elettrica sul mercato elettrico del giorno prima;

Considerato che i medesimi indirizzi prevedono idonee misure per consentire agli operatori di usufruire di un periodo transitorio, che ha termine entro e non oltre il 31 marzo 2005, al fine di acquisire le conoscenze e migliorare i mezzi necessari per effettuare con maggiore precisione la formulazione attiva della propria domanda;

Considerato che il Ministro delle attività produttive, con propria nota 1° aprile 2005, n. 5746, ha disposto il prolungamento del citato periodo transitorio fino al 30 giugno 2005, in ragione della necessità di ulteriore tempo, rispetto alla data del 31 marzo 2005 di cui alla nota del Ministro delle attività produttive 24 dicembre 2004, n. 4159, per consentire il perfezionamento della formulazione attiva della domanda,

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

1. Ai soli fini del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è fissata al 30 giugno 2005.

2. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 20 aprile 2005

Il Ministro: MARZANO

05A04067

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2004.

Linee di politica assicurativa della SACE verso l'Iran.

LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso il CIPE una Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 33 del predetto decreto legislativo n. 300/1999 concernente le attribuzioni del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Visto l'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998 sopra citato, che prevede che la Commissione di cui al comma 1 dello stesso articolo, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, può emanare direttive volte ad indicare delle priorità alle amministrazioni, agli enti e agli organismi operanti nel settore del commercio con l'estero;

Vista la delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla delibera del 9 luglio 1998 summenzionata;

Vista la delibera n. 25 del 12 marzo 2002 con cui il CIPE ha modificato alcune disposizioni del regolamento interno di funzionamento della V Commissione, approvato con delibera n. 51 del 21 aprile 1999, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella composizione della Commissione stessa, per effetto degli anzidetti articoli 23, 27 e 33 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto 15 novembre 2001 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro delle attività produttive a presiedere la Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998 summenzionato;

Viste le delibere del CIPE n. 21 e n. 126, rispettivamente del 28 marzo e del 19 dicembre 2002, nonché la delibera adottata da questa Commissione il 26 febbraio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004, con le quali sono state fissate le linee di indirizzo per l'attività assicurativa della SACE S.p.a. verso l'Iran;

Considerata l'opportunità di fornire alla SACE S.p.a. alcune linee di indirizzo per l'attività assicurativa da svolgere nei confronti del predetto Paese;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive

Delibera:

La SACE S.p.a. può assicurare, in aggiunta alle operazioni di finanza strutturata e di investimento, le tipologie di operazioni indicate nella delibera di questa Commissione del 26 febbraio 2004 citata nelle premesse, nei limiti del residuo esistente alla data della presente delibera, sul plafond di un miliardo di euro, di cui alla delibera del CIPE n. 21 del 28 marzo 2002, aumentato di 500 milioni di euro e, annualmente, nei limiti dei rientri dal rischio previsti nell'anno stesso.

Roma, 21 dicembre 2004

Il Ministro: MARZANO

Il segretario: DI STASI

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 362

05A04078

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2004.

Estensione alla Romania e alla Bulgaria dell'utilizzo dello stanziamento complessivo di 40,329 milioni di euro per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane in Albania, Bosnia, Macedonia e nella Repubblica Federale di Jugoslavia.

LA V COMMISSIONE
PERMANENTE DEL CIPE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso il CIPE una Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 33 del decreto legislativo n. 300/1999 sopra citato concernente le attribuzioni del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Visto l'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che autorizza il Ministero delle attività produttive a costituire, ai sensi e per le finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle PMI nella Repubblica Federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

Vista la delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla delibera del 9 luglio 1998 summenzionata;

Vista la delibera n. 25 del 12 marzo 2002 con cui il CIPE ha modificato alcune disposizioni del regolamento interno di funzionamento della V Commissione, approvato con delibera n. 51 del 21 aprile 1999, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella composizione della Commissione stessa per effetto degli anzidetti articoli 23, 27 e 33 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2001 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro delle attività produttive a presiedere la Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998 summenzionato;

Vista la delibera n. 149 del 15 dicembre 2000 con cui il CIPE ha destinato lo stanziamento di 10,329 milioni di euro, di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 luglio 1999, n. 266 — allocato per l'esercizio finanziario 2000 nello stato di previsione dell'allora Ministero del commercio con l'estero — al sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica Federale di Iugoslavia;

Visto il decreto 31 gennaio 2001 concernente l'utilizzo del predetto stanziamento di 10,329 milioni di euro per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica Federale di Jugoslavia;

Vista la delibera n. 127 del 19 dicembre 2002 con cui il CIPE ha esteso all'Albania, alla Bosnia e alla Macedonia l'utilizzo dello stanziamento di cui alla delibera n. 149/2000 e al decreto 31 gennaio 2001 summenzionati;

Visto il decreto del Vice Ministro alle attività produttive n. 397 del 3 giugno 2003 con cui, ai sensi dell'art. 46 della legge n. 273/2002 sopra citata, è stato costituito un Fondo rotativo, pari a 10,329 milioni di euro, per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica Federale di Jugoslavia, in Albania, nella Bosnia e nella Macedonia;

Visto il decreto del Vice Ministro alle attività produttive n. 429 del 19 novembre 2003 con cui le disponibilità finanziarie del predetto Fondo sono state incrementate per 30 milioni di euro, a valere sullo stanziamento complessivo di 160 milioni di euro assegnato al Ministero delle attività produttive con il decreto 31 luglio 2003, in attuazione dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003);

Tenuto conto dell'opportunità di sostenere il processo internazionalizzazione delle imprese italiane in Romania e in Bulgaria, alla luce della particolare importanza che le relazioni economico-commerciali con tali Paesi hanno assunto, nell'ottica della loro adesione all'Unione europea, prevista al momento per il 2007;

Considerata pertanto l'opportunità di consentire alle piccole e medie imprese italiane l'acquisizione di capitale di rischio in società miste, costituite o da costituire, in Romania e in Bulgaria;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

A modifica di quanto previsto dalle delibere n. 149 del 15 dicembre 2000 e n. 127 del 19 dicembre 2002 citate nelle premesse, l'utilizzo dello stanziamento complessivo di 40,329 milioni di euro — già destinato al sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica Federale di Iugoslavia, in Albania, in Bosnia e in Macedonia — viene esteso alla Romania e alla Bulgaria.

Con apposito provvedimento, il Ministero delle attività produttive disciplinerà le modalità di tale estensione ai due predetti Paesi.

Roma, 21 dicembre 2004

Il Ministro: MARZANO

Il segretario: DI STASI

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 358

05A04079

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2004.

Estensione alla Libia dell'utilizzo dello stanziamento di 64,139 milioni di euro per il finanziamento di operazioni di «venture capital» nei Paesi del Mediterraneo da parte di imprese ubicate nelle aree depresse.

LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso il CIPE una Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 33 del decreto legislativo n. 300/1999 sopra citato concemente le attribuzioni del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Visto l'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che autorizza il Ministero delle attività produttive a costituire, ai sensi e per le finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle PMI nella Repubblica Federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

Vista la delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla delibera del 9 luglio 1998 summenzionata;

Vista la delibera n. 25 del 12 marzo 2002 con cui il CIPE ha modificato alcune disposizioni del regolamento interno di funzionamento della V Commissione, approvato con delibera n. 51 del 21 aprile 1999, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella composizione della Commissione stessa, per effetto degli anzidetti articoli 23, 27 e 33 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto 15 novembre 2001 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro delle attività produttive a presiedere la Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998 summenzionato;

Vista la delibera n. 20 del 28 marzo 2002 con cui il CIPE ha destinato lo stanziamento complessivo di 36,15 milioni di euro, di cui alla delibera n. 14/2000 e alla legge n. 266/1999, per il finanziamento di operazioni di «venture capital» nei Paesi del Mediterraneo, da parte di imprese ubicate nelle aree depresse;

Visto il decreto 22 agosto 2002 concernente l'utilizzo del predetto stanziamento di 36,15 milioni di euro per il finanziamento di operazioni di «venture capital» nei Paesi del Mediterraneo;

Vista la delibera n. 48 del 25 luglio 2003 con cui il CIPE ha esteso all'Iraq e ai Paesi dell'Africa subsahariana l'utilizzo dello stanziamento di cui al paragrafo precedente;

Visto il decreto del vice Ministro alle attività produttive n. 422 dell'11 novembre 2003 con cui, ai sensi dell'art. 46 della legge n. 273/2002 sopra citata è stato costituito un Fondo rotativo, pari a 34,139 milioni di euro, per il finanziamento di operazioni di «venture capital» nei Paesi del Mediterraneo, in Iraq e nei Paesi dell'Africa sub-sahariana;

Visto il decreto del vice Ministro alle attività produttive n. 429 del 19 novembre 2003 con cui le disponibilita finanziarie del predetto Fondo sono state incrementate per 30 milioni di euro, a valere sullo stanziamento complessivo di 160 milioni di euro assegnato al Ministero delle attività produttive con il decreto 31 luglio 2003, in attuazione dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003);

Tenuto conto dell'opportunità di favorire una maggiore presenza delle imprese italiane in Libia, anche in settori diversi da quello petrolifero, in relazione ai programmi di modernizzazione e diversificazione dell'economia che le autorità di quel Paese stanno promuovendo;

Considerata pertanto l'opportunità di consentire alle piccole e medie imprese italiane l'acquisizione di capitale di rischio in società miste, costituite o da costituire, in Libia;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

A modifica di quanto previsto dalle delibere n. 20 del 28 marzo 2002 e n. 48 del 25 luglio 2003 citate nelle premesse, viene esteso alla Libia l'utilizzo dello stanziamento complessivo di 64,139 milioni di euro, già destinato al finanziamento di operazioni di «venture capital»

nei Paesi del Mediterraneo, in quelli dell'Africa sub-sahariana e in Iraq, da parte di imprese ubicate nelle aree depresse.

Roma, 21 dicembre 2004

Il Ministro: MARZANO

Il segretario: DI STASI

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 359

05A04080

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2004.

Modifica della delibera n. 161/1999 concernente la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di credito all'esportazione ammissibili all'intervento agevolato della Simest S.p.a.

LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso il CIPE una Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 33 del decreto legislativo n. 300/1999 sopra citato concernente le attribuzioni del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Vista la delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla delibera del 9 luglio 1998 summenzionata;

Vista la delibera n. 25 del 12 marzo 2002 con cui il CIPE ha modificato alcune disposizioni del regolamento interno di funzionamento della V Commissione, approvato con delibera n. 51 del 21 aprile 1999, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella composizione della Commissione stessa per effetto degli anzidetti articoli 23, 27 e 33 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto 15 novembre 2001 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro delle attività produttive a presiedere la Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998 summenzionato;

Vista la delibera n. 161 del 6 agosto 1999 concernente la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di credito all'esportazione ammissibili all'intervento agevolato della Simest S.p.a.;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della predetta delibera, il quale prevede che le operazioni di finanziamento agevolabili debbono riguardare forniture di origine italiana — o comunitaria, nei limiti previsti dalla disciplina vigente — di macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori, servizi o attività ad esse collegate, fatto salvo quanto previsto al comma 2;

Tenuto conto che la SACE S.p.a. — sulla base di un esame caso per caso sia del profilo di rischio, sia delle motivazioni che hanno determinato la presenza di merce estera nel valore complessivo della fornitura — assume in copertura quote di origine extra-comunitaria della fornitura stessa, che eccedono la quota in contanti prevista dalla normativa in vigore;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 2, della predetta delibera, il quale prevede, per l'ammissibilità all'intervento di Simest S.p.a., identità di denominazione tra la valuta del finanziamento e quella del sottostante contratto commerciale di esportazione;

Tenuto conto che tale limitazione non è adottata né dalla SACE S.p.A. né dalle Export Credit Agencies (ECAs) dei principali Paesi industrializzati;

Considerata l'opportunità di uniformare i criteri di intervento adottati da SACE S.p.A. e da Simest S.p.A. sia nel caso di operazioni relative a forniture che incorporano merci di origine comunitaria e extra-comunitaria, sia nel caso dei crediti acquirente in relazione alla valuta di denominazione del finanziamento e del contratto commerciale;

Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Delibera:

L'ultimo periodo dell'art. 1, comma 1, della delibera n. 161 del 6 agosto 1999 citata nelle premesse è sostituito dai seguenti:

«Le operazioni di finanziamento agevolabili devono riguardare forniture di macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori, servizi o attività ad esse collegate, fatto salvo quanto previsto al comma 2. In relazione all'origine delle forniture si applica la disciplina comunitaria vigente. Le quote di forniture di origine comunitaria eccedenti i limiti previsti per l'obbligo di incorporazione dalla disciplina citata e le quote di forniture di origine extracomunitaria eccedenti la quota contanti sono agevolabili solo se assistite da garanzia di SACE S.p.A. e nei limiti della stessa».

Al termine dell'art. 2, comma 2, è aggiunto il seguente periodo:

«I finanziamenti di cui al comma 1, lettera *a)*, denominati in una delle valute convertibili per le quali sono periodicamente comunicati i tassi di interesse commerciali di riferimento (CIRRs), sono ammissibili all'intervento anche in caso di mancanza di identità di denomi-

nazione con la valuta del contratto commerciale sottostante solo se assistiti da garanzia di SACE S.p.A. e nei limiti della stessa.

Roma, 21 dicembre 2004

Il Ministro: MARZANO

Il segretario: DI STASI

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 361

05A04081

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2004.

Modifiche ed integrazioni alla delibera 9 giugno 1999, n. 93, concernente le operazioni e le categorie di rischi assicurabili dalla SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero.

LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 33 del decreto legislativo n. 300/1999 sopra citato concernente le attribuzioni del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativo alla trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dell'«Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE», in Società per azioni, con la denominazione di «SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero»;

Vista la delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla delibera del 9 luglio 1998 summenzionata;

Vista la delibera n. 25 del 12 marzo 2002 con cui il CIPE ha modificato alcune disposizioni del regolamento interno di funzionamento della V Commissione, approvato con delibera n. 51 del 21 aprile 1999, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella composizione della Commissione stessa per effetto degli anzidetti articoli 23, 27 e 33 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto 15 novembre 2001 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro delle attività produttive a presiedere la Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998 summenzionato;

Vista la delibera n. 93 del 9 giugno 1999 concernente le operazioni e le categorie di rischi assicurabili dalla SACE;

Considerata l'utilità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla delibera sopra citata, al fine di consentire alla SACE S.p.A. di svolgere la sua missione di sostegno al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane con nuovi prodotti e strumenti adeguati all'evoluzione del mercato ed in linea con le Export Credit Agencies (ECAs) dei principali Paesi industrializzati;

Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Delibera:

Alla delibera n. 93 del 9 giugno 1999 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

all'art. 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«1.1.11 rischio di mancato rimborso di finanziamenti od altre facilitazioni creditizie concessi direttamente o indirettamente ad operatori nazionali o a società collegate o da questi controllate all'estero da istituti bancari o società finanziarie, italiani ed esteri, nonché di prestiti obbligazionari, titoli di debito o altri strumenti finanziari emessi da soggetti italiani od esteri, ivi inclusi quelli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che siano strumentali, relativi o comunque connessi, anche mediante costituzione di patrimoni separati, al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane. Tale processo include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche le attività relative ad operazioni di esportazione di merci o prestazioni di servizi, esecuzione di lavori, studi e progettazioni, acquisti di beni strumentali, materie prime o semilavorati necessari all'approntamento di beni destinati all'esportazione, nonché ad operazioni di investimento all'estero;»

all'art. 2, al punto 2.1 *d)*, dopo le parole: «interventi del Governo» sono inserite le seguenti parole: «e, relativamente al successivo punto *vi)*, anche di enti pubblici non sovrani,»;

al punto 2.1.*d)*(v), al termine, sono aggiunte le seguenti parole: «o l'investimento all'estero»;

dopo il punto 2.1.*d)*(v) è aggiunto il seguente punto: «(vi) si concretizzino nel mancato rispetto o nella modifica di impegni contrattuali sottoscritti nel contesto di investimenti all'estero,»;

all'art. 3, dopo il punto 3.1.6, è inserito il seguente paragrafo:

«3.1.6.*bis* finanziamenti od altre facilitazioni creditizie concessi direttamente o indirettamente ad operatori nazionali o a società collegate o da questi controllate all'estero da istituti bancari o società finanziarie, italiani ed esteri, nonché prestiti obbligazionari, titoli di debito o altri strumenti finanziari emessi da soggetti italiani od esteri, ivi inclusi quelli emessi nel-

l'ambito di operazioni di cartolarizzazione che siano strumentali, relativi o comunque connessi, anche mediante costituzione di patrimoni separati, al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane. Tale processo include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche le attività relative ad operazioni di esportazione di merci o prestazioni di servizi, esecuzione di lavori, studi e progettazioni, acquisti di beni strumentali, materie prime o semilavorati necessari all'approntamento di beni destinati all'esportazione, nonché ad operazioni di investimento all'estero relativamente al rischio di cui al punto 1.1.11 dell'art. 1».

Roma, 21 dicembre 2004

Il Ministro: MARZANO

Il segretario: DI STASI

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 363

05A04082

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 aprile 2005.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Provolone Valpadana D.O.P. a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Provolone Valpadana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana»;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2002, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela del formaggio Provolone Valpadana D.O.P. e attribuito l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi, individuata all'art. 4, lettera *a),* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato CSQA - Certificazioni S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» con decreto ministeriale 2 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 luglio 2002;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 26 aprile 2002 sopra citato, così come disposto dall'art. 3 del medesimo decreto;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio Provolone Valpadana D.O.P. a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con il decreto 26 aprile 2002, al Consorzio per la tutela del formaggio Provolone Valpadana D.O.P., con sede in Cremona, piazza Marconi n. 3, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della D.O.P. «Provolone Valpadana»;

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 26 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03746

DECRETO 13 aprile 2005.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola D.O.P. a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Gorgonzola».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 137 del 13 giugno 2002, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola D.O.P. e attribuito l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi, individuata all'art. 4, lettera *a)*, del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato CSQA - Certificazioni S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola» con decreto ministeriale 27 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1999, successivamente prorogato;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 24 aprile 2002 sopra citato, così come disposto dall'art. 3 del medesimo decreto;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola D.O.P. a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con il decreto 24 aprile 2002, al Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola D.O.P., con sede in Novara, via Andrea Costa, 5C, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Gorgonzola».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 24 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03747

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 aprile 2005.

Ammissione di progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, ai sensi del decreto 8 agosto 2000, n. 593.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta commissione;

Visto il parere espresso dal comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 10 marzo 2005;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto direttoriale n. 1572/Ric. del 29 novembre 2004 che, nel ripartire le risorse del Fondo agevolazione alla ricerca per l'anno 2004, prevede, tra l'altro, il mantenimento a favore degli interventi previsti dal citato art. 11, decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 10/4:

Sezione A - Generalità del progetto:

proponenti: Vittorio Murino, Roberto Marzotto, Sitek S.p.a., Naviop S.r.l.;

protocollo n. 8679 del 27 settembre 2004;

progetto di ricerca:

titolo: «Progetto e sviluppo di sistemi embedded per l'elaborazione di immagini e visione tridimensionale»;

inizio: gennaio 2005;

durata mesi: 24;

costituenda società: embedded Vision Systems (eVS) - Società a responsabilità limitata;

classificazione: PMI;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data: 27 settembre 2004;

costo totale ammesso . . . . € 579.000,00

di cui attività di ricerca industriale . . . . € 452.480,00

di cui attività di sviluppo precompetitivo € 126.520,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi.
Ricerca:

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Totale
	—	—	—
Eleggibile lettera *a)*	—	—	—
Eleggibile lettera *c)*	—	—	—
Obiettivo 2	—	—	—
Non eleggibile	€ 398.480,00	€ 119.520,00	€ 509.000,00
Extra UE	€ 63.000,00	€ 7.000,00	€ 70.000,00
Totale	€ 452.480,00	€ 126.520,00	€ 579.000,00

Sezione C - Forma e misura dell'intervento.

Ricerca: contributo nella spesa nella misura sotto indicata:

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo
	—	—
Eleggibile lettera *a)*	—	—
Eleggibile lettera *c)*	—	—
Eleggibile obiettivo 2	—	—
Non eleggibile	60%	35%
Extra UE	60%	35%

10% collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università.

Agevolazioni totali deliberate:

contributo nella spesa (totale) fino a € 315.770,00.

Art. 2.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione della società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17 dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

La relativa spesa di € 315.770,00 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui alle premesse, sezione aree nazionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A03923

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 6 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, il giorno 18 marzo 2005, per l'intera giornata.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato per sciopero generale, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 6 aprile 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A03699

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Canelli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento della sezione staccata di Canelli (dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate di Nizza Monferrato) il giorno 18 marzo 2005.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, Comitati di Base, S.IN.COBAS, CISAL, Unione Sindacati Europei per l'intera giornata del 18 marzo 2005, si è verificato il mancato funzionamento della sezione staccata di Canelli (dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate di Nizza Monferrato).

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/221/2005 del 29 marzo 2005, nulla oppone.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 5 aprile 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A03798

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Savigliano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio di Savigliano il giorno 18 marzo 2005.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, Comitati di Base, S.IN.COBAS, CISAL, Unione Sindacati Europei per l'intera giornata del 18 marzo 2005, si è verificato il mancato funzionamento dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate di Savigliano.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/221/2005 del 29 marzo 2005, nulla oppone.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 5 aprile 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A03799

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Verbania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Verbania il giorno 18 marzo 2005.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, Comitati di Base, S.IN.COBAS, CISAL, Unione Sindacati Europei per l'intera giornata del 18 marzo 2005, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Verbania dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/220/2005 del 29 marzo 2005, nulla oppone.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 5 aprile 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A03800

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Casale Monferrato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Casale Monferrato il giorno 18 marzo 2005.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, Comitati di Base, S.IN.COBAS, CISAL, Unione Sindacati Europei per l'intera giornata del 18 marzo 2005, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Casale Monferrato dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/220/2005 del 29 marzo 2005, nulla oppone.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 5 aprile 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A03801

PROVVEDIMENTO 14 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, per l'intera giornata del 18 marzo 2005, il mancato funzionamento al pubblico dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Perugia;

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato nell'intera giornata del 18 marzo 2005 per sciopero del personale indetto dalle OO.SS. nazionali, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Perugia con nota prot. n. 468 del 21 marzo 2005, e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 23 marzo 2005, prot. n. 1394, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 14 aprile 2005

Il direttore regionale: TIEZZI

05A03922

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 12 aprile 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Finale Ligure.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Savona in data 4 aprile 2005, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata di Finale Ligure;

Accertato che l'irregolare funzionamento della citata Sezione staccata è da attribuirsi alla mancanza di personale durante la giornata dello sciopero indetto per il 18 marzo 2005 che ha determinato la chiusura al pubblico dell'ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 12 aprile 2005, prot. n. 3284;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 18 marzo 2005;

regione Liguria: Sezione di Finale Ligure.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 12 aprile 2005

Il direttore regionale: GRIFFA

05A03924

DETERMINAZIONE 12 aprile 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Sarzana.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di La Spezia in data 18 marzo 2005 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata di Sarzana;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto per il giorno 18 marzo 2005 che ha determinato il non funzionamento dell'ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 12 aprile 2005, prot. n. 3284;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 18 marzo 2005;

regione Liguria: Sezione di Sarzana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 12 aprile 2005

Il direttore regionale: GRIFFA

05A03925

DETERMINAZIONE 12 aprile 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di La Spezia in data 18 marzo 2005 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso Ufficio provinciale di La Spezia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto per il giorno 18 marzo 2005 che ha determinato il non funzionamento dell'ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 12 aprile 2005, prot. n. 3284;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sotto indicato ufficio come segue:

il giorno 18 marzo 2005;

regione Liguria: Ufficio provinciale di La Spezia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 12 aprile 2005

Il direttore regionale: GRIFFA

05A03926

DETERMINAZIONE 18 aprile 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Alessandria, Servizi di pubblicità immobiliare di Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Alessandria prot. n. 3741 datata 23 marzo 2005, con il quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso e dei Servizi di pubblicità immobiliare di Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero nazionale indetto dalle OO.SS. nazionali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il parere dell'ufficio del garante del contribuente con nota datata 6 aprile 2005, prot. n. 4049/05;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici come segue:

il giorno 18 marzo 2005, regione Piemonte: Ufficio provinciale di Alessandria, Servizi di pubblicità immobiliare di Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 18 aprile 2005

Il direttore regionale: ORSINI

05A03950

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA

ORDINANZA 7 aprile 2005.

II stralcio del programma commissariale di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004. Ripristino degli impianti idroelettrici dell'asta del Flumendosa. Conferenza di servizi. (Ordinanza n. 7).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE
IN SARDEGNA DEL 6 DICEMBRE 2004

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 con la quale il Presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Atteso che il Commissario governativo può ex art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004, per gli adempimenti di propria competenza, avvalersi delle strutture regionali, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1/13 del 18 gennaio 2005 con la quale sono stati individuati gli assessorati regionali competenti all'attuazione degli interventi;

Visto l'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 che, per il compimento delle iniziative ivi previste, ha autorizzato il Commissario delegato, a disporre deroghe, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle disposizioni normative elencate nel medesimo articolo;

Considerato che a seguito degli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti, si sono verificati gravi danni agli impianti e alle opere idrauliche facenti parte dell'asta del Flumendosa, con conseguente pericolo per sistemi di approvvigionamento idrico dei centri abitati limitrofi, e che, pertanto, si rende necessario il ripristino delle stesse come prima dell'evento alluvione;

Ritenuto che l'ampiezza e la gravità dei danni subiti dagli impianti idroelettrici dell'asta del Flumendosa e

l'urgenza di procedere agli interventi di ripristino delle opere come prima dell'evento alluvione, prefigurano la necessità di inserire i lavori stessi nel programma commissariale di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004, nonché di autorizzare il ricorso alle deroghe alla normativa vigente già previste dalla ordinanza del Commissario governativo n. 4 dell'8 marzo 2005;

Vista la richiesta, formulata in data 24 febbraio 2005, con la quale la società Enel GreenPower S.p.a., al fine di ottenere il rilascio dei provvedimenti necessari per gli interventi di propria competenza, richiede al Commissario governativo l'indizione di una Conferenza di servizi che coinvolga tutti gli enti interessati al rilascio degli stessi;

Vista la nota del 5 aprile 2005, con la quale la società Enel GreenPower S.p.a. precisa che gli oneri relativi alla progettazione degli interventi e alla realizzazione dei lavori risulteranno a carico della predetta società;

Atteso che l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 prevede che il Commissario governativo, anche avvalendosi dell'ausilio dei soggetti attuatori, provvede all'accertamento dei danni nonché all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, anche in deroga alla vigente normativa nazionale e regionale, volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità di progetti.

ORDINA:

Art. 1.

È approvato, quale II° stralcio del programma commissariale di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004, il seguente elenco di interventi:

Località Sa Teula:

a) consolidamento e ripristino della strada di accesso alla diga di Sa Teula in corrispondenza delle tre frane verificatesi lungo la stessa, al fine di garantire la sua percorribilità in sicurezza;

b) ripristino del volume dell'invaso come ante alluvione. L'intervento dovrà essere finalizzato all'asportazione ed al riutilizzo, ove possibile, del materiale litoide accumulatosi all'interno del bacino. In considerazione dei volumi di materiale da asportare, le operazioni dovranno essere effettuate in più fasi al fine di garantire i rilasci per usi plurimi posti a valle dell'asta, pertanto dovranno essere effettuate sia in concomitanza con la precedente fase *a)* e sia con la successiva fase *c)*;

c) posa di una nuova paratoia di superficie in sostituzione di quella divelta dall'evento di piena.

Località Bau Mela:

a) ripristino del volume dell'invaso come prima dell'evento alluvione. L'intervento comportante l'asportazione del materiale litoide depositatosi all'interno del bacino, potrà essere effettuato in corrispondenza dei periodo di magra e/o secca del rio Bau Mandara e del rio Bau Mela;

b) ripristini vari sulle spalle laterali, sullo scarico di superficie e sulle opere accessorie dello sbarramento.

Località Bau Mandara:

a) ripristino del volume dell'invaso come ante alluvione. L'intervento comportante l'asportazione del materiale litoide depositatosi all'interno del bacino, potrà essere effettuato in corrispondenza del periodo di magra e/o secca del rio Bau Mandara e del rio Bau Mela;

b) ripristini vari sulle spalle laterali, sullo scarico di superficie e sulle opere accessorie dello sbarramento.

Località Bau Muggeris:

a) ripristino delle opere per il deflusso dell'acqua proveniente dallo scarico di fondo della diga. L'intervento consiste nel ripristino del normale percorso di deflusso delle acque di scarico provenienti dal fondo della diga, in particolare dovrà essere movimentato e/o asportato il materiale litoide che ha intasato il normale letto del fiume e che crea il ristagno delle acque al piede della diga in corrispondenza dello scarico di fondo;

b) ripristino delle opere accessorie di accesso allo scarico di fondo;

c) ripristino della viabilità di accesso alla centrale e alla diga.

Art. 2.

1. Ai fini acceleratori del programma commissariale di interventi di cui al precedente art. 1, l'Assessorato dei lavori pubblici è incaricato, *ex* art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004, di indire, qualora necessario, una Conferenza di servizi e di adottare tutti i successivi provvedimenti di carattere organizzatorio che si dovessero rendere, a tal fine, necessari.

Art. 3.

1. Gli interventi previsti nel precedente comma 1 sono dichiarati di assoluta urgenza. Al fine della loro realizzazione, la società Enel GreenPower S.p.a. è autorizzata ad avvalersi delle deroghe di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Commissario governativo n. 4 dell'8 marzo 2005.

Art. 4.

1. Ai fini della attuazione del programma commissariale di interventi di cui al precedente comma 1, per le parti concernenti lo svolgimento della conferenza di servizi, la progettazione dei lavori, nonché la realizzazione degli stessi, nessun onere è posto a carico dell'ufficio del Commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna. I relativi costi rimangono a carico della società richiedente.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 7 aprile 2005

Il Commissario governativo: SORU

05A03696

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 15 aprile 2005.

Decadenza della Zurich International Italia S.p.a., in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2346).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto del 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge del 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo del 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed in particolare l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 27 novembre 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni rilasciata alla Zurich International Italia S.p.a.;

Vista la lettera del 31 marzo 2005 con la quale la Zurich International Italia S.p.a., in conformità con la delibera assunta dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 27 gennaio 2005, ha comunicato di rinunciare espressamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami Corpi di veicoli ferroviari (ramo 4), Corpi di veicoli aerei (ramo 5) e R.C. aeromobili (ramo 11), di cui al punto A) dell'allegato al citato decreto legislativo n. 175/l995;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in relazione alla rinuncia da parte della Zurich International Italia S.p.a. all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami sopra indicati;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la decadenza della Zurich International Italia S.p.a., con sede in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 4. Corpi di veicoli ferroviari, 5. Corpi di veicoli aerei e 11 R.C. aeromobili, di cui al punto A) dell'allegato al suddetto decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2005

Il presidente: GIANNINI

05A04066

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che in data 6 aprile 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Nikolay Tavdumadze, Console della Federazione Russa in Genova.

05A03927

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Erevan il 7 agosto 1999.

Il giorno 29 novembre 2004 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Erevan il 7 agosto 1999, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 15 gennaio 2003, n. 16, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2003.

In conformità all'art. 29, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 30 novembre 2004.

05A03928

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Agugliano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Agugliano (Ancona).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A03750

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento Spirito Santo e del Rosario, in Ancona

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita SS. Sacramento Spirito Santo e del Rosario, con sede in Ancona, fraz. Pietralacroce.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A03751

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento delle Grazie, in Ancona

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita SS. Sacramento delle Grazie, con sede in Ancona.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A03752

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Ancona

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita SS. Sacramento, con sede in Ancona, fraz. Varano.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A03753

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5805-XV.J(3762) del 15 marzo 2005, i manufatti esplosivi denominati:

stucchio europirocatanese C.50 (peso netto g 130);

tonante europirocatanese C.50 (peso netto g 90);

tonante europirocatanese C.80 (peso netto g 150);

bomba europirocatanese C.80/1 (peso netto g 350);

bomba europirocatanese C.80/2 (peso netto g 305);

bomba europirocatanese C.90/1 (peso netto g 530);

bomba europirocatanese C.130/1 (peso netto g 1300);

bomba europirocatanese C.160/1 (peso netto g 3400);

sfera europirocatanese C.13 (peso netto g 720);

batteria europirocatanese 70 (peso netto g 345);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Lombardo Michelangelo, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Ragalna (Catania) - località Capreria, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14775-XV.J(3883) del 15 marzo 2005, il manufatto esplosivo denominato «Spoletta idrostatica DC 103 mod. 7 P/N V39571.00» è riconosciuto, su istanza della S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a., con sede in Ghedi (Brescia), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «A» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Il suddetto prodotto è destinato ad impieghi militari.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.15553-XV.J(3890) del 15 marzo 2005, il manufatto esplosivo denominato «Corpo carico della carica a scafo (Limpet Mine) MN 110 IM P/N D11179.00» è riconosciuto, su istanza della S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a., con sede in Ghedi (Brescia), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0137, 1.1D.

Il suddetto prodotto è destinato ad impieghi militari.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3157-XV.J(3735) del 15 marzo 2005, i manufatti esplosivi denominati: «Timer subacqueo AST L-99» e «Booster per timer subacqueo AST L-99» sono riconosciuti, su istanza della S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a., con sede in Ghedi (Brescia), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella seconda categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico. Ai suddetti prodotti, destinati ad impiego militare, sono assegnati, rispettivamente, i numeri ONU 0409, 1.2D e 0042, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11157-XV.J(3575) del 15 marzo 2005, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono riconosciuti, su istanza della Simmel difesa S.p.a., con stabilimento in Colleferro (Roma), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con i relativi numeri ONU, come appresso indicato:

colpo completo cal 20 MM TP-T: prima categoria; numero ONU 0362, 1.4G;

proiettile per colpo completo cal 20 MM TP-T: quarta categoria; numero ONU 0425, 1.4G;

polvere NCD 07: prima categoria; numero ONU 0161, 1.3C.

I suddetti manufatti sono destinati ad impieghi militari.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.16315-XV.J(3589) del 15 marzo 2005, i manufatti esplosivi denominati: «Red thunder» (peso netto g 18,2) e «Black thunder» (peso netto g 25,2) sono riconosciuti, su istanza del sig. De Blasio Ruggiero, e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10405-XV.J(3361) del 15 marzo 2005, i manufatti esplosivi denominati:

bomba fiorillo di giorno 80 (peso netto g 263);

bomba fiorillo stutata 210 (peso netto g 4800);

sfera fiorillo 13 (peso netto g 558);

trac fiorillo rendino (peso netto g 18,5);

trac fiorillo grande tuono (peso netto g 22,5);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Fiorillo Francesco, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Succivo (Caserta) - località Pagliarone, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17075-XV.J(3626) del 15 marzo 2005, i manufatti esplosivi denominati:

MBEU215026 set cartridge timer, front - seggiolino anteriore tipo IT16D;

MBEU210403 set cartridge timer, rear - seggiolino posteriore tipo IT16D;

MBEU179023-1 cartridge timer, front;

MBEU179022-1 cartridge timer, rear;

sono riconosciuti, su istanza della Sicamb S.p.a., con sede in Latina, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quinta categoria - gruppo «A» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0276,1.4C.

I suddetti manufatti sono destinati ad impieghi militari.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.15815-XV.J(3891) del 15 marzo 2005, il manufatto esplosivo denominato «Corpo carico della carica a scafo (Limpet mine) MN 110 P/N D11178.00» è riconosciuto, su istanza della S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a., con sede in Ghedi (Brescia), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0137, 1.1D.

Il suddetto prodotto è destinato ad impieghi militari.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10624-XV.J(3806) del 15 marzo 2005, i manufatti esplosivi denominati:

bombetta R 10 - serpentelli (peso netto g 569);

bombetta R 10 - lupi (peso netto g 859);

bombetta R 10 - farfalle (peso netto g 842);

bombetta R 10 - scarica 13 colpi (peso netto g 931);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Romano Ignazio, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Boscotrecase (Napoli), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

05A03712

Rifiuto di iscrizione di armi nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS-50.169/C/96 dell'11 febbraio 2005 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica «SIG» mod. SG 552-1 SP Commando GB calibro .223 Remington (canna con compensatore/rompifiamma mm 226) - caricatore 5 cartucce (il modello dell'arma può essere denominato anche SG 552-1 SP Commando G. Bracci) in quanto si è tenuto conto delle disposizioni in materia di demilitarizzazioni delle armi da sparo, impartite con circolare del 20 settembre 2002, n. 557/B.50.106.D.2002, attesa la possibilità che su armi di derivazione militare, con semplici manipolazioni, possa essere ripristinato un efficace funzionamento automatico. È stata valutata, inoltre, l'esigenza di dover adottare, in relazione alle attuali condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica, ogni cautela necessaria ad evitare la circolazione di armi corte in grado di impiegare munizioni che presentano, nelle comuni versioni di caricamento, elevata capacità lesiva e la possibilità di essere agevolmente mutate in armi da guerra. Considerato che, infine, in relazione alla combinazione di più fattori tipizzanti la tipologia dell'arma, quali la derivazione da un modello di fucile d'assalto militare, le dimensioni relativamente contenute, che ne consentirebbero una agevole occultabilità, la potenza del munizionamento impiegabile e l'elevato volume di fuoco, si è ritenuto di dover ravvisare la «spiccata potenzialità d'offesa» dell'arma in questione.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS-50.169/C/96 dell'11 febbraio 2005 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica «FEG» modello Bracci KGP-9 cal. mm 9×21 I.M.I. (canna mm 190) - caricatore 10 cartucce (il modello dell'arma può essere denominato anche KGP-9 G. Bracci oppure KGP-9 G.B.) in quanto si è tenuto conto delle disposizioni in materia di demilitarizzazioni delle armi da sparo, impartite con circolare del 20 settembre 2002, n. 557/B.50.106.D.2002, atteso che dalla lettura del verbale delle prove effettuate dal sottogruppo, istituito in seno alla C.C.C.C.A. e riunitosi presso lo P.M.A.L. di Terni in data 10 dicembre 2004, dal quale si evince che sull'arma in argomento, con semplici manipolazioni (consistenti essenzialmente nella mera asportazione di alcuni componenti della scatola di scatto), può essere ripristinato il funzionamento automatico.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS-50.169/C/96 dell'11 febbraio 2005 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della carabina semiautomatica «FEG» modello Bracci S.A. 85 M calibro mm 7,62×39 (canna mm 415) - caricatore 5 cartucce (il modello dell'arma può essere denominato anche G. Bracci S.A. 85 M oppure G.B. S.A. 85 M) in quanto si è tenuto conto delle disposizioni in materia di demilitarizzazioni delle armi da sparo, impartite con circolare del 20 settembre 2002, n. 557/B.50.106.D.2002, atteso che dalla lettura del verbale delle prove effettuate dal sottogruppo, istituito in seno alla C.C.C.C.A. e riunitosi presso lo P.M.A.L. di Terni in data 10 dicembre 2004, dal quale si evince che sull'arma in argomento, con semplici manipolazioni (consistenti essenzialmente nella mera asportazione di alcuni componenti della scatola di scatto), può essere ripristinato il funzionamento automatico, essendosi constatato che il percussore, non rilasciando il grilletto, può percuotere in sequenza più di una munizione.

05A03702

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 22 aprile 2005

Dollaro USA	1,3077
Yen giapponese	138,96
Lira cipriota	0,5822
Corona ceca	30,278
Corona danese	7,4497
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68285
Fiorino ungherese	249,15

Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4302
Zloty polacco	4,1820
Corona svedese	9,1704
Tallero sloveno	239,61
Corona slovacca	39,590
Franco svizzero	1,5435
Corona islandese	81,46
Corona norvegese	8,1625
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3860
Leu romeno	36000
Rublo russo	36,2500
Nuova lira turca	1,7762
Dollaro australiano	1,6773
Dollaro canadese	1,6148
Yuan cinese	10,8232
Dollaro di Hong Kong	10,1943
Rupia indonesiana	12652,00
Won sudcoreano	1313,06
Ringgit maltese	4,9692
Dollaro neozelandese	1,7911
Peso filippino	70,845
Dollaro di Singapore	2,1540
Baht tailandese	51,595
Rand sudafricano	7,9280

Cambi del giorno 25 aprile 2005

Dollaro USA	1,2966
Yen giapponese	137,31
Lira cipriota	0,5821
Corona ceca	30,355
Corona danese	7,4490
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,67865
Fiorino ungherese	249,98
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4294
Zloty polacco	4,2033
Corona svedese	9,1523
Tallero sloveno	239,61
Corona slovacca	39,800
Franco svizzero	1,5441
Corona islandese	82,09
Corona norvegese	8,1550
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3940
Leu romeno	36148
Rublo russo	36,0050
Nuova lira turca	1,7720
Dollaro australiano	1,6637
Dollaro canadese	1,6082
Yuan cinese	10,7313
Dollaro di Hong Kong	10,1095
Rupia indonesiana	12641,85
Won sudcoreano	1295,30
Ringgit maltese	4,9270
Dollaro neozelandese	1,7746
Peso filippino	70,114
Dollaro di Singapore	2,1343
Baht tailandese	51,093
Rand sudafricano	7,8714

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A04247-05A04248

MINISTERO DELLA SALUTE

Conferimento di benemerenze sanitarie

Con decreto del Presidente della Repubblica 1º aprile 2005, sulla proposta del Ministro della salute, è stata conferita la medaglia d'oro «Al Merito della Sanità pubblica» a:

BOSCHINI Fratel Ettore (Alla Memoria);

Coniugi Invernizzi Cav. di Gran croce e del lavoro Romeo e Sig.ra Pessina Enrica (Alla Memoria);

PANTÈ dott. Fabrizio (Alla Memoria);

SPREAFICO Sig.ra Zaira Presidente Associazione La Nostra Famiglia (Alla Memoria);

A.I.L. Associazione Italiana Contro le Leucemie - Linfomi e Mieloma O.N.L.U.S.;

Fondazione Banca degli occhi del Veneto O.N.L.U.S.;

Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti;

Istituto Figlie di N.S. della Misericordia Santa Maria Giuseppa Rossello;

AZZARETTI dott. Giovanni;

BERTOLASO dott. Guido;

CARBONI Gen. isp. Capo CSA RN Manlio;

CASALE dott. Giuseppe;

CASTRONOVO Avv. Giuseppe;

CICCHETTI Prof. Antonio;

CRIPPA FLORIANI Dott.ssa Francesca;

FIESCHI Prof. Cesare;

GELMINI Padre Eligio;

GUZZETTI Avv. Giuseppe;

LITTA MODIGNANI Marchesa Amalia;

LOCATELLI dott. Franco;

LUPORINI Prof. Gino;

MALLIANI Prof. Alberto;

MANNUCCI Prof. Pier Mannuccio;

MARTINELLI Dott. Gianbattista;

MARTINES Amm. Isp. Capo (SAN) Vincenzo;

MARTINI Dott. Cristiano;

MASELLIS Prof. Michele;

RANDAZZO Prof. Antonio;

RAPPUOLI dott. Rino;

SILVESTRINI Prof. Gianfranco;

SCHITULLI Prof. Francesco.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1º aprile 2005, sulla proposta del Ministro delle salute, è stata conferita la medaglia d'oro «Al Merito della Sanità pubblica» alla: Bandiera della Polizia di Stato - Servizio sanitario.

05A03710-05A03711

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lozione antiparassitaria alla permetrina+piriproxifene per cani ad azione prolungata».

Estratto decreto n. 23 del 31 marzo 2005

Specialità medicinale per uso veterinario:

LOZIONE ANTIPARASSITARIA ALLA PERMETRINA+PIRIPROXIFENE PER CANI AD AZIONE PROLUNGATA.

Titolare A.I C.: società Alfamed, sita in l3ère rue — L. I. D. — B. P. 560 — Carros (Francia).

Produttore: società Alfamed, sita in l3ère rue — L. I. D. — B. P. 560 — Carros (Francia);

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

A.I.C. n. 103719011 - flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 103719023 - flacone da 500 ml.

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principi attivi: permetrina 1,88 g, piriproxifene 0,02 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento nei cani delle infestazioni da pulci per un periodo di sessanta giorni e delle infestazioni da zecche per un periodo di trenta giorni.

Attività omicida e larvicida contro lo sviluppo delle pulci adulte per un periodo di dieci settimane.

Prevenzione delle punture da flebotomi, agenti di trasmissione della Leishmaniosi, per un periodo di due settimane nei cani adulti e di una settimana nei cuccioli.

Specie di destinazione: cane;

Validità: 36 mesi;

Regime di dispensazione: La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta a ricetta medicoveterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05E03745

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stilbiotic»

Estratto decreto n. 24 del 5 aprile 2005

Specialità medicinale per uso veterinario STILBIOTIC collirio per cani e gatti.

Titolare A.I.C: Trebifarma S.r.l., con sede legale a Genova, via Nullo 23 - codice fiscale 0352120105;

Produttore: officina Mastelli S.r.l. sita in Sanremo (Imperia), via Bussana Vecchia, 32;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

A.I.C. n. 103686010 - flacone da 5 ml.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principi attivi: tobramicina 3 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: congiuntiviti e cheratocongiuntiviti sostenute da batteri sensibili alla tobramicina.

Specie di destinazione: cani e gatti

Validità: 36 mesi in confezione integra, 28 giorni dopo la prima apertura del contenitore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile;

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03744

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobivac RL»

Estratto rovvedimento n. 85 del 5 aprile 2005

Specialità medicinale per uso veterinario NOBIVAC RL vaccino vivo inattivato contro la rabbia e la leptospirosi del cane.

Confezioni:

1 flacone da 1 dose - A.I.C. n. 101923011;

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101923023;

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101923035;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101923047.

Titolare A.I.C.: Intervet International BV. sita in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Interrvet Italia S.r.l., con sede in Peschiera Borromeo (Milano) via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica composizione.

Si autorizza la modifica della composizione.

Composizione: la composizione ora autorizza per 1 ml è la seguente:

principio attivo: virus della rabbia ceppo Pasteur RIV coltivato su coltura cellulare, inattivato con BPL e pari ad almeno 3,0 U.I. come misurato nel potency test; leptospira interrogans inattivata con BPL sierogruppo Canicola; ceppoCa-12-000 $\geq$40 PD_{80}, hamster, Icterohaemorrhagiae; ceppo 820K $\geq$40 PD_{80}, hamster;

adiuvante: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti. I lotti già prodotti con la precedente composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03742

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ringvac Bovilis».

Estratto provvedimento n. 86 del 5 aprile 2005

Specialità medicinale per uso veterinario RINGVAC BOVILIS vaccino anti-tricofitosi bovina.

Confezioni:

A.I.C. n. 102378015 - flacone liofilizzato 5 dosi+flacone solvente 10 ml;

A.I.C. n. 102378027 - flacone liofilizzato 10 dosi+flacone solvente 20 ml;

A.I.C. n. 102378039 - 2 flaconi liofilizzato 5 dosi+flacone solvente 20 ml.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. sita in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Interrvet Italia S.r.l., con sede in Peschiera Borromeo (Milano) via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: modifica stampati su richiesta della società titolare dell'A.I.C. Si autorizzano le seguenti correzioni all'SPC:

punto 2.1 Composizione quali-quantitativa ceppo del principio attivo «TF-130 VIEV»;

punto 2.2 Composizione quali-quantitativa flacone solvente «disodio fosfato dodecaidrato 2,01 mg»;

punto 5.8 Posologia e modalità d'uso «vitelli fino a 4 mesi di età».

Le seguenti confezioni:

A.I.C. n. 102378027 - flacone liofilizzato 10 dosi+flacone solvente 20 ml;

A.I.C. n. 102378039 - 2 flaconi liofilizzati 5 dosi+flacone solvente 20 ml.

Sono rinunciate su richiesta della ditta titolare dell'A.I.C.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03743

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Soc. coop.va Teano Servizi a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della seguente Società Cooperativa attualmente in liquidazione volontaria:

«Soc. Coop.va Teano Servizi a r.l.», in liquidazione, sede legale in Milano, via degli Artaria, 3, costituita per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti in Milano di Milano, in data 12 luglio 1995, repertorio 222766, racc. 18769, BUSC 15707/, codice fiscale n. 11595150159,

che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit, 8 - tel. 02/6792316 - fax 02/6792349 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A03703

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Concooper Service Consorzio molisano di servizi società cooperativa a r.l.», in Campobasso.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «Concooper service consorzio Molisano di servizi società cooperativa a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. Riccardo Ricciardi in data 15 gennaio 1998, repertorio n. 85253, registro società n. 11069, R.E.A. n. 103595, partita I.V.A., codice fiscale 00952120707, posizione B.U.S.C. n. 1330/24814, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A03835

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «TE.COM. società cooperativa a r.l.», in Campobasso

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «TE.COM. società cooperativa a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. Antonio Rossi in data 22 dicembre 1988, repertorio n. 14883, registro società n. 2319, R.E.A. n. 78328, partita I.V.A./codice fiscale 00764870705, posizione B.U.S.C. n. 1055/240999, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A03836

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Mondo Libri società cooperativa a r.l.», in Campobasso

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «Mondo Libri società cooperativa a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. Riccardi Riccardo in data 19 gennaio 2001, repertorio n. 101249, registro società n. ===, R.E.A. n. 108457, partita I.V.A./codice fiscale 01437560707, posizione B.U.S.C. n. 1458/296077, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A03837

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Agricola 2000 società cooperativa a r.l.», in Campobasso

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «Agricola 2000 società cooperativa a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. Riccardi Riccardo in data 9 aprile 1998, repertorio n. 86464, registro società n. 11816, R.E.A. n. 103677, partita I.V.A./codice fiscale 00960490704, posizione B.U.S.C. n. 1325/24809, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A03838

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «M.A.G.I.C.A. società cooperativa a r.l.», in Campobasso

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «M.A.G.I.C.A. società cooperativa a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. Ricciardi Riccardo in data 6 luglio 1995, repertorio n. 74469, registro società n. 3461, R.E.A. n. 103677, partita I.V.A./codice fiscale 00893070706, posizione B.U.S.C. n. 1250/273516, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A03839

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Manzoni società cooperativa a r.l.», in Campobasso

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «Manzoni società cooperativa a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. Silvestro Delli Venneri in data 17 aprile 1986, repertorio n. 103135, registro società n. 1822, R.E.A. n. 74890, partita I.V.A./codice fiscale 00693950701, posizione B.U.S.C. n. 947/224306, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A03840

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Abruzzo Nuovo», in Pescara

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro imprese della società cooperativa Coop. «Abruzzo Nuovo», con sede in Pescara, costituita per rogito notaio avv. D'Ambrosio Nicola in data 21 maggio 1974 - rep. n. 94846, codice fiscale n. 00109390682 - B.U.S.C. n. 584/133412, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies,* comma 2 del Codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa relazioni sindacali, conflitti di lavoro e cooperazione, via Orazio, s.n. - 65128 Pescara, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

05A03929

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante il progetto di miglioramento ambientale della Centrale termoelettrica in comune di Termini Imerese, presentato dalla società ENEL Produzione S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/009157 del 12 aprile 2005 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto per la verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante il miglioramento ambientale della Centrale termoelettrica in comune di Termini Imerese (Palermo), presentato dalla società ENEL Produzione S.p.a., disponendo che lo stesso possa essere escluso dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, a condizione dell'osservanza delle prescrizioni indicate.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A04084

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante il progetto di risanamento ambientale e trasformazione della Centrale termoelettrica in comune di Napoli Levante, presentato dalla società Tirreno Power S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/009150 del 12 aprile 2005 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto per la verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante il miglioramento ambientale e trasformazione a ciclo combinato della Centrale termoelettrica in comune di Napoli Levante, presentato dalla società Tirreno Power S.p.a., disponendo che lo stesso possa essere escluso dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, a condizione dell'osservanza delle prescrizioni indicate.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A04085

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante il progetto di risanamento ambientale con potenziamento delle centrali termoelettriche di Melilli, presentato dalla società ERG Nuove Centrali S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/009143 del 12 aprile 2005 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto per la verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante il miglioramento ambientale con potenziamento delle centrali della società ERG Nuove Centrali S.p.a. - Impianti nord da realizzare all'interno del sito multisocietario ERMED-Polimeri Europa-Syndial-Dow Poliuretani in comune di Melilli (Siracusa), presentato dalla società ERG Nuove Centrali S.p.a., disponendo che lo stesso possa essere escluso dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, a condizione dell'osservanza delle prescrizioni indicate.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A04086

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante le modifiche in corso d'opera del progetto di centrale già autorizzato in comune di Vado Ligure, presentato dalla società Tirreno Power S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/009077 dell'11 aprile 2005 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto per la verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante la trasformazione in ciclo combianto delle sezioni 1 e 2 della centrale termoelettrica da 1320 MWe in comune di Vado Ligure (Savona), presentato dalla società Tirreno Power S.p.a., disponendo che lo stesso possa essere escluso dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, a condizione dell'osservanza delle prescrizioni indicate.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A04087

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante le modifiche in corso d'opera del progetto di centrale già approvato in comune di Altomonte, presentato dalla società Edison S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/009066 dell'11 aprile 2005 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto per la verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante modifiche nella ingegneria al progetto di centrale termoelettrica da 766 MWe, già autorizzato in comune di Altomonte (Cosenza), presentata dalla società Edison S.p.a., ritenendo le modofiche non sostanziali e disponendo che le stesse possano essere escluse dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, a condizione dell'osservanza delle prescrizioni indicate.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A04088

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante il progetto di riqualificazione ambientale con trasformazione in ciclo combinato delle sezioni 2 e 4 della centrale da 1730 MWe in comune di Turbigo, presentato dalla società Edipower S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/009053 dell'11 aprile 2005 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto per la verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante la riqualificazione ambientale con trasformazione in ciclo combinato delle sezioni 2 e 4 della centrale da 1730 MWe in comune di Turbigo (Milano), presentato dalla società Edipower S.p.a., disponendo che lo stesso possa essere escluso dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, a condizione dell'osservanza delle prescrizioni indicate.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A04090

Adeguamento-ampliamento dello stabilimento per il recupero di solventi da rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi in comune di Fidenza, presentato dalla società Solveko S.p.a., in Fidenza.

Con il decreto n. 00338 del 7 aprile 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede l'adeguamento-ampliamento dello stabilimento di recupero solventi da rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, in comune di Fidenza (Parma), presentato dalla società Solvevo S.p.a., con sede in frazione Rimale, 59, Fidenza (Parma).

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A04089

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Delorazepam Pliva»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 150 del 30 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DELORAZEPAM PLIVA, nelle forme e confezioni: «0,5 mg compresse» 20 compresse; «1 mg compresse» 20 compresse; «2 mg compresse» 20 compresse e «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo - Milano, via Tranquillo Cremona n. 10, Cap. 20092, codice fiscale n. 03227750969.

Confezione: «0,5 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035959016 (in base 10), 129D78 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa).

Composizione: ogni compressa da 0,5 mg contiene:

principio attivo: Delorazepam 0,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 72 mg; cellulosa microcristallina 54,5 mg; sodio carbossimetilamido 5,5 mg; sodio diottilsolfosuccinato 0,5 mg; magnesio stearato 1 mg; silice colloidale 1 mg.

Confezione: «1 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035959028 (in base 10), 129D7N (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa).

Composizione: ogni compressa da 1 mg contiene:

principio attivo: Delorazepam 1 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 53,9 mg; lattosio monoidrato 72 mg; sodio carbossimetilamido 5,5 mg; sodio diottilsolfosuccinato 0,5 mg; magnesio stearato 1 mg; silice colloidale 1 mg; giallo arancio S (E 110) 0,1 mg.

Confezione: «2 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035959030 (in base 10), 129D7Q (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa).

Composizione: ogni compressa da 2 mg contiene:

principio attivo: Delorazepam 2 Mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 72 mg; cellulosa microcristallina 52,98 mg; sodio carbossimetilamido 5,5 mg; sodio diottilsolfosuccinato 0,5 mg; magnesio stearato 1 mg; silice colloidale 1 mg; eritrosina 0,02 mg.

Confezione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 035959042 (in base 10), 129D82 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: Delorazepam 0,1 g;

eccipienti: etanolo 96% 13 ml; glicerolo 8 ml; acqua depurata 5 ml; glicasol N 2 ml; sodio saccarinato 1 g; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi d'ansia. Insonnia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 035937, relativo al farmaco: «Biodelexan» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: «0,5 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035959016 (in base 10), 129D78 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «1 mg compresse «20 compresse» - A.I.C. n. 035959028 (in base 10), 129D7N (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «2 mg compresse « 20 compresse - A.I.C. n. 035959030 (in base 10), 129D7Q (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 035959042 (in base 10), 129D82 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezioni:

A.I.C. n. 035959016 «0,5 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 035959028 «1 mg compresse «20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 035959030 «2 mg compresse « 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 035959042 «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03756

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dadumir»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 151 del 30 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DADUMIR, nelle forme e confezioni: «0,5 mg compresse» 20 compresse; «1 mg compresse» 20 compresse; «2 mg compresse» 20 compresse e «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Bruni S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in Santa Flavia - Palermo, Corso Basilica Soluntina n. 67, cap. 90017, codice fiscale n. 02656370828.

Confezione: «0,5 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 036126011 (in base 10), 12GH9V (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa).

Composizione: ogni compressa da 0,5 mg contiene:

principio attivo: delorazepam 0,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 72 mg; cellulosa microcristallina 54,5 mg; sodio carbossimetilamido 5,5 mg; sodio diottilsolfosuccinato 0,5 mg; magnesio stearato 1 mg; silice colloidale 1 mg.

Confezione: «1 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 036126023 (in base 10), 12GHB7 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa).

Composizione: ogni compressa da 1 mg contiene:

principio attivo: Delorazepam 1 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 53,9 mg; lattosio monoidrato 72 mg; sodio carbossimetilamido 5,5 mg; sodio diottilsolfosuccinato 0,5 mg; magnesio stearato 1 mg; silice colloidale 1 mg; giallo arancio S (E 110) 0,1 mg.

Confezione: «2 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 036126035 (in base 10), 12GHBM (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa).

Composizione: ogni compressa da 2 mg contiene:

principio attivo: delorazepam 2 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 72 mg; cellulosa microcristallina 52,98 mg; sodio carbossimetilamido 5,5 mg; sodio diottilsolfosuccinato 0,5 mg; magnesio stearato 1 mg; silice colloidale 1 mg; eritrosina 0,02 mg.

Confezione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 036126047 (in base 10), 12GHBZ (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: delorazepam 0,1 g;

eccipienti etanolo 96% 13 ml; glicerolo 8 ml; acqua depurata 5 ml; glicasol N 2 ml; sodio saccarinato 1 g; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi d'ansia. Insonnia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier identificato dal codice 035937, relativo al farmaco: «Biodelexan» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «0,5 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 036126011 (in base 10), 12GH9V (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «1 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 036126023 (in base 10), 12GHB7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «2 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 036126035 (in base 10), 12GHBM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 036126047 (in base 10), 12GHBZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 036126011 «0,5 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036126023 «1 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036126035 «2 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036126047 «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03757

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Provindol»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 152 del 30 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PROVINDOL, nella forma e confezione: «220 mg granulato» 12 bustine.

Titolare A.I.C.: E-Pharma Trento S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ravina di Trento (Trento), via Provina, 2, Cap. 38040, codice fiscale n. 01420070227.

Confezione: «220 mg granulato» 12 bustine - A.I.C. n. 035790017 (in base 10), 124761 (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: E-Pharma Trento S.p.a. stabilimento sito in Ravina di Trento (Trento), via Provina, 2.

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: naprossene sodico 220 mg;

eccipienti: saccarosio 4216 mg; potassio bicarbonato 200 mg; mannitolo 200 mg; aroma menta/liquirizia 100 mg; aspartame 40 mg; acesulfame K 20 mg; polisorbato 20 2 mg; simeticone 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: Provindol si usa per il trattamento sintomatico di breve durata dei dolori lievi e moderati quali dolore muscolare ed articolare, mal di testa, mal di denti e dolore mestruale. Provindol può essere utilizzato anche per il trattamento della febbre.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «220 mg granulato» 12 bustine - A.I.C. n. 035790017 (in base 10), 124761 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 035790017 «220 mg granulato» 12 bustine - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03758

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uninapro»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 153 del 30 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: UNINAPRO, nella forma e confezione: «220 mg granulato» 12 bustine.

Titolare A.I.C.: Unifarm S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ravina di Trento (Trento), via Provina, 3, cap. 38040, codice fiscale n. 00123510224.

Confezione: «220 mg granulato» 12 bustine - A.I.C. n. 035784014 (in base 10), 1241BG (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: E-Pharma Trento S.p.a. stabilimento sito in Ravina di Trento (Trento), via Provina, 2.

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: naprossene sodico 220 mg;

eccipienti: saccarosio 4216 mg; potassio bicarbonato 200 mg; mannitolo 200 mg; aroma menta/liquirizia 100 mg; aspartame 40 mg; acesulfame K 20 mg; polisorbato 20 2 mg; simeticone 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: Uninapro si usa per il trattamento sintomatico di breve durata dei dolori lievi e moderati quali dolore muscolare ed articolare, mal di testa, mal di denti e dolore mestruale. Uninapro può essere utilizzato anche per il trattamento della febbre.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «220 mg granulato» 12 bustine - A.I.C. n. 035784014 (in base 10), 1241BG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 035784014 «220 mg granulato» 12 bustine - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03759

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sucramal»

Estratto determinazione A.I.C. n. 171 del 30 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: SUCRAMAL rilasciata alla società Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, , via Messina 38, cap 20154, codice fiscale 06685100155, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «1g compresse masticabili» 40 compresse (codice 025724042) viene autorizzata la confezione «1g compresse» 40 compresse (codice 025724067).

Confezione: «1g compresse» 40 compresse - A.I.C. n. 025724067 (in base 10) 0SK153 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse;

validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi Winthrop Industrie - 6, Boulevard de l'Europe Quétigny, Francia; A. Menarini Industrie Sud S.r.l. - via Campo di Pile - L'Aquila.

Controllore finale: Sanofi Winthrop Industrie - 6, Boulevard de l'Europe Quétigny, Francia;

oppure:

Dompè S.p.a. - via Campo di Pile - L'Aquila.

Composizione: Una compressa contiene:

principio attivo: sucralfato 1g;

eccipienti: cellulosa microcristallina 152,0 mg, aroma amarena 50,0 mg, sodio carbossimetilcellulosa 24,0 mg, olio di ricino idrogenato 20,0 mg, magnesio stearato 4,00 mg.

Indicazioni terapeutiche:

ulcera gastrica, ulcera duodenale, gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche, gastropatie da FANS (antinfiammatori non steroidei), esofagite da reflusso.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «1g compresse» 40 compresse;

A.I.C. n. 025724067 (in base 10), 0SK153 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,00 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,26.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 025724067 «1g compresse» 40 compresse - RR: medicinale soggetto prescrizione medica.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 025724042 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03993

REGIONE PUGLIA

Approvazione del progetto relativo al cambio di destinazione d'uso della Masseria Santa Chiara da destinare a struttura ricettiva, adottato dal consiglio comunale di Melendugno.

La giunta della regione Puglia con atto n. 484 del 31 marzo 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al cambio di destinazione d'uso della Masseria Santa Chiara da destinare a struttura ricettiva, adottato dal consiglio comunale di Melendugno (Lecce) con delibera n. 10 del 13 febbraio 2003, in variante al PRG vigente, ai sensi della legge regionale n. 20/1998.

05A03947

Approvazione definitiva del Piano Regolatore Generale del comune di Cavallino

La giunta della regione Puglia con atto n. 563 del 31 marzo 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il Piano Regolatore Generale del comune di Cavallino (Lecce).

05A03948

Approvazione definitiva del Piano Regolatore Generale del comune di Rutigliano

La giunta della regione Puglia con atto n. 555 del 31 marzo 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il Piano Regolatore Generale del comune di Rutigliano (Bari).

05A03949

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI - CONSERVATORIO DI MUSICA «G.F. GHEDINI» DI CUNEO

Comunicato di emanazione dello statuto di autonomia dell'Istituto superiore di studi musicali - Conservatorio di musica «G.F. Ghedini» di Cuneo.

Il presidente rende noto che con provvedimento edittale in data 5 aprile 2005 è stato emesso il decreto di emanazione dello statuto di autonomia dell'Istituto superiore di studi musicali - Conservatorio di musica «G.F. Ghedini» di Cuneo, emanato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dell'art. 1, comma 1, dell'art. 2 e dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, ed è entrato in vigore il giorno successivo all'affissione all'albo dell'Istituto, presso il quale rimarrà depositato.

Il decreto di emanazione dello statuto è stato inoltre pubblicato all'albo pretorio del comune di Cuneo, della provincia di Cuneo e della regione Piemonte.

05A03749

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501097/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00